




COLDIRETTI



DOVE STA ANDANDO LA PAC

LA NUOVA PAC 2023-2027
IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DELL'ITALIA







COLDIRETTI

FEBBRAIO 2022


DOVE STA ANDANDO LA PAC

LA NUOVA PAC 2023-2027 IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELL'ITALIA

Il quaderno, il quinto della serie Dove sta andando la PAC, è frutto dell'impegno di un gruppo di lavoro composto da competenze sia interne che esterne a Coldiretti. Al gruppo hanno partecipato Fabian Capitanio, Stefano Ciliberti, Anna delle Monache, Marcello De Rosa, Teresa Del Giudice, Gianluca Lelli, Sofia Maria Lilli, Stefano Leporati, Paolo Magaraggia, Ilaria Massa, Luca Palazzoni. Il gruppo si è avvalso del prezioso contributo di Fabrizio De Filippis e Felice Adinolfi, quality reviewer della pubblicazione.




Finanziato dal programma IMCAP dell'Unione europea.
Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute



INDICE


PREMESSA	7
INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	
Il quadro giuridico-finanziario	9
CAPITOLO 2	
Un nuovo modello di PAC orientato ai risultati	25
CAPITOLO 3	
Il primo pilastro della PAC: le scelte nazionali	32
CAPITOLO 4	
Il secondo pilastro: modalità di attuazione e interventi	51
CAPITOLO 5	
Gestione del rischio	71
CAPITOLO 6	
L'AKIS: dal trasferimento di conoscenza alla cooperazione per l'innovazione	75
CAPITOLO 7	
Sinergie con altri fondi e politiche	79
CAPITOLO 8	
Le opportunità per i giovani imprenditori agricoli	85
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	89





ELENCO DEGLI ACRONIMI E DELLE ABBREVIAZIONI

AdG: Autorità di Gestione
AKIS: Agricultural knowledge and innovation systems
AOP: Associazioni di Organizzazioni di Produttori
BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
CE: Commissione Europea
CGO: Criteri di Gestione Obbligatori
DDD: Defined Daily Dose
DG: Direzione Generale
DOP: Denominazione di Origine Protetta
DPI: Disciplinari di Produzione Integrata
FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia
FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
IG: Indicazione Geografica
IGP: Indicazione Geografica Protetta
LEADER: Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale
MeteoCat: Fondo di Mutualità Nazionale
Mipaaf: Ministero delle Politiche agricole ambientali e forestali
NGEU: Next Generation European Union
OCM: Organizzazione Comune dei Mercati
OI: Organizzazioni interprofessionali
OMC: Organizzazione Mondiale del Commercio
OP: Organizzazioni di Produttori
PAC: Politica Agricola Comune
PEI-AGRI: Partenariato Europeo per l'Innovazione- Produttività e Sostenibilità dell'Agricoltura
PIL: Prodotto Interno Lordo
PSN: Piano Strategico Nazionale
QFP: Quadro Finanziario Pluriennale
RRN: Rete Rurale Nazionale
SAU: Superficie Agricola Utilizzata
SM: Stati Membri
SPG: Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate
SQNBA: Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale
SNQPI: Sistema Nazionale Qualità Produzione Integrata
SR: Sviluppo Rurale
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
UBA: Unità di Bestiame Adulto
UE: Unione Europea
ZVN: Zone Vincoli Naturali



PREMESSA

La pubblicazione è stata chiusa il 28 febbraio 2022 e non tiene in considerazione gli ultimi spunti emersi dal dibattito europeo sugli impatti del conflitto Ucraina Russia nei nostri sistemi agro-alimentari. Alla luce della crisi energetica e della difficile situazione produttiva, che potrebbe caratterizzare i prossimi anni, Coldiretti ha proposto interventi urgenti a favore delle imprese agricole e ha chiesto la revisione di alcune decisioni, come ad esempio le aree di interesse ecologico, che potrebbero essere riviste al fine di ampliare la superficie europea destinata alla produzione agricola.

Inoltre, si sta proponendo di posticipare l'avvio della riforma ed integrare i sostegni al reddito degli agricoltori, integrando la dotazione finanziaria per attenuare i tagli e i danni della crisi e mettendo come priorità l'autosufficienza produttiva dell'Europa. Per le decisioni definitive sulla nuova Politica agricola comune sarà quindi necessario attendere lo sviluppo delle scelte europee e nazionali nelle prossime settimane.

INTRODUZIONE

La nuova riforma della PAC impegna gli agricoltori verso obiettivi molto ambiziosi.

Sotto il profilo ambientale viene chiesto loro di accelerare ulteriormente lo sforzo verso la riduzione della chimica in agricoltura e degli antimicrobici negli allevamenti. Ma la grande novità – che, come organizzazione, abbiamo molto sostenuto – la ritroviamo dal punto di vista sociale, con l'introduzione, appunto, della cosiddetta condizionalità sociale, che contribuisce a rendere il settore più trasparente e meno permeabile alle pratiche di sfruttamento del lavoro e che pone la politica agricola in una posizione di avanguardia virtuosa rispetto a tutte le altre politiche.

Dal punto di vista dell'organizzazione e della gestione, la riforma attribuisce maggiore autonomia e maggiori responsabilità agli Stati Membri, non più chiamati solo ad applicare regolamenti scritti a Bruxelles, ma a fare una serie di scelte autonome con le quali dovranno mostrarsi capaci di catturare le specificità nazionali, adattando l'offerta di politiche ai reali bisogni dei territori e dei comparti. Alla fine del 2021, quindi poche settimane fa, si è chiuso l'iter che ha portato alla redazione e all'invio a Bruxelles dei Piani nazionali, compreso quello italiano. Ora si apre il negoziato, che dovrebbe portare alla loro approvazione entro l'estate e alla loro operatività a partire dal primo gennaio 2023.

Una delle decisioni più importanti da prendere è stata quella relativa alla convergenza interna del valore dei titoli PAC. I paesi, come l'Italia, che dopo il 2003 hanno scelto di rimanere ancorati al valore storico dei pagamenti per ettaro,

hanno dovuto decidere con quale intensità proseguire il processo di allineamento del valore dei titoli. Una scelta che mette in gioco il travaso, tra settori, di una fetta importante delle risorse dedicate ai pagamenti diretti, con il rischio di pregiudicare la tenuta di alcuni comparti. Per questo motivo, come organizzazione, abbiamo sin dall'inizio sostenuto l'ipotesi di un processo graduale di convergenza e, dunque, riteniamo che sia stata giusta la decisione dell'Italia di attestarsi sul livello minimo di convergenza previsto dalla riforma, anziché approdare immediatamente a un pagamento ad ettaro uguale per tutti gli agricoltori. Allo stesso modo, pensiamo che la scelta di concentrare l'attenzione su alcuni grandi bisogni dell'agricoltura per quanto riguarda gli eco-schemi sia da supportare e magari da stressare ulteriormente nel prossimo futuro.

Accogliamo con favore anche lo sforzo finanziario proposto per favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura e auspichiamo che questo possa essere accompagnato da criteri di selettività e premialità tali da favorire i giovani agricoltori anche nell'ambito delle altre misure e in particolare per quelle dedicate agli investimenti in strutture e percorsi di innovazione. Parallelamente, abbiamo sostenuto la necessità di attivare il massimale per i pagamenti accoppiati, dando continuità al vecchio impianto e calibrandolo anche in funzione degli impatti del processo di convergenza e siamo soddisfatti che la scelta nazionale sia andata in questa direzione.

Infine, abbiamo sostenuto anche la decisione di irrobustire il sistema di gestione dei rischi, che si arricchirà di una copertura di base contro gli eventi catastrofici a garanzia di tutti gli agricoltori. Molte altre scelte devono ancora essere tarate con la lente del decisore regionale e auspichiamo che queste vengano fatte rispondendo a esigenze trasversali del sistema agroalimentare nel suo insieme, valorizzando, come ci suggerisce il particolare momento storico che sta vivendo la nostra agricoltura, sia il ruolo delle filiere, sia le regole contrattuali finalizzate a equilibrare il potere di mercato dei diversi attori e a mitigare i rischi delle imprese coinvolte.

Tutte queste scelte, comprese quelle importantissime relative ai piani settoriali, sono contenute in un articolato Piano nazionale, che ha richiesto la scrittura di più di 1.400 pagine. Davvero troppe, per chi deve quotidianamente saldare sostenibilità economica e ambientale e gareggiare in un'arena competitiva non sempre pronta a riconoscere il differenziale tra gli standard europei e quelli di altre aree del mondo. Anche per questo motivo, con questo lavoro abbiamo voluto mettere a disposizione degli agricoltori, ma anche degli studiosi e dei professionisti di questo mondo, una guida per orientarsi all'interno della recente riforma della PAC, che sarà attuata a partire dal primo gennaio 2023.

Vincenzo Gesmundo
Segretario Generale Coldiretti

Ettore Prandini
Presidente Coldiretti

CAPITOLO 1

IL QUADRO GIURIDICO-FINANZIARIO

Le riforme di tutte le politiche dell'Unione europea, prima tra tutte la politica agricola comune (PAC), segue di pari passo la definizione del bilancio pluriennale dell'UE, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale (QFP), da cui esse sono dipendenti. Il QFP definisce gli importi massimi annuali di spesa (i cosiddetti "massimali") disponibili per i diversi settori ("rubriche") per un periodo di almeno cinque anni.

L'attuale QFP, come i precedenti, copre un periodo di sette anni, dal 2021 al 2027. Esso è stato proposto dalla Commissione europea il 2 maggio 2018 per fare fronte alle nuove sfide in campo economico, ambientale e dell'innovazione, e per gestire il bilancio UE a 27 Stati membri dopo la *Brexit*. Il 1° giugno dello stesso anno, sono state presentate anche le proposte settoriali per 37 programmi di finanziamento dell'UE, tra le quali la nuova PAC. Per quest'ultima, è stato proposto il *New Delivery Model*, cioè un nuovo modello di attuazione, con una nuova architettura giuridica, nuovi strumenti e tipi di intervento (pagamenti diretti, sviluppo rurale e misure di mercato).

Le nuove proposte hanno dato avvio alla procedura legislativa ordinaria di adozione tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE¹, un processo negoziale che ha avuto diversi intoppi, a causa dei ritardi accumulati con le elezioni di maggio 2019, del conseguente insediamento del nuovo Parlamento europeo e della nuova Commissione europea il 1° dicembre 2019. A ciò si è aggiunta l'emergenza coronavirus e il lungo dibattito sul QFP 2021-2027.

Per gestire la transizione tra la PAC 2014-2020 e quella del periodo successivo, nel 2020 Consiglio e Parlamento europeo hanno concordato un periodo di transizione di due anni, prorogando l'applicazione delle vecchie regole fino al 31 dicembre 2022, in modo da completare il negoziato sulla nuova PAC che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

1.1 Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Il Consiglio europeo, pur non esercitando funzioni legislative, ha avuto un ruolo centrale nella predisposizione dello schema di negoziato per l'accordo politico tra i Capi di Stato o di Governo, definendo le priorità e gli orientamenti politici generali del QFP 2021-2027. Sin dall'inizio del negoziato, in un contesto segnato dalla necessità di colmare il vuoto di bilancio conseguente alla *Brexit*, sono emerse divergenze tra gli Stati membri sulla proposta della Commissione volta a potenziare i finanziamenti per le nuove priorità (ricerca e innovazione, economia digitale, gestione delle frontiere, sicurezza e difesa), ridimensionando le risorse alle politiche tradizionali, cioè la PAC e la politica di Coesione.

Nel dicembre 2019, la nuova Commissione appena insediata ha presentato la sua Comunicazione sul *Green deal*, un nuovo percorso per una maggior ambizione ambientale dell'UE. A inizio 2020, in risposta alla pandemia da Covid-19, la Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo a presentare proposte su un QFP rinforzato e su un Piano per la ripresa economica. In risposta a questa richiesta, la Commissione ha presentato delle Comunicazioni che sono state trasformate in proposte legislative dopo l'accordo al Consiglio europeo del 21 luglio 2020.

1 Consiglio dell'Unione europea (in breve Consiglio) organo legislativo dell'UE

Tale accordo, raggiunto dopo quattro giorni di negoziati ininterrotti, ha dato via libera al nuovo QFP 2021-2027 e ad un Piano di ripresa per complessivi di 1.824,3 miliardi di euro così suddivisi tra le due componenti:

- QFP 2021-2027, con una dotazione complessiva di 1.074,3 miliardi di euro, destinato a finanziare le politiche dell'UE per il periodo 2021-2027;
- *Strumento europeo per la ripresa*, definito *Next Generation Eu* (NGEU), con una dotazione di 750 miliardi di euro, ripartito in prestiti e sovvenzioni, per fare fronte ai danni Covid-19 e alle priorità verdi UE.

In ossequio alla procedura di approvazione, tramutato l'accordo in proposta legislativa, il Consiglio ha adottato il Regolamento che fissa il QFP, previa approvazione del Parlamento europeo (con potere di veto). Quest'ultimo ha svolto un ruolo attivo per ottenere un maggior contributo da parte degli Stati membri al bilancio UE e mantenere così le dotazioni per la PAC e la Politica di coesione ai livelli del 2014-2020, in termini reali. Tale ruolo si è concretizzato nella posizione assunta dalla neoeletta Assemblea Plenaria nel 2019², che ha confermato la risoluzione della precedente legislatura adottata nel 2018³.

Dopo il via libera del Parlamento europeo, i regolamenti sul QFP⁴ e sul NGEU⁵ sono stati adottati all'unanimità dal Consiglio e successivamente pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel mese di dicembre 2020. Contemporaneamente, i Colegislatori hanno adottato, tramite procedura legislativa ordinaria, il Regolamento sul regime generale di condizionalità⁶, che vincola l'erogazione dei fondi dell'UE al rispetto dello Stato di diritto all'interno di ogni paese beneficiario. L'iter di approvazione del Regolamento ha dovuto fare i conti con il veto inizialmente posto da Polonia e Ungheria che avevano minacciato di bloccare l'adozione di tutto il pacchetto finanziario.

La decisione sulle nuove risorse proprie⁷ (che consente di finanziare il bilancio pluriennale con nuove risorse da parte degli Stati membri) ha richiesto una delibera unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, perché la sua entrata in vigore è condizionata alla ratifica di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'accordo finale ha portato a un aumento delle risorse finanziarie destinate alla PAC (+6%) rispetto alla proposta iniziale della Commissione sul QFP del maggio 2018, ma si registra comunque una riduzione del 10,2%, in termini reali (prezzi costanti 2018), rispetto al QFP 2014-2020. Tuttavia, a prezzi correnti, il nuovo QFP mantiene pressoché invariato l'importo complessivo PAC rispetto al livello precedente; con un leggero aumento (+3%) grazie alle risorse aggiuntive di NGEU per 8,2 miliardi a favore dello sviluppo rurale.

In termini di impegni a prezzi costanti 2018, la dotazione PAC per tutto il periodo 2021-2027 è di 336.444 milioni di euro, di cui 258.594 milioni destinati al primo pilastro e 77.850 milioni al secondo. Nel primo pilastro, la dotazione per i pagamenti diretti è di 239.916 milioni di euro e per i mercati agricoli è di 18.678 milioni di euro.

La dotazione complessiva PAC per l'Italia, a prezzi correnti, pur in aumento del 6,2% rispetto alla proposta iniziale della Commissione, complessivamente ha comportato una riduzione del 3,5% rispetto al periodo precedente (2014-2020). Tale riduzione, in particolare, ha interessato il primo pilastro per il 5,6% (5,9% per i pagamenti diretti e 2,4% per le spese di mercato), mentre nel secondo pilastro ha prodotto un aumento del 2,2% grazie alle risorse aggiuntive NGEU per un importo di 910,6 milioni di euro. Tali risorse aggiuntive saranno poi assegnate per essere utilizzate nei due anni del periodo transitorio 2021 (269,4 milioni di euro) e 2022 (641,2 milioni di euro).

La quota della spesa PAC da destinare alle misure e alle azioni per l'ambiente e il clima è stata fissata al 40%.

2 Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, 10 ottobre 2019, P9_TA(2019)0032.

3 Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, 14 novembre 2018, P8_TA(2018)0449

4 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il QFP per il periodo 2021-2027

5 Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento per la ripresa dell'economia

6 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sul regime di condizionalità

7 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

1.2 L'architettura giuridica della PAC

Nel quadro legislativo del nuovo QFP, i Colegislatori hanno proseguito il negoziato sulla PAC che si è concluso con l'accordo politico provvisorio di fine giugno 2021. I tre testi legislativi che ne sono scaturiti, dopo essere stati formalmente approvati, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il 6 dicembre 2021, a coronamento di lungo un processo negoziale durato più di tre anni.

L'architettura giuridica della nuova PAC è strutturata in tre regolamenti:

1. Regolamento sui piani strategici PAC;
2. Regolamento orizzontale (finanziamento, gestione e monitoraggio);
3. Regolamento che modifica il regolamento recante Organizzazione comune dei mercati (OCM) e i regimi di qualità dei prodotti.

Di seguito se ne riportano sinteticamente l'impianto e gli aspetti più importanti, rinviando ai capitoli successivi per gli approfondimenti e per le modalità di attuazione proposte dall'Italia.

1.3 Il Regolamento sui piani strategici

Il Regolamento sui piani strategici⁸ riunisce in un'unica cornice legislativa tre precedenti atti normativi:

- il Regolamento sui pagamenti diretti (Regolamento 1307/2013);
- gli interventi settoriali dell'OCM (Regolamento 1308/2013);
- il Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Regolamento 1305/2013).

Tra le novità introdotte, il nuovo regolamento aggiorna le seguenti definizioni:

- **Attività agricola:** definita tale per la fornitura di beni pubblici e privati come la coltivazione e la produzione di prodotti agricoli e l'allevamento di animali, elencati nell'allegato I del TFUE (eccetto i prodotti della pesca), compresi la paludicoltura e il bosco ceduo a rotazione rapida; e che include il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi particolari;
- **Superficie agricola:** include le definizioni di "seminativo" (terreno utilizzato per coltivazioni o a riposo), di "colture permanenti" (fuori avvicendamento e che occupano il terreno per almeno cinque anni) e di "prato permanente" (terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio e non in rotazione per cinque o più anni) determinate dagli Stati membri in base alle loro condizioni locali;
- **Ettaro ammissibile:** qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola nell'anno in cui viene richiesto il sostegno, o ogni due anni se giustificato per ragioni ambientali, di biodiversità e climatiche; superficie dell'azienda (anche non agricola) che rappresenta elementi del paesaggio, adibita alla tutela dell'ambiente o che sia oggetto di imboschimento nello SR, comprese le superfici imboschite dei regimi nazionali conformi, o le superfici per impegni di ritiro dalla produzione. Sono ammissibili anche superfici coltivate a canapa con seme di varietà registrate con tenore in tetraidrocannabinolo massimo dello 0,3%;
- **Agricoltore attivo:** si conferma l'erogazione del sostegno della PAC ai beneficiari individuati come "agricoltori attivi", che gli Stati membri devono obbligatoriamente definire con criteri volti a dimostrare un livello minimo di attività agricola: il controllo del reddito, gli input del lavoro nell'azienda agricola, l'oggetto sociale e/o la inclusione in registri

⁸ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

nazionali o regionali, compreso un elenco negativo per le categorie di soggetti/entità da non considerare “attivi”. Possono inoltre essere considerati “attivi” gli agricoltori che, per l’anno precedente, hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo, con un limite massimo di 5.000 euro;

- **Giovane agricoltore:** definito sulla base di un’età massima compresa tra 35 e 40 anni, condizioni e requisiti di capo azienda, formazione o competenze specifiche. Gli Stati membri devono dedicare almeno il 3% dei loro pagamenti diretti previsti nel primo e/o nel secondo pilastro per perseguire l’obiettivo specifico di “*attirare e sostenere i giovani agricoltori e nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali*”;
- **Nuovo agricoltore:** definito in modo tale per distinguerlo dal giovane agricoltore, che sia per la prima volta a “capo dell’azienda”, oltre a possedere una formazione e competenze adeguate.

L’architettura della nuova PAC si basa su un modello in cui l’UE stabilisce obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri sono responsabili del modo con cui raggiungere gli obiettivi e i target finali, con l’elaborazione di un piano strategico nazionale (PSN).

La nuova PAC dovrà contribuire alla maggior ambizione ambientale dell’UE, attraverso un’ampia gamma di interventi mirati a esigenze specifiche e risultati tangibili, in modo particolare al Green Deal. Pertanto, ogni Stato membro dovrà dimostrare di perseguire tale contributo con l’utilizzo degli strumenti disponibili del nuovo quadro normativo che dovrà essere adeguato agli elementi pertinenti stabiliti dalla futura legislazione sul clima e sull’ambiente.

Al tal fine, gli Stati membri dovranno implementare il seguente quadro normativo previsto dalla nuova architettura ambientale della PAC:

- **condizionalità rafforzata:** il nuovo sistema di condizionalità subordina l’ottenimento completo del sostegno al rispetto di una serie di norme che comprendono un elenco di requisiti di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), inclusi criteri previsti per l’attuale greening;
- **regimi ecologici:** almeno il 25% della dotazione per i pagamenti diretti va riservata agli eco-schemi, per incentivare pratiche agricole a favore del clima e dell’ambiente e migliorare il benessere degli animali;
- **sviluppo rurale:** almeno il 35% della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sarà destinato a misure a sostegno del clima, della biodiversità, dell’ambiente e del benessere degli animali;
- **programmi operativi:** nel settore ortofrutticolo, i programmi operativi destineranno almeno il 15% della loro spesa all’ambiente (rispetto all’attuale 10%);
- **clima e biodiversità:** complessivamente, il 40% del bilancio della PAC dovrà essere destinato a spese a favore di clima e ambiente, e il 10% agli obiettivi di biodiversità entro fine periodo 2021-2027.

1.3.1 La condizionalità rafforzata

Tutti i pagamenti diretti e i pagamenti annuali per impegni agro-climatici-ambientali e vincoli naturali e svantaggi territoriali specifici previsti dallo SR sono subordinati a un nuovo sistema di condizionalità rafforzata. Questo contempla i criteri di gestione obbligatori (CGO) stabiliti da un elenco di atti giuridici vigenti nell’UE e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (9 BCAA, due in più rispetto alla precedente normativa), che includono anche i criteri previsti per il greening, per affrontare le sfide in materia di clima, protezione e gestione delle acque, qualità del suolo e biodiversità. Il mancato rispetto delle norme di condizionalità implica un sistema di sanzioni amministrative efficace e proporzionato alla non conformità, che va incluso nel PSN.

1.3.2 La condizionalità sociale

I Colegislatori e la Commissione, al fine di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile, hanno stabilito un nuovo sistema volto a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, delle norme occupazionali e sociali. Il

meccanismo, che sarà applicato in tutti gli Stati membri al più tardi dal 2025, condiziona la concessione dei pagamenti della PAC previsti per i tipi di intervento soggetti alla condizionalità rafforzata al rispetto di norme relative alle condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli, inclusa la salute e la sicurezza sul lavoro. Spetterà alle autorità nazionali effettuare controlli e trasferire l'elenco delle infrazioni riscontrate agli Organismi pagatori perché impongano sanzioni efficaci e dissuasive, proporzionate alla gravità degli atti. I servizi di consulenza aziendale potranno essere utilizzati per migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle aziende agricole.

1.3.3 La consulenza aziendale

I servizi di consulenza aziendale assumeranno un ruolo sempre più importante nel favorire l'integrazione tra gestione aziendale e territoriale, sostenendo la transizione ecologica e tecnologica delle aziende agricole europee. La consulenza dovrà coprire almeno tutti i requisiti obbligatori (come la condizionalità), le condizioni degli interventi e degli impegni di gestione stabiliti nel PSN, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali. Inoltre, i servizi di consulenza dovranno essere volti a garantire il rispetto dei requisiti definiti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque e quella sull'uso sostenibile dei pesticidi, le pratiche agricole che impediscono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, la gestione del rischio, il sostegno all'innovazione (tramite i gruppi EIP-AGRI) lo sviluppo delle tecnologie digitali in agricoltura e zone rurali, le condizioni e i diritti dei lavoratori come anche i requisiti minimi in materia di sicurezza e sostegno sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi di consulenza, i saranno integrati nei sistemi di conoscenza e innovazione in agricoltura (*Agricultural knowledge and innovation systems - AKIS*), coinvolgendo ricercatori, organizzazioni degli agricoltori e altre parti interessate.

1.4 Pagamenti diretti: tipi di intervento

La nuova PAC conferma un'impostazione a "pacchetto", con diversi pagamenti erogati a certe condizioni:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
- sostegno accoppiato al reddito.

1.4.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il sostegno di base prevede la concessione di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile a favore degli agricoltori attivi, mantenendo il sistema dei diritti all'aiuto (titoli) oppure sotto forma di un importo uniforme per ettaro. La nuova PAC offre la possibilità di superare il regime dei titoli basati sugli aiuti storici (differenziati), per passare ad un pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile che può essere diverso per gruppi di territori caratterizzati da condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe. La permanenza del sistema dei titoli comporta la loro attivazione da parte degli agricoltori che devono dichiarare gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo tra agricoltori attivi, eccetto in caso di trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata.

- **Capping - Limite massimo e degressività.** Gli Stati membri possono limitare o ridurre l'importo complessivo del pagamento di base erogato a un singolo beneficiario al di sopra di un dato limite. Il risparmio risultante va destinato, in via prioritaria, al sostegno redistributivo complementare, oppure va trasferito al secondo pilastro a favore di misure agro-ambientali. Il limite massimo può essere fissato a 100.000 euro, con la possibilità di applicare riduzioni degressive, fino all'85% dell'importo, a partire da 60.000 euro. Allo scopo di evitare effetti negativi sull'occupazione, l'applicazione del *capping* è mitigata dalla possibilità di detrarre dall'importo complessivo del sostegno di base tutti i costi del lavoro dichiarati dall'agricoltore per la sua attività (salari e stipendi), comprese le imposte e i contributi

connessi, incluso il costo della manodopera familiare. Per semplificare l'applicazione, i costi del lavoro possono essere calcolati utilizzando importi unitari standard delle retribuzioni salariali determinati dallo Stato membro;

- **Soglia minima.** Gli Stati membri stabiliscono una soglia minima, in termini di superficie o di importo dei pagamenti da corrispondere, al di sotto della quale non vengono concessi i pagamenti diretti agli agricoltori. Lo scopo è di semplificare la gestione evitando oneri amministrativi superiori all'importo complessivo dello stesso sostegno;
- **Contributo alla gestione del rischio.** Lo stato membro può effettuare un prelievo fino al 3% dei pagamenti diretti per favorire gli agricoltori colpiti da calamità l'accesso agli strumenti di gestione del rischio;
- **Convergenza interna titoli.** Gli Stati membri, a decorrere dal 2023, devono continuare il processo di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto in modo che, al più tardi entro il 2026, tutti gli agricoltori possano raggiungere un valore minimo dei titoli pari all'85% del valore medio nazionale. Inoltre, ciascuno Stato membro, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei titoli. Nel processo di convergenza può essere stabilito un limite massimo di riduzione del valore dei titoli non inferiore al 30%, che deve essere applicato dopo aver raggiunto il valore minimo all'85%;
- **Pagamenti per i piccoli agricoltori.** Gli Stati membri possono definire un regime per i piccoli agricoltori con la concessione di un pagamento forfettario o diversi importi per ettaro per diverse soglie di superficie. Il pagamento annuo per gli agricoltori che aderiscono volontariamente a tale regime non può superare i 1.250 euro.

1.4.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Il regolamento rende obbligatorio riservare almeno il 10% della dotazione dei pagamenti diretti (inclusi i proventi del *capping*) a una redistribuzione del sostegno a favore delle aziende di piccole e medie dimensioni, attraverso un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile. L'importo di tale sostegno può essere stabilito per fasce di ettari o per un numero massimo di ettari, nonché differenziato a livello regionale per gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche simili, comprese le diverse forme tradizionali di agricoltura.

Se per tale adempimento lo Stato membro ha utilizzato altri strumenti può essere esentato dall'obbligo del sostegno redistributivo.

1.4.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Gli Stati membri possono istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, beneficiari del diritto a un aiuto nell'ambito del sostegno di base, concedendo un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o un pagamento forfettario. Il sostegno è concesso per massimo cinque anni, a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di pagamento, e può essere limitato fino a un numero massimo di ettari per azienda. Nel caso di una persona giuridica, o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche, il giovane agricoltore deve avere uno status giuridico di responsabile dell'azienda.

1.4.4 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)

La novità più importante della PAC è rappresentata dal sostegno per i regimi ecologici che gli Stati membri devono obbligatoriamente offrire agli agricoltori in modo che questi possano volontariamente assumere impegni più ambiziosi in materia di ambiente, clima e benessere degli animali. Gli Stati membri devono dedicare agli eco-schemi almeno il 25% della loro dotazione pagamenti diretti, con possibile riduzione al 20% in un "periodo di apprendimento" di due anni (2023 e 2024), destinando la differenza (5%) ai pagamenti diretti disaccoppiati per l'impossibile utilizzo nei regimi ecologici. Sempre per i primi 2 anni è anche concesso un "periodo di grazia" per il mancato rispetto della soglia minima del 20%, con l'obbligo di riportare gli importi non utilizzati nei restanti anni del PSN in aumento della dotazione minima dei regimi ecologici, o della dotazione minima per interventi agro-ambiente-clima dello SR.

Le pratiche agricole incentivate dagli eco-schemi saranno definite in base a esigenze e priorità individuate a livello nazionale/regionale, il cui livello di ambizione deve essere oltre i requisiti base stabiliti dalla condizionalità e diversi dagli

impegni agroambientali previsti nello SR. Il relativo pagamento è concesso all'agricoltore per tutti gli ettari ammissibili, con la possibilità di pagamenti per unità di bestiame adulto (UBA) nel caso del benessere degli animali (es. resistenza antimicrobica). Tuttavia, i pagamenti per UBA possono essere concessi solo in forma "compensativa" in linea con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), cioè non devono favorire un aumento della produzione.

1.4.5 Sostegno accoppiato al reddito

Lo Stato membro può concedere un sostegno accoppiato per affrontare difficoltà in settori e produzioni che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento per ettaro ammissibile utilizzando fino al 13% della dotazione pagamenti diretti, con possibile aumento fino al 2% per le colture proteiche, senza comprovare le difficoltà in tale settore di produzione. Possono beneficiare del sostegno i seguenti settori/prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, noci, fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva e olive da tavola bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. Per la concessione nei settori delle carni bovine, ovine e caprine devono essere rispettati l'identificazione e la registrazione degli animali.

1.5 Interventi settoriali - Tipi di intervento

Nei loro PSN, gli Stati membri devono/possono includere i seguenti interventi:

- settore ortofrutticolo (obbligatorio);
- settore dei prodotti dell'apicoltura (obbligatorio);
- settore vitivinicolo (obbligatorio per alcuni Stati membri);
- settore del luppolo (facoltativo);
- settore dell'olio d'oliva e olive da tavola (facoltativo);
- altri settori (facoltativi): cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo (in caso non si applichi l'intervento precedente), olio d'oliva e olive da tavola, lino e canapa, banane, piante ornamentali e fiori, carni bovine, suine, ovi-caprine, pollame, uova, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta e i settori dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento che, tra gli altri, include anche le patate fresche e surgelate.

L'aiuto finanziario dell'UE è concesso con specifiche dotazioni finanziarie nazionali o con importi limitati da massimali in relazione alla specificità dell'intervento e per facilitare la programmazione degli interventi diversi dal settore ortofrutticolo in cui non sono applicati limiti finanziari, in linea con l'approccio attuale. L'aiuto finanziario dell'UE a favore dei tipi di interventi in altri settori può essere concesso dallo Stato membro utilizzando fino al 3% della dotazione per pagamenti diretti per garantire la neutralità in termini di bilancio.

I programmi operativi per gli interventi settoriali possono definire azioni per il miglioramento delle condizioni di impiego, degli obblighi dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza in conformità di specifiche direttive.

1.5.1 Settore ortofrutticolo

Gli obiettivi e gli interventi nel settore ortofrutticolo sono attuati attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori (OP) o associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) riconosciute, che hanno una durata minima di tre anni e massima di sette. Almeno il 15% degli interventi previsti nei programmi operativi deve essere a favore di ambiente e clima, con azioni a garanzia delle condizioni di lavoro. L'assistenza finanziaria dell'UE è concessa per l'importo dei contributi dei membri versati per il fondo di esercizio, fino al 50% della spesa sostenuta e nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP;
- b) 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna AOP;
- c) 5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP o AOP transnazionale.

Il limite del 50% della spesa è portato all'80% per spese legate all'obiettivo "ricerca e metodi di produzione sostenibili", e al 100% per ritiri dal mercato di ortofruttili per distribuzione gratuita di beneficenza, istituti penitenziari, scuole e ospedali pubblici.

1.5.2 Settore dell'apicoltura

Gli Stati membri stabiliscono uno o più tipi di intervento a favore del settore dell'apicoltura perseguendo obiettivi specifici e stabilendone il relativo finanziamento. L'aiuto finanziario totale (risorse UE e Stato membro) non può superare le spese sostenute dal beneficiario. A tal scopo, gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio. L'importo dell'aiuto finanziario UE per l'Italia è pari a 5,17 milioni di euro.

1.5.3 Settore vitivinicolo

Il sostegno finanziario dell'UE viene concesso dagli Stati membri (produttori di vino) al settore vitivinicolo perseguendo uno o più dei diversi obiettivi prestabiliti a livello UE con i seguenti tipi di intervento:

- a) azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (riconversioni varietali, riallocazione, reimpianto per ragioni sanitarie, miglioramento tecniche di gestione);
- b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli;
- c) vendemmia verde azzerare la resa (totale distruzione o eliminazione grappoli);
- d) assicurazione del raccolto perdite di reddito causa avversità atmosferiche, danni animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;
- e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, in particolare per contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro;
- g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- h) azioni di informazione consumo responsabile di vino e di promozione per le IG;
- i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali per il turismo;
- j) azioni di organizzazioni interprofessionali per migliorare la conoscenza dei mercati;
- k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi (diverse azioni);
- l) aiuti a copertura delle spese amministrative fondi di mutualizzazione;
- m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la sostenibilità.

Gli Stati membri garantiscono che almeno il 5 % della spesa sia destinato a protezione dell'ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità della produzione, riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo, risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo. L'importo dell'aiuto finanziario UE per l'Italia è pari a 323,883 milioni di euro (allegato VII).

1.5.4 Settore olio d'oliva e olive da tavola

L'Italia (come la Grecia e la Francia) può perseguire nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola uno o più obiettivi stabiliti a livello UE, attraverso i seguenti tipi di intervento, mediante programmi operativi approvati di OP o di AOP riconosciute:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni;
- b) servizi di consulenza e assistenza tecnica;
- c) formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;
- d) produzione biologica o integrata;
- e) azioni per aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e stoccaggio prodotti;
- f) promozione, comunicazione e commercializzazione;
- g) attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
- h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione;
- i) azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e a adattarsi ai medesimi.

L'aiuto finanziario dell'UE per ogni OP o AOP prevede le seguenti aliquote annuali sul valore della produzione commercializzata: 30% nel 2023 e 2024, 15% nel 2025 e 2026 e 10% a partire dal 2027. I nuovi limiti apportano un miglioramento rispetto al 5% attuale.

L'importo dell'aiuto finanziario UE per l'Italia è pari a 34,590 milioni di euro.

Lo Stato membro ha anche la possibilità di trasferire tali risorse finanziarie alla dotazione dei pagamenti diretti; la decisione non può essere oggetto di riesame per cui, in seguito a tale trasferimento, le risorse non saranno più disponibili per il settore olio d'oliva e olive da tavola.

1.5.5 Tipi di intervento in altri settori

Gli Stati membri possono decidere di attuare tipi di intervento per altri prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (tra cui le patate fresche e congelate) specificando, per ciascun settore scelto, l'elenco dei prodotti che vi rientrano. Il sostegno può avvenire mediante programmi operativi redatti da OP e loro AOP riconosciute o da cooperative, nonché altre forme di cooperazione tra produttori classificate come gruppi di produttori dall'autorità competente dello Stato membro.

Lo Stato membro può disporre risorse finanziarie da dedicare agli interventi in altri settori fino al 3% della propria dotazione per i pagamenti diretti; aumentabile fino al 5% sottraendo tale incremento dalle risorse per il sostegno accoppiato.

1.6 Sviluppo rurale: tipi di intervento

In linea con quanto disposto dal *New delivery model*, lo Sviluppo Rurale (SR) sarà parte del PSN includendo anche programmi stabiliti a livello regionale, in coerenza con gli elementi del PSN stabiliti a livello nazionale.

La nuova programmazione prevede otto tipi di intervento:

1. impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
2. vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
3. svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
4. investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
5. insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali;
6. strumenti per la gestione del rischio;
7. cooperazione;
8. scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione.

1.6.1 Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici. Il loro importo sarà stabilito in base

ai costi aggiuntivi e al mancato guadagno per l'assunzione di impegni che vanno oltre le norme e i requisiti della condizionalità e sono diversi dagli eco-schemi. In tale categoria rientra il sostegno a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento. In considerazione degli obiettivi che devono essere conseguiti, gli impegni possono avere durata annuale o pluriennale, per un periodo di cinque o sette anni o anche superiore in casi debitamente giustificati.

1.6.2 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (ZVN)

Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ZVN) causati dalle condizioni naturali, gli Stati membri possono fornire un sostegno attraverso la concessione di pagamenti agli agricoltori attivi la cui superficie aziendale è ubicata nelle ZVN, comprese le zone montane e insulari. I pagamenti sono concessi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici. I criteri utilizzati per la delimitazione di tali zone rimangono invariati.

1.6.3 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Nelle zone soggette a svantaggi specifici derivanti dalla normativa vigente, gli Stati membri possono concedere un pagamento annuale a superficie volto a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno. Il pagamento può essere concesso agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni, nonché ad altri gestori di territori in una o più delle zone seguenti: zone agricole e forestali Natura 2000, altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola derivanti dall'applicazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Ad esse possono aggiungersi zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici per far fronte agli svantaggi derivanti dalla direttiva quadro in materia di acque con l'applicazione di requisiti oltre quelli obbligatori.

1.6.4 Investimenti

Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, in azienda e al di fuori della stessa, per infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, l'acquisto di diritti all'aiuto, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario.

Il sostegno può inoltre coprire investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. Sono ammesse spese per l'acquisto di animali, piante annuali e spese di impianto per il ripristino del potenziale agricolo o forestale in seguito a disastro o catastrofe, per proteggere gli animali contro i grandi predatori e per preservare le razze in via di estinzione. Gli investimenti per l'acquisto dei terreni sono ammissibili limitatamente al 10% della spesa totale, fatta eccezione per i terreni destinati alla conservazione dell'ambiente e preservazione del carbonio o per i terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari.

1.6.5 Investimenti nell'irrigazione

Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'irrigazione di superfici irrigue nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le precedenti condizioni, notificando alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico in cui si intende realizzare l'investimento, con i dati del consumo dell'acqua. Il sostegno può essere concesso per il miglioramento dell'impianto di irrigazione esistente o per un unico elemento, previa valutazione del potenziale risparmio idrico e del conseguimento di buono stato di tali corpi idrici, ai sensi della direttiva quadro in materia di acque⁹.

⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

1.6.6 Insediamento giovani agricoltori, nuovi agricoltori e avvio nuove imprese rurali

Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori, anche per l'avvio di nuove imprese rurali come l'insediamento di nuovi agricoltori (non giovani) o la diversificazione in attività non agricole. Il sostegno può essere concesso sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una loro combinazione, fino a un massimo di 100.000 euro.

1.6.7 Strumenti di gestione del rischio

Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori attivi per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, anche per la stabilizzazione del reddito, quali i contributi finanziari per i premi assicurativi, fondi di mutualizzazione e altri strumenti ammissibili, che possono essere affiancati da strumenti finanziari. Il sostegno potrà essere concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o dei redditi medi annui dell'agricoltore calcolata nei tre anni precedenti, o calcolata su una media triennale nei cinque anni precedenti, escludendo i due anni di reddito estremi. Il sostegno per il rischio settoriale può essere attivato attraverso il calcolo delle perdite a livello di azienda, o anche a livello di settore (novità), e non può essere superiore al 70% dei costi ammissibili.

I Colegislatori hanno anche convenuto sulla possibilità per lo Stato membro di utilizzare fino al 3% dei pagamenti diretti a sostegno del contributo degli agricoltori per uno strumento di gestione del rischio nella costituzione di fondi di mutualizzazione. In tal caso, non si applica il limite al sostegno del 70% riferito ai costi ammissibili.

1.6.8 Cooperazione

Gli Stati membri possono concedere sostegno per promuovere nuove forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC. Il sostegno può essere concesso per la copertura dei costi nell'ambito di progetti del Partenariato Europeo per l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (PEI-AGRI), l'iniziativa LEADER, i regimi di qualità, i gruppi di produttori, OP, Organizzazioni Interprofessionali (OI), i piccoli comuni intelligenti filiera corta e mercati locali. Nella successione delle aziende agricole con ricambio generazionale, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile. Per l'iniziativa LEADER il finanziamento minimo è al 5 % del FEASR.

1.6.9 Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

Per gli interventi volti promuovere lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, l'innovazione, la formazione e i servizi di consulenza per promuovere lo sviluppo agricolo, forestale e rurale, gli Stati membri possono concedere un sostegno verificando la coerenza di tali interventi con la descrizione dell'AKIS.

Per i servizi di consulenza può essere concesso un sostegno per la loro costituzione fino ad un massimo di 200.000 euro.

1.6.10 Partecipazione al FEASR – Tassi cofinanziamento UE

Tutti gli interventi dello SR avranno un tasso unico di contribuzione dell'UE (FEASR) che sarà stabilito a livello regionale o nazionale all'interno del PSN, con tasso minimo del 20%. Sono previste alcune deroghe con i seguenti tassi massimi:

- 85% nelle regioni meno sviluppate;
- 80% nelle regioni ultra-periferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
- 60% per le regioni in transizione, il cui PIL pro-capite è compreso tra il 75% e il 100%;
- 43% nelle altre regioni.

Nel caso in cui le aliquote siano inferiori alle precedenti, sono previsti i seguenti i tassi massimi:

- 65% per pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- 80% per il sostegno agli investimenti;
- 100% per i fondi che sono trasferiti dal primo al secondo pilastro per la flessibilità e il *capping*.

L'importo totale della spesa UE per lo SR (incluso il 5% minimo per il LEADER) non deve superare il massimale nazionale del II pilastro stabilito dall'accordo al Consiglio europeo del 21 luglio 2020¹⁰.

1.7 Flessibilità e trasferimento tra pilastri

Come stabilito dal Consiglio europeo, sono confermati i seguenti trasferimenti:

- **dal primo al secondo pilastro:** fino al 25% dalla dotazione per i pagamenti diretti verso la dotazione per lo SR per gli esercizi bilancio 2024-2027, con possibile aumento del 15% a favore di misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile risorse naturali (come acqua, suolo e aria) e protezione biodiversità. Possibile aumento del 2% se destinato all'aiuto all'insediamento per i giovani agricoltori;
- **dal secondo al primo pilastro:** fino al 25% delle risorse FEARS (bilancio 2024-2027) verso la dotazione per i pagamenti diretti nel primo pilastro per gli anni civili dal 2023 al 2026.

1.8 Dotazioni finanziarie minime e tracciabilità della spesa per ambiente e clima

Per gli interventi a favore dell'ambiente e del clima ogni Stato membro deve dedicare:

- **nel primo pilastro (eco-schemi):** il 25% dei pagamenti diretti per ogni anno civile 2023-2027;
- **nel secondo pilastro:** il 35% del FEARS, che include 100% degli impegni in materia gestione ambientale, il 50% per le ZVN, il 100% per svantaggi territoriali specifici e il 100% per investimenti obiettivi specifici ambientali e benessere animali.

La Commissione valuterà il contributo fornito da ciascun Stato membro mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche e differenziate applicate alle seguenti spese:

- 40 % del sostegno di base e del sostegno complementare al reddito;
- 100 % del sostegno per i regimi ecologici;
- 100 % del sostegno agli interventi del FEARS dedicato per le misure ambiente e clima;
- 40 % del sostegno ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

¹⁰ Conclusioni EUCO 10/20 - Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020)

1.9 Regolamento che modifica i regolamenti relativi all'OCM dei prodotti agricoli, ai regimi di qualità e alle misure per le regioni ultraperiferiche

La struttura giuridica della nuova PAC include anche un nuovo regolamento di base che modifica le norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti agricoli (comprese le norme sul vino), i regimi di qualità dell'UE (indicazioni geografiche) e le misure specifiche di sostegno alle regioni remote¹¹. L'obiettivo è far fronte alle nuove sfide del mercato, aggiornare le disposizioni, semplificare le procedure e garantire la coerenza con altri regolamenti sulla futura PAC. Il nuovo regolamento apporta modifiche a cinque regolamenti:

- Regolamento (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) n.251/2014 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Regolamento (UE) n.228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regolamento (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole del Mar Egeo.

1.10 Regolamento che modifica l'OCM

La riforma del Regolamento OCM unica non avviene con una nuova formulazione giuridica, come per gli altri testi base della nuova PAC, ma con una modifica strutturale più sostanziale che riguarda i regimi di aiuto in generale e gli aiuti in settori particolari (ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d'oliva e olive da tavola).

Gli "interventi settoriali", pertanto, sono stati inclusi nei PSN degli Stati membri, come già trattato nel precedente paragrafo 1.3. Nel nuovo testo dell'OCM unica rimangono gli strumenti relativi alla gestione del mercato interno (reti di sicurezza), le norme di commercializzazione e gli scambi con i Paesi Terzi.

1.10.1 La gestione dei mercati e relative disposizioni in materia di intervento, misure eccezionali, gestione delle crisi e trasparenza dei mercati

Le nuove disposizioni sono volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare ampliando le possibilità per le organizzazioni di produttori. Gli operatori che adottano standard ambientali o di benessere degli animali superiori alla legislazione dell'UE, avranno la possibilità di *derogare dalle norme della concorrenza* di mercato.

I termini stabiliti per i periodi di *intervento pubblico* sono stati prorogati di un mese per il frumento tenero, il latte scremato in polvere e il burro. Inoltre, l'intervento è stato esteso tutto l'anno per carni bovine, riso, frumento duro, orzo o mais. Analogamente, l'inclusione dello zucchero è stata affrontata in una dichiarazione comune di tutte e tre le istituzioni, che riconosce le difficoltà incontrate da questo settore e si impegna a valutare le conclusioni di uno studio in corso, che sarà presto pubblicato.

Il regime di aiuti per la *distribuzione nelle scuole* di prodotti agricoli e per migliorare le abitudini alimentari dei bambini concede agli Stati membri la possibilità di scegliere i prodotti da distribuire in base a considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i pro-

¹¹ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

dotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, compresi gli imballaggi sostenibili, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità. Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.

Al fine di migliorare la trasparenza all'interno della filiera agroalimentare e facilitare il monitoraggio dei mercati, la Commissione istituirà *osservatori di mercato* per tutti i settori elencati nel regolamento. Gli osservatori avranno il compito di pubblicare informazioni su scorte, prezzi, costi e margini applicati a tutti i livelli della filiera alimentare, nonché sul livello delle importazioni e delle esportazioni, in particolare il monitoraggio dei contingenti tariffari. Inoltre, dovrebbero prestare attenzione nelle loro relazioni a potenziali minacce di perturbazioni del mercato.

Per reagire alle minacce di *turbative del mercato*, possono essere introdotte misure di *gestione delle crisi* quali regimi temporanei di riduzione volontaria della produzione.

Le norme di *gestione e controllo dell'offerta* sono estese a tutti gli altri prodotti a denominazioni DOP e IGP, una possibilità finora riservata a formaggi, vino e prosciutto. Norme vincolanti per la regolamentazione delle forniture possono essere messe in atto da uno Stato, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale o di un'organizzazione di produttori. Tale domanda deve essere il risultato di un accordo tra almeno due terzi dei produttori del prodotto in esame e, se del caso, almeno due terzi dei trasformatori.

Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera *clausole di ripartizione del valore*, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra loro di eventuali evoluzioni dei prezzi di mercato dei prodotti interessati o altri mercati di materie prime.

Sono previsti controlli per le *norme di commercializzazione*, in particolare per i prodotti che non sono etichettati in conformità del presente regolamento e, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative.

La Commissione può inoltre stabilire *misure eccezionali di sostegno del mercato* per tenere conto delle limitazioni agli scambi intra Unione e agli scambi con i Paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la diffusione di organismi nocivi per le piante.

L'attuale "*riserva per crisi*" sarebbe sostituita da una nuova "*riserva agricola*" istituita nel Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), di un importo minimo di 400 milioni per fornire un sostegno supplementare a misure di sicurezza, gestione del mercato o stabilizzazione in caso di crisi. Le disposizioni relative a tale riserva sono stabilite nel regolamento orizzontale della PAC.

1.10.2 Il regime nel settore vitivinicolo

Nel settore vitivinicolo sono state introdotte diverse modifiche alle norme applicabili per far fronte alle nuove sfide economiche, ambientali e climatiche.

Il sistema di *autorizzazione per gli impianti viticoli* è prorogato al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040.

Gli Stati membri avranno più flessibilità nella definizione della superficie destinata ai *nuovi impianti viticoli*. Con il limite dell'1% della superficie vitata, gli Stati membri hanno la possibilità di determinare la superficie per nuovi impianti con riferimento alla superficie dell'anno precedente o alla superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015. Per la concessione delle autorizzazioni ai richiedenti sono stati aggiunti due nuovi criteri prioritari: superfici a vigneto che contribuiscono alla conservazione dell'ambiente o delle risorse genetiche delle viti; superfici delle aziende viticole di piccole e medie dimensioni.



Il divieto delle sei varietà di vite (*Noah, Otello, Isabell, Jacquez, Clinton e Herbemont*) è mantenuto, ma non si applica all'impianto e al reimpianto per scopi diversi dalla produzione di vino.

Per quanto riguarda l'*etichettatura dei vini e dei vini aromatizzati*, la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta può essere limitata al valore energetico, ma in tal caso le informazioni complete devono essere fornite con mezzi elettronici identificati sull'etichetta. I *vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati* rientrano nella categoria dei prodotti vitivinicoli, ma devono essere chiaramente etichettati come tali. La qualifica di DOP o IGP può essere concessa solo ai vini parzialmente dealcolizzati.

1.10.3 Regime di scambi con i Paesi terzi

L'Unione ha fissato obiettivi ambiziosi per promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni umana, sociale, economica e ambientale, in particolare attraverso il *Green deal* europeo, il piano d'azione per l'economia circolare, la strategia *Farm to Fork*, o nei settori del governo societario sostenibile e della deforestazione. Ciò innescherà cambiamenti fondamentali nei modelli commerciali con impatti rilevanti nei regimi di importazioni nel prossimo decennio.

La questione degli scambi con i Paesi Terzi, con particolare riferimento ai requisiti dei prodotti importati, viene trattata in tre dichiarazioni politiche istituzionali:

- Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione su un impegno proattivo a livello multilaterale riguardo all'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli importati;
- Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli importati;
- Dichiarazione della Commissione sul riesame delle tolleranze all'importazione e dei limiti massimi di residui del *Codex Alimentarius*.

Le tre dichiarazioni assumono una certa rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della comunicazione della Commissione "*Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva*".

Più in generale, nel contesto del modello di crescita più sostenibile definito dal *Green Deal* europeo, l'Unione necessita di una nuova strategia di politica commerciale e la transizione verde deve andare di pari passo con l'equità sociale. Tutto ciò pone sfide crescenti per il sistema di *governance* economica mondiale, con ripercussioni sulle condizioni di parità per le imprese europee che competono sul mercato globale e sul proprio mercato nazionale.

Allo stesso tempo è necessario che le norme rispondano alle realtà economiche attuali, siano in grado di reagire alle distorsioni della concorrenza e garantiscano condizioni di parità. In particolare, l'Unione, con gli accordi commerciali, deve proteggere i produttori agricoli da pratiche sleali al fine di uniformare le norme sociali, del lavoro e il rispetto dei requisiti ambientali per i prodotti importati dai Paesi Terzi.

Il tema relativo alla reciprocità nelle regole del commercio internazionale, in particolare in merito all'applicazione delle norme sanitarie e ambientali europee ai prodotti agricoli importati, rappresenta la priorità del programma di lavoro della Presidenza francese del Consiglio, con l'obiettivo di approvare un documento di conclusioni nel mese di marzo. Il dibattito sulla riforma dell'OMC e sull'attuazione degli accordi di libero scambio sarà affrontato dai ministri europei responsabili del commercio nel giugno 2022. Nello stesso mese la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione sull'applicazione delle norme sanitarie e ambientali europee ai prodotti agricoli importati.

Riguardo alla riforma in atto del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), la Commissione appare molto determinata nel voler perseguire la promozione dello sviluppo sostenibile con le iniziative del *Green Deal* europeo e con il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia. Nel caso in cui un paese beneficiario SPG non rispetti le norme umanitarie internazionali, dei diritti del lavoro, della protezione dell'ambiente, sarà escluso dal relativo regime commerciale preferenziale.

1.11 Regolamento che modifica i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Nel Regolamento che istituisce regimi di qualità per l'identificazione, la protezione di nomi e indicazioni, sono stati inclusi i prodotti agricoli che hanno un maggior valore aggiunto in seguito all'utilizzo di metodi di produzione o di trasformazione o per il loro luogo di produzione o di commercializzazione, o per il loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Sono inoltre previsti nuovi elementi a protezione delle DOP o IG per:

- l'utilizzo di termini generici, in particolare qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto o creare confusione tra prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione;
- qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome per prodotti che siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso di ingrediente;
- contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

CAPITOLO 2

UN NUOVO MODELLO DI PAC ORIENTATO AI RISULTATI

Come illustrato nel capitolo 1, il nuovo pacchetto normativo segna un cambiamento radicale nella modalità di programmazione e attuazione di questa politica da parte degli Stati membri, all'insegna del *New Delivery Model*, il nuovo modello di attuazione che attribuisce agli Stati Membri potere decisionale molto maggiore rispetto al passato nella gestione della PAC. I governi nazionali, infatti, sono chiamati a redigere per la totalità del loro territorio, un proprio PSN per la PAC, recante tutte le disposizioni per gli interventi previsti in entrambi i pilastri finanziati dal FEAGA e dal FEASR per il periodo della nuova PAC che parte dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

La novità non è solo procedurale ma di sostanza, giacché con il *New Delivery Model* l'attenzione non è più rivolta soprattutto al rispetto delle norme e delle competenze, bensì ai risultati e alle performance, valutate attraverso un solido quadro di monitoraggio, costituito da una serie di indicatori volti a determinare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie (Cagliero et al., 2021), e per mezzo di interventi indirizzati al raggiungimento di target finali associati agli obiettivi (Giacardi et al., 2021).

2.1 Obiettivi e indicatori

La principale finalità della PAC, a partire dal Trattato di Roma e per molti decenni a seguire, è stata (ed è tutt'oggi) quella di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e migliorare il reddito degli agricoltori (art. 39 del TFUE). Sia pure in continuità con tale impianto di obiettivi, la PAC è passata attraverso un lungo processo di riforma, per lo più strisciante, ma in qualche passaggio anche radicale, come nel caso della riforma Mc Sharry del 1992 e la successiva riforma Fischer del 2003. In ogni caso, ha mostrato di essere una politica resiliente, capace di adattarsi progressivamente alle mutevoli esigenze economiche, sociali e politiche. Oggi come allora, la nuova PAC ha bisogno di un adattamento per fare fronte alle nuove sfide e priorità dell'Unione, in linea con gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione europea su *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, in particolare in materia di clima, energia e ambiente¹².

2.1.1 Gli obiettivi della PAC 2023-2027

Nel rispetto delle finalità sancite dal Trattato sul Funzionamento dell'UE, la nuova PAC deve fare fronte alle nuove sfide dell'UE perseguendo tre obiettivi generali (Coldiretti, 2020):

- a) promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato, in grado di garantire la sicurezza alimentare con cibo di qualità;
- b) assicurare il sostegno alla protezione dell'ambiente, inclusa la biodiversità e l'azione per il clima;
- c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali .

Il perseguimento dei tre obiettivi generali si articola in nove obiettivi specifici, definiti a livello europeo ma concretamente declinati dagli Stati membri nei propri PSN:

1. sostenere un reddito agricolo sufficiente e stabile al fine di rafforzare la sicurezza alimentare, la diversità e la sostenibilità economica della produzione agricola;
2. migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo

¹² COM (2017) 713 final del 29 novembre 2017.

- termine, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore e garantire una maggiore cooperazione tra gli attori che la compongono;
 4. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
 5. promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come acqua, suolo e aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
 6. contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
 7. attirare e sostenere i giovani agricoltori, attrarre nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
 8. promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere e la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
 9. migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani, nutrienti e prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari, migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

Tali obiettivi sono completati e interconnessi con un obiettivo trasversale di modernizzare il settore agricolo tramite la promozione e la condivisione di conoscenza, innovazione e digitalizzazione in agricoltura e nelle zone rurali.

2.1.2 La misurazione dei risultati: gli indicatori e il monitoraggio

Il perseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC è, dunque, affidato al PSN attraverso interventi mirati, i cui risultati sono soggetti a una valutazione basata su appositi indicatori comuni, nel quadro di un rinnovato sistema di monitoraggio e valutazione, il cosiddetto *Performance Monitoring and Evaluation Framework* (PMEF). In questo sistema, i contenuti del primo e del secondo pilastro della PAC vengono valutati per la prima volta in maniera univoca e integrata, attraverso un set comune di indicatori. La responsabilità del PMEF è condivisa tra Stati membri e Commissione (Cagliari *et al.*, 2021a; Dumitru, 2021).

Nella sostanza, il PMEF consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi inclusi nei PSN nel corso della sua attuazione, attraverso i seguenti indicatori comuni (Bolle *et al.*, 2021):

- a) indicatori di contesto, che definiscono la situazione di partenza (*baseline*) e sono legati alla determinazione degli eventuali effetti o cambiamenti;
- b) indicatori di output, relativi ai prodotti realizzati dagli interventi, che costituiscono la base per la determinazione del cosiddetto "importo unitario" (*unit of amount*);
- c) indicatori di risultato, relativi agli obiettivi specifici e trasversali, utilizzati per la definizione e quantificazione dei target finali e relativi target intermedi (*milestone*);
- d) indicatori di impatto, riferiti agli obiettivi e utilizzati nell'ambito dei PSN.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, vengono stabiliti dei target finali e intermedi che vanno rapportati agli indicatori di output e di risultato in modo da permettere la costruzione di tutta la fase di monitoraggio, rendicontazione e valutazione. In questo spirito, il nuovo regolamento su finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC¹³, volto a monitorare, analizzare, valutare la sua applicazione orientata ai risultati, richiede agli Stati membri una particolare attenzione alla raccolta dei dati che comprovano l'efficacia dell'applicazione degli strumenti a loro disposizione.

Ogni Stato Membro nel proprio PSN descrive gli interventi da attuare e le relative risorse finanziarie ad essi dedicate, limitatamente alle disponibilità assegnate, al fine di affrontare le esigenze, compresi gli aspetti territoriali, e dimostrare come gli interventi contribuiscono agli obiettivi della PAC. L'efficacia dell'attuazione e la valutazione degli interventi

¹³ Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

avverrà per mezzo degli indicatori di risultato, selezionati sulla base delle esigenze nazionali, comprensivi di una giustificazione dei target finali e dei relativi target intermedi pertinenti per l'intero piano strategico della PAC.

Il raggiungimento dell'obiettivo di spesa sarà invece stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche e differenziate sulla base del contributo atteso per il raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

In linea con tale l'approccio, vi sarà una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione in termini di ammissibilità della spesa rispetto agli output comunicati. In caso di mancata corrispondenza sarà applicato un meccanismo di riduzione dei pagamenti. Gli indicatori di output consentiranno, dunque, di misurare l'affidabilità (*Performance Clearance*) attraverso il rendiconto delle spese e dei prodotti, necessario perché la Commissione effettui il rimborso agli Stati Membri dei fondi della PAC. Come mostra la tabella 2.1, gli indicatori di risultato sono centrali nel *New Delivery Model* in quanto consentono di valutare i progressi annuali verso i valori previsti mediante il monitoraggio (*Performance Review*).

Tabella 2.1- Raccordo fra obiettivi e indicatori di risultato

Obiettivo trasversale	Obiettivi specifici (O.S.)	Indicatori di risultato
Ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.	Obiettivo generale 1: promuoverà un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine.	
	O.S. 1 - Sostenere i redditi e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare, la diversità agricola e garantire la sostenibilità economica dell'agricoltura dell'UE	R4 - R5 - R6 - R7
	O.S. 2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, con maggiore attenzione a ricerca, a tecnologia e digitalizzazione	R8 - R9
	O.S. 3 - Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	R10 - R11
	Obiettivo generale 2: Sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi	
	O.S. 4 - Contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	R12 -R13 - R14 -R15 -R16 R17 - R18
	O.S. 5 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	R19 -R20 -R21 -R22 -R23 -R24 -R25-R26 R27-R28
	O.S. 6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	R29 -R30 -R31 -R32 -R33 -R34-R35
	Obiettivo generale 3: rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.	
	R1 - R2 - R3	O.S. 7 - attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali
	O.S. 8 - promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;	R37 -R38 -R39 -R40 -R41 -R42
	O.S. 9 - migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari, migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche	R43 - R44

Fonte: nostra elaborazione su Reg. (UE) 2021/2115 (allegato I)

2.2 Il PSN della PAC

Il *New Delivery Model*, attraverso i PSN, delinea il modo in cui ciascun paese intende conseguire gli obiettivi generali della PAC, nel rispetto delle loro esigenze specifiche. Il Regolamento (UE) n.2021/2115 e il successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2021, contengono tutte le indicazioni per la redazione dei PSN (Titolo V) e stabiliscono che ciascun piano presenti i seguenti aspetti:

- a) la valutazione delle esigenze;
- b) la strategia di intervento;
- c) gli elementi comuni a più interventi;
- d) gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e quelli in taluni settori, gli interventi di SR precisati nella strategia;
- e) i piani dei target finali e i piani finanziari;
- f) il sistema di *governance* e di coordinamento;
- g) gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;
- h) una breve descrizione dell'assetto nazionale e regionale dello Stato membro qualora vi siano delle regionalizzazioni inserite all'interno del PSN.

Nel dettaglio, il PSN stabilisce le condizioni degli interventi e le relative risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici da perseguire, affinché le azioni proposte rispondano alle peculiarità che caratterizzano i contesti regionali, e al contempo alle esigenze degli agricoltori, delle loro comunità rurali e della società nel suo insieme.

Per poter entrare in vigore, il PSN avrà bisogno dell'approvazione preventiva della Commissione europea per garantire che il piano sia coerente con gli obiettivi più generali dell'UE, che preservi la natura comune della politica e non provochi distorsioni del mercato unico, né comporti oneri eccessivi per i beneficiari e le amministrazioni. L'analisi dei PSN verrà effettuata attraverso una valutazione collegiale condotta dalla DG AGRI insieme agli altri servizi pertinenti della Commissione, in particolare DG SANTE (salute e sicurezza alimentare), DG ENV (ambiente), DG CLIMA (clima) e DG REGIO (politica regionale). Inoltre, un gruppo di lavoro inter-servizi gestirà un dialogo informale continuo con gli Stati membri. L'esecutivo europeo formulerà le osservazioni e le raccomandazioni tramite "lettere di osservazione", che riassumeranno la valutazione di tutti i servizi della Commissione e che verranno inviate entro tre mesi dalla presentazione dei PSN (avvenuta da parte dell'Italia il 31 dicembre 2021).

In risposta alle osservazioni ricevute, lo Stato membro fornirà alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, in caso, rivedrà il piano. Il tutto dovrà avvenire entro tre mesi dal ricevimento della lettera di osservazione così che il PSN sia approvato al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione (e quindi, per l'Italia entro e non oltre il 30 giugno 2022).

Successivamente, la Commissione approverà la proposta di PSN con l'adozione di un atto giuridicamente vincolante (decisione di esecuzione) senza il parere del Comitato.

In seguito all'approvazione, gli Stati membri potranno presentare alla Commissione domande di modifica dei loro PSN, una sola volta per anno civile, la cui approvazione avverrà entro tre mesi dalla sua presentazione mediante una decisione di esecuzione. La Commissione europea, nel valutare il contributo fornito dai PSN agli obiettivi in materia di ambiente e clima e agli obiettivi della strategia *Farm to Fork* e dalla strategia dell'UE sulla Biodiversità, prevede una serie di incombenze:

- redigere, entro il 31 dicembre 2023, una relazione di sintesi dei PSN degli Stati membri e un'analisi dello sforzo congiunto e dell'ambizione collettiva per raggiungere gli obiettivi specifici, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione per il 2030;
- elaborare, entro il 2025, una relazione volta a valutare il funzionamento del *New Delivery Model* da parte degli Stati membri e il contributo combinato degli interventi dei PSN al raggiungimento degli impegni ambientali e climatici

dell'Unione, in particolare quelli previsti dal *Green Deal*. Se necessario, la Commissione formulerà raccomandazioni agli Stati membri per garantire il rispetto di tali impegni;

- riesaminare, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII sulla base dell'*acquis* dell'Unione in materia di ambiente e clima e, se del caso, presentare ulteriori proposte legislative per una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e clima.

2.3 Il PSN in Italia: attori coinvolti e scelte di governance

Il *New Delivery Model* completa un lungo processo di progressivo aumento dei margini di flessibilità accordata agli Stati membri nell'applicazione della PAC, passando a una vera e propria responsabilizzazione degli Stati membri: ad essi, infatti, viene richiesto di compiere precise scelte su base nazionale, in coerenza a un'applicazione più forte dei principi di sussidiarietà e proporzionalità delle politiche europee, che affidano le decisioni al livello istituzionale più vicino a quello dei cittadini, in modo da assicurare maggior rispondenza alle loro esigenze.

2.3.1 Il percorso di redazione del PSN e i soggetti coinvolti

In Italia la stesura del PSN ha visto la partecipazione di diversi soggetti, coordinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), supportato a livello operativo dalla Rete Rurale Nazionale (RRN). Innanzitutto, il Mipaaf ha attivato un tavolo tecnico con le Regioni e le province autonome che in Italia, così come in altri paesi organizzati in sistemi regionali, hanno competenze legislative e amministrative in materia agricola e gestiscono l'attuazione e l'implementazione della Politica di SR. Contestualmente, ad aprile 2021, il Mipaaf ha istituito il Tavolo di Partenariato, al fine avviare un confronto aperto con le rappresentanze delle istituzioni competenti, dei settori produttivi coinvolti e della società civile. In termini di composizione, tale tavolo è stato rappresentato sia dal partenariato istituzionale (29 componenti nazionali e 21 componenti regionali) che da quello socio-economico nelle sue diverse declinazioni (rappresentanze economiche, ambientaliste e sindacati, per un totale di 132 persone).

Ripercorrendo l'iter compiuto da tutte le parti verso la presentazione del Piano, possiamo individuare due fasi principali: la prima dedicata ad un'analisi di contesto, funzionale a costituire le fondamenta del piano stesso; e la seconda volta a compiere le scelte nazionali della PAC dei prossimi cinque anni.

L'analisi di contesto, necessaria per ricostruire la situazione di partenza di comparti e territori, e poter così accompagnare le scelte effettuate con solide giustificazioni e dare un ordine di priorità agli obiettivi rinvenuti, è stata elaborata secondo il modello del *Policy brief*. L'utilizzo di questo approccio ha portato alla redazione di dieci documenti (appunto, i *Policy Brief*), uno per ciascuno dei nove obiettivi specifici della PAC ed uno relativo all'obiettivo trasversale, i quali sono stati presentati e discussi in diversi incontri dei tavoli tecnici (Mazzocchi et al., 2021). In concomitanza con questa prima fase, si è anche dato avvio alla consultazione delle parti economiche e sociali e degli *stakeholders* della società civile (Mipaaf, 2021). L'evidenza raccolta dai *Policy brief*, arricchita con l'esperienza programmatica 2014-2020, ha permesso di elaborare le matrici dell'analisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) che, come previsto dal regolamento europeo, deve costituire la base su cui definire la strategia di intervento.

Per garantire continuità con la programmazione precedente, e quindi con gli interventi messi in atto nel periodo 2014-2020, l'analisi SWOT e i *Policy Brief* sono stati poi completati con una sintesi dei fabbisogni individuati dalle Autorità di gestione (AdG) nei PSR 2014-2020. Questa integrazione ha condotto all'individuazione di 50 esigenze. Una volta definite le esigenze, il passaggio successivo è stato quello di individuare le priorità, compito affidato ai diversi tavoli coinvolti: quello politico, quello tecnico delle Regioni e delle Province autonome e quello del partenariato.

Terminata la fase di analisi del territorio, definite le esigenze e stabilite le priorità, si è passati al secondo importante momento nella redazione del PSN e cioè la definizione degli interventi.

La struttura organizzativa di questa fase si è basata sulla scelta di quella che fosse la regia più idonea tra tre opzioni:

- regia totalmente nazionale;
- regia regionale;
- regia nazionale ma con interventi delle Regioni.

In un contesto come quello italiano, dove le Regioni hanno competenze importanti in materia agricola, si è deciso di coinvolgerle nel modello di *governance* centralizzato. Questa scelta ha reso indispensabile il coordinamento, da parte del Mipaaf e della RRN, del lavoro di definizione del PSN che si è concretizzato operando su tre diversi livelli:

- a livello politico, attraverso il tavolo che riuniva i Governatori e gli Assessori regionali Regioni e PA e il Mipaaf;
- a livello tecnico, con il tavolo che riuniva i rappresentanti delle amministrazioni regionali per la concertazione sui contenuti tecnici degli interventi del PSN;
- a livello di partenariato, per mezzo dell'omonimo tavolo in cui gli *stakeholders* hanno potuto esprimere le proprie opinioni sulle decisioni politiche e tecniche, rilasciando osservazioni scritte ed esercitando (con diversa forza) attività di *advocacy* più o meno esplicita.

Le difficoltà legate a questo approccio, molto complesso e inevitabilmente dispersivo, sono emerse fin dall'inizio, con riunioni che in tutti i tavoli difficilmente portavano a decisioni concrete. Il cambio di rotta nel processo c'è stato negli ultimi mesi del 2021, in prossimità della scadenza per la presentazione del Piano, con l'assunzione della leadership da parte del Mipaaf e con la delega della parte tecnica e operativa alla RRN, supportata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) nel caso del Biologico.

Se, per il Tavolo di Partenariato, tale cambio di approccio non ha portato a grandi novità, con la continuazione di riunioni di confronto a tutto campo, nel tavolo tecnico è stata realizzata una suddivisione più operativa, con la costituzione di diversi sotto-tavoli di lavoro, uno per ciascun intervento del PSN. Ciascun tavolo ha previsto la partecipazione degli assessori regionali suddivisi in gruppi a seconda del tema, coordinati da uno o due responsabili della RRN addetti alla stesura del piano, coadiuvati da un funzionario o dirigente ministeriale: il loro compito è stato quindi quello di tradurre il lavoro dei sotto-tavoli in scelte operative da inserire nel piano dopo averlo condiviso nel tavolo tecnico/politico generale. Le riunioni si sono susseguite a cadenza molto serrata, con un lavoro sempre più frenetico mano a mano che si avvicinava la scadenza, ma grazie ad esso il PSN, al contrario di quanto molti temevano, è stato consegnato nei tempi stabiliti dalla Commissione.

La figura 2.1 riassume sinteticamente il percorso compiuto verso la redazione del PSN.

Figura 2.1- Fasi di redazione del Piano Strategico Nazionale



Fonte: nostra elaborazione

2.3.2 Le scelte di governance

Una delle scelte più complesse ha riguardato la modalità di attuazione degli interventi, giacché essa in molti casi prevede il coinvolgimento di *stakeholders* europei, nazionali, regionali e locali, tanto da poter parlare di “*governance* multilivello”.

Più in generale, la maggiore responsabilizzazione degli Stati nazionali nella gestione della PAC ha determinato la necessità di rivedere l’organizzazione e le specifiche competenze delle strutture istituzionali, il sistema gestionale e la riallocazione delle risorse finanziarie per garantire il loro funzionamento. Infatti, il Regolamento (UE) 2021/2115 e il successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, dettando tutte le disposizioni normative per la redazione dei PSN, hanno stabilito che i piani devono contenere non solo tutte le disposizioni relative agli interventi previsti in entrambi i pilastri, ma anche rispetto all’organizzazione e alla governance.

A tal riguardo, la tabella 2.2 illustra la modalità di governance attuata dall’Italia. Rispetto alla precedente programmazione, i pagamenti diretti sono programmati e gestiti a livello nazionale, ma in accordo con le Regioni e le Province Autonome. Stessa cosa anche per la programmazione degli interventi settoriali, i quali però potranno essere gestiti a livello regionale. Lo SR rimane, sia nella programmazione che nella gestione, affidato alle Regioni, con l’eccezione della gestione del rischio.

Tabella 2.2- PSN: la modalità di governance italiana

Modalità di governance		
Tipologia di intervento	Programmazione	Gestione
Pagamenti diretti	Mipaaf, in accordo con Regioni e Province autonome	Mipaaf, in accordo con Regioni e Province autonome
Interventi settoriali	Mipaaf, in accordo con Regioni e Province autonome	Regione e Province autonome
Sviluppo Rurale Gestione del rischio	Regioni e Province autonome <i>nazionale</i>	

Fonte: nostra elaborazione

Nei capitoli che seguono saranno espone in dettaglio le scelte compiute dall’Italia sui diversi aspetti della PAC. In conclusione di questa carrellata si può evidenziare come il processo di redazione del PSN abbia presentato non poche difficoltà, per lo più riconducibili all’esigenza di attuare un approccio inclusivo delle diverse competenze che in Italia, così come per gli altri Stati organizzati in sistemi regionali e federali, ha richiesto un enorme lavoro per mettere d’accordo modalità e interessi diversi. Alla difficoltà di coordinamento si è sommata quella di garantire la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti in un contesto di emergenza sanitaria con strumenti e modelli di interazione a distanza (Giacardi et al., 2021).

Affidare le scelte alla Conferenza Stato Regioni poteva rappresentare un rischio di allungamento dei tempi di redazione del PSN per la necessità di avere decisioni unanimi. Al contrario di quanto temuto, si è invece trovata una formula di confronto, scambio, collaborazione ma soprattutto di suddivisione delle competenze che ha consentito di pervenire al risultato. Dall’altro canto, non è sorprendente che la necessità di gestire questo processo nell’ambito di un’istituzione quale la Conferenza Stato Regioni, dove di fatto ciascun partecipante ha una sorta di potere di veto, non ha consentito scelte nette, portando piuttosto ad un accordo politico basato su una logica di compensazione.

CAPITOLO 3

IL PRIMO PILASTRO DELLA PAC: LE SCELTE NAZIONALI

3.1 I nuovi pagamenti diretti

Il PSN per la PAC dell'Italia sancisce l'applicazione dei seguenti tipi di pagamenti diretti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- il sostegno accoppiato al reddito.

A differenza di quanto verificatosi nel periodo 2015-2022 in Italia, rimane escluso il regime di pagamenti per i piccoli agricoltori, di cui all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La tabella 3.1 mette a confronto la nuova architettura dei pagamenti diretti 2023-2027 con quella del periodo 2021-2022 in Italia, evidenziando anche la diversa ripartizione del budget nazionale tra le varie tipologie di pagamenti e i relativi plafond.

Tabella 3.1 – Pagamenti diretti a confronto: 2023-27 vs 2015-22

Pagamenti diretti attivati nel 2023-27	% budget	Plafond (Mio €)	Pagamenti diretti attivati nel 2021-22	% budget	Plafond (Mio €)
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	48	1.678	Pagamento di base	55	1.995
Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)	25	888	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)	30	1.088
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	2	70	Pagamento per i giovani agricoltori	2	73
Sostegno accoppiato al reddito	15 (13+2)	524	Pagamenti accoppiati	13	472
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	10	350	Regime per i piccoli agricoltori	:	

Occorre inoltre precisare che l'Italia ha deciso che il 3% dei pagamenti diretti erogati a ciascun agricoltore venga destinato ad alimentare, come quota individuale privata, la costituzione di uno fondo mutualistico nazionale per la gestione del rischio, per danni connessi a calamità naturali catastrofali meteorologiche, con l'obiettivo di attivare una prima rete di sicurezza e resilienza a favore di tutta la platea dei beneficiari dei pagamenti diretti. Infine, una piccola quota del budget (6 milioni di euro l'anno) sarà destinata al finanziamento dei programmi operativi di OP/AOP nel settore pataticolo (patata fresca e refrigerata).

3.2 I provvedimenti “orizzontali”: attività agricola minima, agricoltore attivo, soglie minime

Il PSN dell'Italia prevede che debbano essere considerati come agricoltori in attività coloro che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono in possesso di uno dei requisiti riportati nella tabella 3.2.

Tabella 3.2 – Requisiti per il riconoscimento dell'agricoltore in attività

Tipologia	Descrizione dettagliata
Soglia di pagamento	Aver ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno precedente a quello di domanda. Se la domanda di aiuto non è stata presentata, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda, per il pagamento medio nazionale per ettaro dell'anno precedente.
Iscrizione a registro delle imprese	Essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da attivo, che pregiudichi lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività.
Iscrizione INPS	Essere iscritti all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
Partita IVA	Essere in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in zone montane e/o svantaggiate e quelle che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso di partita IVA attiva in campo agricolo.

Il riconoscimento dello status di agricoltore in attività è fondamentale per poter beneficiare dei diritti all'aiuto e degli altri pagamenti diretti. Va inoltre ricordato che i diritti all'aiuto sono trasferibili solo a un agricoltore in attività, salvo in caso di successione o successione anticipata.

Il PSN prevede anche che l'attività agricola minima per beneficiare dei pagamenti diretti consista nello svolgimento di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola¹⁴.

Infine, ma non meno importante, il PSN italiano prevede che il valore minimo (o soglia minima) dei pagamenti diretti erogati a un singolo beneficiario sia pari a 300 euro.

3.3 Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e la convergenza interna

L'Italia destina al sostegno di base al reddito per la sostenibilità risorse pari a circa il 48% del budget per i pagamenti diretti (47,835% per la precisione): si tratta della componente che assorbe la maggiore quantità di risorse finanziarie.

Dal momento che l'Italia ha applicato nel periodo 2014-2022 il pagamento di base con il sistema dei diritti all'aiuto, si è potuto optare per continuare a erogare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità agli agricoltori nel periodo 2023-2027 sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato, basato sul valore dei diritti all'aiuto che essi detengono in proprietà o in affitto. I detentori di diritti all'aiuto dovranno poi attivare annualmente tali diritti, abbinandoli con un numero corrispondente di ettari di superficie ammissibile (ormai corrispondente in pratica all'intera superficie agricola utilizzata) da loro condotta.

¹⁴ Per mantenimento della superficie agricola, si intende lo svolgimento, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Ne discende che, nel periodo 2023-2027, rimarranno in vigore gli attuali diritti all'aiuto assegnati nel 2015. Questi ultimi, dunque, non verranno aboliti e riassegnati, ma semplicemente il loro valore al 31.12.2022 verrà ricalcolato per far fronte alla nuova disciplina della convergenza interna a partire del 31.12.2023.

3.3.1 La convergenza interna dei diritti all'aiuto

La Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri che, come l'Italia, applicano ancora i pagamenti su base storica, di rendere più equa la loro distribuzione, proseguendo nel processo di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto.

Dopo un lungo negoziato interno, l'Italia ha previsto di riattivare il meccanismo di convergenza interna che si era interrotto durante il periodo transitorio. Dal 2023, quindi, il processo di convergenza proseguirà, con le seguenti caratteristiche:

- dal primo gennaio 2023 non esisteranno più diritti all'aiuto di valore superiore a 2.000 euro; a partire dal 2023 il valore dei diritti all'aiuto di importo superiore alla media nazionale diminuirà, mediante quattro step progressivamente crescenti (con aumenti dell'ordine del 5% nel 2023, del 6% nel 2024, del 7% nel 2025 e del 7% nel 2026), al fine di assicurare la parallela crescita di quei diritti con valore inferiore all'85% del valore medio nazionale; per i diritti all'aiuto di valore superiore alla media, in particolari quelli di valore medio-alto, tale riduzione nel corso del periodo 2023-2026 non potrà superare il 30% del loro valore al 2023 per effetto del cosiddetto meccanismo di "stop loss".
- L'esito del riequilibrio nella distribuzione dei pagamenti diretti, benché contenuto rispetto a uno scenario di convergenza al 100% (*flat rate*), andrà a vantaggio delle aree rurali intermedie, delle aree rurali con problemi di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne, in continuità con quanto verificatosi nel periodo 2014-2022. Parimenti, si assisterà a un ulteriore trasferimento di risorse dalle regioni italiane con valore medio dei diritti all'aiuto superiore alla media nazionale (principalmente Lombardia, Veneto, Puglia e Calabria) a quelle con valore medio dei diritti all'aiuto inferiore alla media (in particolare Sardegna, Abruzzo, T.A.A.). A livello settoriale, i maggiori beneficiari di tale spostamento di risorse saranno i settori ortofrutticolo, vitivinicolo e la zootecnia estensiva. Dall'altro lato, tabacchicoltura, olivicoltura, risicoltura, latte e carne bovina e pomodoro da industria risulteranno penalizzate.

La tabella 3.3 riassume gli effetti redistributivi della convergenza interna.

Tabella 3.3 – Effetti redistributivi della convergenza interna in Italia nel 2023-27

Contesto	Principali beneficiari	Principali penalizzati
Zone altimetriche	Montagna	Pianura
Regioni amministrative	Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna	Lombardia, Calabria, Puglia, Veneto, Piemonte
Produzioni	Orticole, frutticole, viticoltura, zootecnia da carne e da latte estensiva, pascoli	Tabacco, olio, zootecnia da carne bovina intensiva, zootecnia da latte bovino intensiva, riso, pomodoro da industria

3.3.2 La riserva nazionale

In continuità con la PAC 2014-2022, per ciascun anno di domanda, è prevista una riduzione percentuale lineare del massimale del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, per alimentare la riserva nazionale per l'assegnazione dei diritti. La riduzione non supera il 3%, salvo nel caso ove una percentuale più elevata fosse necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione per le categorie prioritarie.

Lo scopo della riserva è di assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria e con criteri oggettivi e non discriminatori, ai giovani agricoltori¹⁵, agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e a quelli che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità. Esaurite le fattispecie prioritarie, dalla riserva si possono assegnare diritti all'aiuto al fine di evitare che le terre dei beneficiari siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico, o compensare i beneficiari stessi per svantaggi specifici.

La riserva nazionale, oltre che dal prelievo del 3% sul massimale del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, è inoltre alimentata dagli importi corrispondenti:

- ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione delle norme sull'agricoltore in attività e sui requisiti minimi;
- al numero totale di diritti all'aiuto non attivati per due anni consecutivi, salvo che la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- all'applicazione della trattenuta sul trasferimento dei diritti in affitto o (con altri tipi di cessione temporanea) senza gli ettari corrispondenti¹⁶.

I diritti ottenuti gratuitamente dalla riserva non possono essere trasferiti prima di tre anni a un agricoltore in attività, ad eccezione dei casi di successione *mortis causa* o successione anticipata.

3.4 Architettura verde e condizionalità

Una delle novità più importanti introdotte dal Regolamento(UE) 2021/2115, è l'architettura verde della PAC, volta a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole in merito ai cambiamenti climatici, ai paesaggi e alla biodiversità.

L'architettura verde è composta da tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari:

- la condizionalità, *conditio sine qua non* per percepire il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, "rafforzata" dal fatto di ricomprendere anche gli impegni del pagamento *greening* introdotto dal Regolamento (UE) 1307/2013;
- gli eco-schemi, che propongono agli agricoltori pagamenti aggiuntivi, a fronte di impegni ambientali su base volontaria, che vanno oltre la condizionalità rafforzata;
- i pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro nell'ambito dell'intervento "impegni ambientali, climatici ed altri impegni in materia di gestione".

In definitiva, la nuova architettura verde della PAC combina misure obbligatorie e volontarie del primo e del secondo pilastro, in modo da perseguire con maggiore efficacia gli ambiziosi obiettivi climatici e ambientali dell'UE.

15 Nel caso di richiesta di accesso alla riserva, per la fattispecie "giovane agricoltore", il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto nell'anno della relativa domanda. Nel caso di società, il requisito è soddisfatto quando il "giovane agricoltore" esercita il controllo effettivo e duraturo della società agricola, sia per quanto concerne le decisioni gestionali che per gli utili ed i rischi finanziari, nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. In ogni caso, i requisiti di giovane agricoltore devono essere mantenuti almeno fino al 31 dicembre della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale.

16 L'affitto o altri tipi di cessione temporanea se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, comportano che il valore unitario dei titoli sia ridotto del 50% a favore della riserva nazionale.

3.4.1 I criteri della condizionalità rafforzata

I criteri della condizionalità si applicano a tutti i beneficiari che ricevono i pagamenti diretti e agli interventi di SR per gli impegni agro-climatici-ambientali, per i vincoli naturali, per gli svantaggi territoriali specifici e per i differenti impieghi delle superfici¹⁷ (secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri). Il nuovo sistema subordina l'erogazione del sostegno della PAC alla conformità a una serie molto articolata di norme riguardanti l'ambiente, i cambiamenti climatici, la salute pubblica, la salute degli animali, la salute delle piante e il benessere degli animali.

Sulla linea tracciata dalla PAC 2014-2020, rimane l'impostazione basata sui CGO e sulle BCAA. Tuttavia, come anticipato nel Capitolo 1, per il periodo di programmazione 2023-2027, il nuovo Regolamento (UE)2021/2215 (allegato III), porta le BCAA da 7 a 9, introducendo le seguenti novità:

- la BCAA5, che prevede la gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto del gradiente di pendenza;
- la BCAA8, che contempla una percentuale minima di superficie agricola da convertire in superfici o elementi non produttivi, il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Inoltre, come si è detto, il rafforzamento della condizionalità, oltre che ad un aumento dei criteri, è scaturito dall'assorbimento delle pratiche obbligatorie del pagamento *greening*, non più previsto per il periodo 2023-2027, ma i cui impegni sono in parte ripresi e modificati nella BCAA1 e nella BCAA7. Nella BCAA1 l'impegno al mantenimento dei prati permanenti viene implementato stabilendo l'obbligo di attuare una diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento dei prati permanenti, in relazione alla superficie agricola. Nella BCAA 7, che disciplina la rotazione delle colture, viene assorbito e integrato il vecchio impegno della diversificazione culturale e viene previsto che su una determinata particella agraria non insista la stessa coltivazione per un certo numero continuativo di anni.

Per l'attuazione delle BCAA, gli Stati membri definiscono una norma nazionale per ciascuna di quelle stabilite a livello UE, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della zona interessata, comprese le condizioni pedoclimatiche, le condizioni agricole esistenti, l'uso del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agricole e le strutture agricole.

Gli Stati membri possono aggiungere altre norme nazionali al fine di migliorare l'attenzione all'ambiente e al clima nel quadro delle BCAA6. Anche i CGO dovranno comprendere quanto previsto dalla normativa UE in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, salute delle piante e benessere degli animali.

Nella tabella 3.4 viene riportata la lista delle BCAA e dei CGO necessari a perseguire gli obiettivi strategici della PAC per il conseguimento dell'obiettivo generale due, incentrato sull'azione per il clima e la tutela dell'ambiente.

17 Le diverse tipologie secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di utilizzazione delle superfici sono: superfici a seminativo; superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; prato permanente; qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti.

Tabella 3.4 -Le buone pratiche agro-ambientali per la condizionalità rafforzata

Tema principale	Requisiti e norme	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti, sulla base di una percentuale in relazione alla superficie agricola. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi fitosanitari
Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE (art. 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h)) - requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, secondo il gradiente di pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE (art. 3 e 4) conservazione degli uccelli selvatici
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE (art 6) -conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche
	BCAA 8	i) Percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. Se un agricoltore destina almeno il 7% dei propri seminativi nell'ambito di un regime ecologico rafforzato, la quota da attribuire al rispetto della BCAA è limitata al 3%. ii) Percentuale minima di almeno il 7% dei seminativi, con colture intercalari ¹⁸ o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3% è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. iii) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 (art. 14, 15 e 17) - principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Tema principale	Requisiti e norme	
Sicurezza alimentare	CGO 6	Direttiva 96/22/CE (art. 4, 5 e 7) - divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze - agoniste nelle produzioni animali
Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 (art.55) - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE (art. 5, 12, 13) - quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette (definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000) e manipolazione, stoccaggio dei pesticidi e smaltimento dei residui
Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE (art. 3 e 4) - norme minime per la protezione dei vitelli
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE (art. 3 e 4) - norme minime per la protezione dei suini
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE (art. 4) - protezione degli animali negli allevamenti

18 Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.

3.4.2 Controlli e sanzioni per inosservanza delle norme della condizionalità

L'adeguata implementazione (regole-controlli-sanzioni) del sistema della condizionalità rappresenta la base dell'architettura verde della PAC 2023-27.

Al beneficiario che non rispetta le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa che comporta la riduzione o l'esclusione dell'importo totale dei pagamenti diretti. Più in particolare, le riduzioni possono essere graduate in relazione a gravità, portata, durata o ripetizione nonché all'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Il controllo delle non conformità è realizzato in maniera integrata da diversi soggetti:

- gli Organismi Pagatori sono le autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo e sono responsabili per le parti non delegate al Coordinamento e per la validazione e l'integrazione dei dati nelle proprie istruttorie;
- l'Organismo di Coordinamento, che gestisce per conto degli Organismi Pagatori lo strumento di controllo degli *Air Monitoring Systems (AMS)*¹⁹ a livello nazionale;
- le strutture tecniche di controllo che, agendo sotto la diretta supervisione degli Organismi Pagatori, assicurano lo svolgimento dei controlli a campione tramite le metodologie di telerilevamento e di controllo aziendale integrato (parte agricola e ambientale);
- gli Enti specializzati convenzionati con gli Organismi Pagatori, che assicurano lo svolgimento dei controlli presso gli allevamenti soggetti alla condizionalità (requisiti di natura veterinaria e del benessere animale) e l'esecuzione dei Piani di Monitoraggio delle sostanze ormonali vietate;
- gli altri Enti e Organismi specializzati presenti sul territorio, che contribuiscono con le proprie segnalazioni di non conformità al completamento delle verifiche oggetto di valutazione da parte degli Organismi Pagatori.

La verifica della conformità dei requisiti territoriali avverrà sia mediante monitoraggio satellitare che con sistemi di controllo a campione per il telerilevamento. La conformità dei CGO e dei requisiti di natura agricola e ambientale, sanitaria, veterinaria e del benessere animale avverrà mediante sistema di controllo integrato presso i centri aziendali e gli allevamenti. Per il controllo potranno anche essere utilizzati appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche sanitarie ed ambientali (es. *Classyfarm*) o in caso di obblighi specifici si potranno anche applicare Piani di monitoraggio.

3.4.3 Condizionalità sociale

Il PSN, in conformità alle previsioni dell'articolo 87 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, stabilisce che gli aiuti a favore dei beneficiari sono collegati al rispetto delle norme di base, europee e nazionali, relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di lavoratori agricoli²⁰ e alla sicurezza e la salute sul lavoro²¹. Tale "condizionalità sociale", che costituisce un passo avanti significativo sul terreno della difesa dei diritti dei lavoratori agricoli e della loro dignità, subordina la piena ricezione dei pagamenti diretti (primo pilastro), e dei pagamenti relativi agli impegni ambiente-clima, ai vincoli naturali o agli svantaggi territoriali specifici (secondo pilastro), al rispetto da parte dei beneficiari di queste norme in materia di lavoro.

¹⁹ Sono strumenti di misura automatici delle concentrazioni di PM10 e/o PM2,5.

²⁰ Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

²¹ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e Direttiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Agli agricoltori che non rispetteranno tali requisiti verranno applicate delle sanzioni, espresse in valori percentuali²², efficaci e correlate alla gravità della violazione constatata e al loro grado di responsabilità, prevedendo a loro carico anche profili di addebito di tipo giuridico, penale, civile e amministrativo.

Per poter attivare questo strumento occorre fare riferimento alle disposizioni del quadro nazionale vigente attinente alle normative sul lavoro. Viene previsto tuttavia, in aggiunta, un flusso di comunicazioni che riguarderà le eventuali decisioni esecutive adottate da parte delle varie Amministrazioni competenti, nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti da parte di soggetti operanti nel settore agricolo. Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione degli Organismi Pagatori almeno con cadenza annuale, in modo tale da consentire l'applicazione delle relative sanzioni, concretizzabili nella riduzione modulata degli aiuti PAC percepiti dai soggetti inadempienti. La completa applicazione della condizionalità sociale verrà garantita a partire dal 1 gennaio 2023, con la finalità di assicurare controlli efficaci e uniformi su tutto il territorio nazionale.

3.5 Gli eco-schemi

Nel corso della stesura del PSN, la decisione di quali eco-schemi attivare è stata tra le più dibattute. Inizialmente, erano stati previsti 9 eco-schemi, successivamente ridotti a 5, strettamente correlati e integrati con la condizionalità rafforzata.

Come anticipato nel capitolo 1, gli eco-schemi nascono con obiettivi molto ambiziosi, quali accompagnare e sostenere le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale; tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale; salvaguardare la biodiversità e gli impollinatori; ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti di origine chimica di sintesi; contenere l'uso di antibiotici in zootecnia; aumentare la fertilità dei suoli attraverso pratiche agronomiche idonee a preservare o incrementare la sostanza organica, sostenendo la transizione ecologica del settore agricolo.

A questa tipologia di pagamenti deve essere destinato almeno il 25% delle risorse per i pagamenti diretti, che corrispondono a circa 888 milioni di euro, di cui il 42% a ECO1, il 19% a ECO4, il 17% sia a ECO2 che a ECO3 e il 5% rimanente a ECO5. Nel dettaglio, gli eco-schemi riguardano il benessere degli animali, la riduzione dell'impiego degli antibiotici, la mitigazione e la difesa dai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio e la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Elenco degli eco-schemi

ECO1	Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici
ECO2	Inerbimento delle colture arboree
ECO3	Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
ECO4	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
ECO5	Misure specifiche per gli impollinatori

²² Per stabilire la percentuale di riduzione dell'aiuto spettante al beneficiario si tiene conto dei principi stabiliti all'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, nonché di possibili norme di dettaglio sull'applicazione ed il calcolo di tali sanzioni adottate da parte della Commissione nell'ambito di atti delegati.

3.5.1 ECO 1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici

Il PSN italiano propone un rilancio della zootecnia in chiave sostenibile, indirizzando una quota rilevante delle risorse, 376 milioni di euro, all'ecoschema "Sostegno per la riduzione del farmaco veterinario e per il benessere animale". Lo scopo è contrastare una vera e propria emergenza sanitaria globale, rappresentata dall'antimicrobica resistenza e aumentare il benessere dell'animale. L'intervento è applicato su tutto il territorio nazionale e prevede due livelli di impegno: il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici); il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano pascolamento o allevamento semibrado.

Il Livello 1 dell'ECO1

Il livello 1 prevede un pagamento ad UBA a favore degli allevatori che si impegnano al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in *Defined Daily Dose*²³ (DDD), definite rispetto ad un valore di mediana regionale, calcolato annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Il rispetto delle soglie DDD viene verificato per singolo allevamento tramite *ClassyFarm*²⁴, sulla base di livelli di impiego del farmaco diversificati in funzione delle tipologie allevate.

Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto ai 4 quartili della distribuzione della mediana regionale e raggruppati in due fasi (Fase 1 e Fase 0)²⁵.

È previsto un pagamento ad UBA a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente ad adottare le nuove pratiche, oltre al rispetto delle norme obbligatorie vigenti in materia di benessere animale (CGO6, CGO 9, CGO 10, CGO 11). Le specie individuate per accedere al sostegno sono: bovini da latte e bufalini (66,00 €/UBA), bovini da carne e a duplice attitudine (54,00 €/UBA), vitelli a carne bianca e suini (24,00 €/UBA), ovini e caprini (60,00 €/UBA).

Il Livello 2 dell'ECO 1

Il secondo livello dell'ECO 1 riguarda gli allevamenti che praticano pascolamento o allevamento semibrado. Questo livello mira a perseguire gli obiettivi presenti nelle Strategie *Farm to Fork* e la Strategia sulla Biodiversità per il 2030, riguardanti benessere animale e sostenibilità ambientale, la protezione e la resilienza delle zone rurali e naturali. Inoltre, cerca di incentivare la diffusione all'adesione al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)²⁶ e al Sistema di certificazione biologica, creando, al contempo, benefici trasversali legati all'innovazione, alla conoscenza e alla salubrità dei prodotti agricoli.

Gli allevamenti ammissibili al pagamento saranno solo quelli che aderiranno al SQNBA, a cui è associato l'impegno al pascolamento per l'intero ciclo, o di una parte di esso²⁷, requisito che non risulta obbligatorio secondo le vigenti normative sul benessere animale, differenziandosi dall'attuale standard nazionale ed europeo. È comunque ammessa una deroga all'adesione al sistema SQNBA, per gli allevamenti di bovini da latte di piccole dimensioni al pascolo nelle aree

23 La dose giornaliera, è una misura statistica del consumo di farmaco, definita dal Collaborating Center for Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che la definisce così: «Il DDD è la dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti».

24 Si tratta di un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell'allevamento in base al rischio, inserito nel portale nazionale Vetinfo. Si basa sulla procedura di valutazione del benessere animale, seguendo i requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito e dal Decreto Legislativo 126/2011 e il 122/2011 rispettivamente sulla protezione dei vitelli e dei suini.

25 La prima classe comprende gli allevamenti con valore DDD che supera il valore della mediana regionale per ciascuna categoria animale allevata, mentre la seconda classe quegli allevamenti con valore DDD uguale o inferiore al valore della mediana regionale per ciascuna categoria animale allevata.

26 Istituito ai sensi dell'art.224 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77.

27 Bovini da latte e duplice attitudine: vacche: almeno 30 giorni/anno; manze: almeno 3 mesi/anno; bovini da carne: fattrici: almeno 4 mesi/anno; vitelli: almeno 4 mesi/anno e suini: almeno 4 mesi/anno in allevamento confinato semibrado.



montane, a condizione che i controlli sul pascolamento siano effettuati dalle Amministrazioni regionali o delle provincie autonome competenti.

Come per il livello 1, anche per il secondo livello il sostegno viene concesso sotto forma di un pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base di 240,00 €/UBA per i bovini da latte, da carne e duplice attitudine e di 300,00 €/UBA per i suini.

3.5.2 ECO 2 - Inerbimento delle colture arboree

L'ECO2 riguarda le superfici agricole destinate a colture permanenti (legnose agrarie) e ad altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. L'ecoschema è volto a favorire l'ampliamento dell'estensione delle superfici inerbite rispetto al passato. A questo strumento vengono destinati 161 milioni di euro all'anno, al fine di incentivare gli agricoltori all'adozione di pratiche più ambiziose, allo scopo di mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici, implementare il sequestro di carbonio e diminuire, per quanto possibile, l'erosione del suolo

L'eco-schema prevede un pagamento medio annuale di 120 €/ha, a cui sono ammissibili le superfici sopra citate, e, inoltre, quelle certificate Bio e Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), salvo sovrapposizione di impegno, purché vengano rispettati gli impegni di gestione del suolo aggiuntivi a quelli previsti dalla condizionalità e dai disciplinari di produzione integrata. Questi impegni riguardano: l'inerbimento (spontaneo o artificiale) dell'interfila²⁸ (tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo); la limitazione, o progressiva diminuzione, dell'uso di fitofarmaci sull'intera superficie del campo preferendo, invece, l'inerbimento (spontaneo o artificiale); la non lavorazione del terreno nell'interfila durante tutto l'anno eccetto che per consentire il sovescio e il controllo (durante tutto l'anno) della copertura vegetale erbacea tramite operazioni meccaniche come trinciatura o sfibratura, evitando l'asportazione della stessa dal terreno.

Il pagamento viene differenziato in base alla localizzazione delle superfici, con una integrazione per le ZVN e Natura 2000, in cui è fondamentale ridurre la pressione dell'agricoltura su habitat e specie e favorire il recupero dello stato ecologico del suolo. Questa differenziazione serve ad incentivare l'adesione all'ecoschema di aziende agricole e superfici già coinvolte in ZVN o Natura 2000, andando a migliorare ulteriormente il complessivo impatto ambientale benefico.

3.5.3 ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

L'ECO3, cui è affidato un budget di 156 milioni di euro annui, prevede un pagamento medio annuale di 220 €/ha per il mantenimento degli oliveti, riconosciuti come elementi caratteristici del paesaggio, anche in consociazione con altre colture arboree, superando gli impegni previsti dall'attività minima di mantenimento delle superfici agricole. La definizione di particolare valore paesaggistico e storico viene applicata a quegli oliveti che presentano fino ad un massimo di 300 piante per ettaro e viene generata basandosi su elementi oggettivi, come l'architettura degli impianti, le tecniche di allevamento ed altre pratiche tradizionali.

Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, in queste superfici, vanno rispettati gli impegni in riferimento alla potatura annuale delle chiome, per la quale devono essere seguiti criteri prestabiliti e il divieto di bruciatura in loco dei residui della potatura stessa²⁹. Gli impegni previsti sono aggiuntivi a quelli prefissati in ECO2 e ECO5 e nei disciplinari di produzione integrata³⁰, con possibilità di cumulo dei pagamenti.

Come per l'ECO2, anche per questo ecoschema sono ammissibili al pagamento le superfici certificate Bio e SQNPI, a condizione che non vi sia sovrapposizione di impegno. È prevista un'integrazione dell'importo per le aree che già

28 Per le colture non in filare, va considerato l'esterno della proiezione verticale della chioma.

29 L'impegno può essere non rispettato se vengono fornite indicazioni specifiche a seguito dell'adesione a sistemi di qualità certificati o da parte delle competenti Autorità fitosanitarie

30 Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione 5.1.5 "Progettazione specifica"

aderiscono agli impegni di Natura 2000 o ZVN, dove è fondamentale ridurre le pressioni dell'agricoltura su habitat e specie, incentivando anche pratiche favorevoli al ripristino dello stato ecologico del suolo. Favorendo la presenza di una copertura vegetale in oliveti di interesse paesaggistico, si riducono i fenomeni di lisciviazione dei nutrienti somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni (soprattutto dell'azoto), minimizzando il potenziale inquinamento delle falde acquifere sotterranee.

3.5.4 ECO 4 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

L'ECO4, con una dotazione di 169 milioni di euro all'anno, interessa tutte le superfici a seminativo in avvicendamento a livello nazionale e anche le superfici certificate dal SQNPI³¹ che soddisfano i requisiti di ammissibilità al sostegno.

Questo strumento prevede un pagamento annuale di circa 110 €/ha, se in queste superfici viene garantita la presenza di colture leguminose o foraggere e non consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari per tutto il corso dell'anno. In alternativa a queste colture, possono essere inserite anche le colture da rinnovo, con l'aggiunta dell'impegno ad interrare i residui colturali. Gli impegni sopra citati mirano, nel rispetto della BCAA 6³² e della BCAA 7³³, a sostenere orientamenti aziendali meno impattanti a livello di output produttivi e a migliorare la gestione dei residui nell'ottica *carbon sink*, e cioè pozzi di assorbimento in grado di sequestrare carbonio atmosferico all'interno del suolo così da contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico.

Come per ECO2 ed ECO3, anche per questo ecoschema vengono erogate integrazioni dell'importo per gli impegni assunti in Natura 2000 e ZVN.

3.5.5 ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)

Il quinto e ultimo ecoschema incentiva gli agricoltori a rispettare pratiche più ambiziose per migliorare la protezione della biodiversità, favorire la diffusione delle colture di interesse apistico e ridurre il ricorso a prodotti fitosanitari e diserbanti chimici. L'obiettivo è ricostruire un ambiente più favorevole agli impollinatori, mantenendo sistemi agricoli nei quali siano presenti risorse nutritive per gli insetti pronubi e sia ridotto l'uso dei pesticidi.

L'intervento si applica a livello nazionale sulle superfici agricole utilizzate per i seminativi e per le colture arboree permanenti. Gli impegni da rispettare per rendere tali superfici ammissibili al pagamento sono: il mantenimento di una copertura³⁴ con piante nettariifere e pollinifere, di interesse apistico (spontanee o seminate), nell'anno di impegno; il divieto di eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante della copertura per tutto il periodo dell'anno, dalla germinazione alla fioritura; la rinuncia all'impiego di diserbanti chimici e l'esecuzione del controllo di piante infestanti, o non di interesse apistico, esclusivamente tramite mezzi meccanici o manuale su tutta la superficie.

Esiste, infine, un ultimo impegno che si diversifica in base al tipo di superficie destinata all'ecoschema e riguarda l'uso di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda le superfici a seminativo, ne è fatto divieto assoluto per tutta la durata dell'anno, mentre, per le colture arboree, è permesso l'impiego di fitosanitari a bassa persistenza (DT50³⁵ inferiore a 15 giorni) tutto l'anno ad eccezione del periodo di fioritura della coltura arborea e della coltura mellifera.

31 Sono ammissibili anche le superfici SQNPI salvo sovrapposizione di impegno.

32 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio) o, in alternativa, lasciare in campo i residui della coltura precedente.

33 Una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella, comprese le colture secondarie adeguatamente gestite.

Non è ammessa la mono successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

34 Vale anche per le colture arboree non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.

35 Il tempo di dimezzamento nel suolo (DT50 suolo) indica il tempo misurato in giorni necessario per ottenere la degradazione del 50% della sostanza attiva.

Sono ammissibili al pagamento anche le superfici certificate Bio e SQNPI, a condizione che non vi sia sovrapposizione di impegno. Il pagamento aggiuntivo si differenzia tra seminativi e colture arboree permanenti: infatti, per i primi è previsto un importo di 500 €/ha, mentre per le seconde si tratta di 250 €/ha.

Come per gli altri eco-schemi è prevista un'integrazione per impegni ricadenti in zone di Rete Natura 2000 e ZVN.

La tabella 3.5 riassume il funzionamento dei cinque eco-schemi.

Tabella 3.5 – I principali impegni e i premi previsti per ciascun ecoschema

ECO-SCHEMA	IMPEGNI	PAGAMENTO
ECO 1 (Livello 1 Livello 2)	Livello 1 Rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in Defined Daily Dose(DDD) diverse per tipologie zootecniche.	Bovini da latte: 66 €/UBA; Bovini da carne e duplice attitudine: 54 €/UBA; Bufalini: 66 €/UBA; Vitelli a carne bianca: 24 €/UBA; Suini: 24 €/UBA; Ovini e caprini: 60 €/UBA;
	Livello 2 Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell'intero ciclo o di una parte al pascolo.	Bovini da latte, da carne e duplice attitudine: 240 €/UBA; Suini: 300 60 €/UBA.
ECO 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inerbimento dell'interfila tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo; 2. limite all'uso di fitosanitari sull'intero campo per il controllo della vegetazione di copertura; 3. non lavorazione del suolo nell'interfila (fatta salva la pratica del sovescio); 4. gestione della copertura vegetale erbacea con trinciatura-sfibratura, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno. 	120 €/ha
ECO 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti 2. divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura 	220 €/ha
ECO 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurare la presenza di colture leguminose foraggere e da rinnovo e non utilizzare diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari; 2. interrare i residui in caso di colture da rinnovo 	110 €/ha
ECO 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. mantenere una copertura con piante di interesse apistico nell'interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree. Seminare con metodi che non implicino la lavorazione del suolo; 2. non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; 3. non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo meccanico o manuale di piante infestanti; 4. non utilizzare i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera. 	500 €/ha ad ettaro per i seminativi 250 €/ha ad ettaro per le colture arboree.

3.6 Pagamento redistributivo

Il PSN italiano ha attribuito al sostegno redistributivo l'intero massimale concesso dal regolamento, pari al 10% del budget, ovvero circa 350 milioni di euro l'anno.

Come rappresentato in tabella 3.6, l'aiuto consiste in un pagamento di 81,70 € aggiuntivi al sostegno di base, erogato mediante il metodo dei "primi ettari": in Italia sarà concesso ai primi 14 ettari del totale di quelli posseduti dal beneficiario.

Per garantire la sua funzione, ossia una redistribuzione del sostegno dalle grandi aziende alle piccole, dal pagamento aggiuntivo sono escluse le aziende di dimensione superiore a 50 ettari; ma anche quelle al di sotto di 0,5 ettari, ritenute troppo piccole per poter incoraggiare la ricomposizione aziendale.

Tabella 3.6 – Criteri per il pagamento redistributivo

Criteri	Descrizione
Massimale	10% delle risorse destinate ai pagamenti diretti
Pagamento	81,70 €/ha
Superfici ammissibili al pagamento	Primi 14 ettari
Dimensione minima di accesso al pagamento	0,5 ettari Esempio: un'azienda di 0,5 ettari o inferiore non riceve il pagamento
Soglia massima per l'ammissibilità al pagamento	50 ettari Esempio: un'azienda fino a 50 ettari riceve il pagamento solo su 14 dei 50 ettari; un'azienda con più di 50 ettari non riceve il pagamento nemmeno su 14 ettari.

3.6.1 Degressività dei pagamenti e tetto agli aiuti (capping)

Un altro provvedimento con finalità perequative è la degressività del sostegno di base al reddito e l'imposizione di un limite massimo a tali aiuti (*capping*). L'Italia, tuttavia, usufruendo della libertà di scelta concessa a livello europeo, ha deciso di non applicare il meccanismo di degressività e il *capping* per il periodo 2023-2027.

3.7 Sostegno al reddito per i giovani agricoltori

In continuità con la programmazione del periodo 2014-2020, il PSN italiano prevede l'erogazione a livello nazionale del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, dedicando ad esso il 2% della dotazione dei pagamenti diretti.

L'aiuto è rivolto ai giovani agricoltori sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile, di valore pari al 50% del valore medio³⁶ dei titoli per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, per un numero massimo di 90 ettari ammissibili.

³⁶ Importo ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall'agricoltore per il 50% del valore medio nazionale dei titoli all'aiuto.

Per accedere al sostegno occorre rispettare i requisiti obbligatori riassunti nella tabella 3.7.

Tabella 3.7 – Definizione di giovane agricoltore

Requisito obbligatorio	Descrizione
Primo insediamento in azienda	Nuovo insediamento ³⁷ in un'azienda agricola in qualità di capo azienda nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del sostegno al reddito per la sostenibilità. Ulteriori specifiche sono riportate nell'apposito box informativo (BOX 1)
Età beneficiario	La persona fisica non deve avere età superiore ai 40 anni ³⁸
Titoli di studio e abilitazioni/percorsi formativi	La persona fisica deve detenere il possesso di almeno uno tra: 1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, economico; 2. diploma di scuola secondaria a indirizzo agricolo; 3. diploma di licenza media o diploma scuola secondaria a indirizzo non agricolo, accompagnati da esperienza lavorativa, rispettivamente di almeno tre anni e di un anno, in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale. In ogni caso, è previsto il possesso di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuti da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome.

È bene notare che l'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità all'aiuto.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori potrà essere percepito per un periodo massimo di cinque anni, al netto degli anni per i quali il beneficiario ha usufruito del pagamento per i giovani agricoltori di cui al Regolamento (UE) 1307/2013, anche se nel frattempo il giovane agricoltore avrà superato i 40 anni di età.

37 Si definisce nuovo insediamento l'atto tramite cui il giovane agricoltore acquisisce, per la prima volta, le funzioni di capo azienda cioè va ad assumere il controllo effettivo e duraturo dell'azienda/società agricola, sia per quanto concerne le decisioni gestionali che per gli utili ed i rischi finanziari.

38 Tale requisito anagrafico deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della relativa domanda o della domanda del pagamento per i giovani agricoltori di cui al Regolamento (UE) 1307/2013. Inoltre, tale requisito anagrafico sussiste fino al giorno precedente la data del compimento del 41° anno di età.

Box 1 – Ulteriori specifiche relative al nuovo insediamento di un giovane agricoltore

Nuovo insediamento di giovane agricoltore (persone fisiche)

In caso di impresa individuale, l'insediamento come capo azienda si considera avvenuto al momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, con contestuale richiesta di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

Nuovo insediamento di giovane agricoltore (società)

In caso di società, l'insediamento come capo azienda si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore va ad assumere il controllo effettivo e durevole della società agricola, sia per quanto concerne le decisioni gestionali che per gli utili ed i rischi finanziari.

Nel PSN i requisiti per il controllo effettivo e duraturo della società (criterio di insediamento) variano a seconda delle tipologie di società. Per le società di capitali, nel caso delle SRL, SPA e SSRL, esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede il 30% del capitale sociale e i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, o che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 30% e riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale (Amministratore Unico, Amministratore delegato, Presidente del CdA). Nel caso di una SRL unipersonale³⁹ il giovane agricoltore deve essere l'unico socio. Per le SCAR, invece, il giovane agricoltore può costituire qualunque socio che rivesta una carica che attribuisce il potere di gestione, secondo la normativa vigente in merito a tali società.

Infine, nel caso di una S.a.p.⁴⁰ il giovane agricoltore deve essere il socio accomandatario, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Nelle società di persone, sia nel caso delle società semplici (S.s) che per quelle in nome collettivo (s.n.c), esercita il controllo il giovane agricoltore in qualità di qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Mentre per le società in accomandita semplice (S.a.s), esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario, sempre indipendentemente dalla quota di capitale posseduta

Tutte queste definizioni sono valide salvo se il giovane agricoltore è del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. Infine, viene chiarito che, in caso di società controllata da due o più giovani che si insediano come capo azienda per la prima volta in tempi diversi, la prima acquisizione del controllo è considerata come il momento dell'insediamento nella società come giovane agricoltore.

3.8 Il pagamento accoppiato

Tenendo conto delle esigenze dei diversi settori e dell'importanza di attuare un piano proteine vegetali a livello nazionale, l'Italia propone nel PSN di destinare ai pagamenti accoppiati il 13% della dotazione annuale nazionale, maggiorata del 2% per le colture proteiche (soia, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose). La tabella 3.8 mostra come tali risorse vengono ripartite fra diversi comparti produttivi, in molti casi assicurando una continuità con il recente passato e nella zootecnia e fra le colture vegetali.

39 Società unipersonale a responsabilità limitata

40 Società in accomandita per azioni

Tabella 3.8 – Pagamento accoppiato: ripartizione per produzione e importi*

Produzione beneficiaria	Budget complessivo (euro)	% su totale pagamenti accoppiati
Vacche da latte (>20 mesi) appartenenti ad allevamenti di qualità	68.625.533	13,1%
Vacche da latte (>20 mesi) appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	20.907.538	4,0%
Bufale da latte	3.181.029	0,6%
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	27.270.746	5,2%
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	3.176.745	0,6%
Agnelle da rimonta	7.726.699	1,5%
Capi ovini e caprini macellati	5.454.140	1,0%
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	9.998.722	1,9%
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi	64.542.834	12,3%
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	7.726.816	1,5%
Subtotale misure zootecnia (a capo)	218.610.802	41,6%
Grano Duro: applicato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio	91.356.852	17,4%
Proteaginose (girasole, colza)	12.726.328	2,4%
Agrumi	15.907.910	3,0%
Riso	74.085.407	14,1%
Barbabietola	19.998.515	3,8%
Pomodoro	10.453.769	2,0%
Olio Dop	11.817.304	2,3%
Soia	30.766.946	5,9%
Leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	39.157.931	7,5%
Subtotale misure colture vegetali (a superficie)	306.270.962	58,4%
Totale	524.881.764	100,0%

*Salvo che per il grano duro, tutti i pagamenti sono erogabili sull'intero territorio nazionale

3.9 Gli interventi settoriali

Come anticipato nel capitolo 1, il Regolamento(UE) 2021/2115 sui PSN della PAC include anche i tipi di intervento settoriali (obbligatori e facoltativi) che tradizionalmente facevano parte del Regolamento (UE) 1308/2013 sull'OCM unica.

In questo quadro, il PSN italiano prevede interventi nel 2023-2027 nei seguenti settori:

- prodotti ortofrutticoli (obbligatorio);
- prodotti dell'apicoltura (obbligatorio);
- vitivinicolo (obbligatorio);
- olio d'oliva e olive da tavola (facoltativo);
- altri settori (facoltativi): settore pataticolo (patate fresche e refrigerate).

3.9.1 Gli interventi per il settore ortofrutticolo

Il PSN italiano destina 1,46 miliardi di euro per il periodo 2023-27 (pari in media a 291,4 milioni di euro l'anno) per finanziare interventi a sostegno del settore ortofrutticolo. I beneficiari degli interventi sono le OP e le AOP, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e del recente Regolamento (UE) 2021/2117 con un programma operativo approvato. Gli obiettivi e gli interventi devono essere attuati attraverso programmi operativi (di durata minima di tre anni e durata massima di sette anni) approvati.

L'entità dell'assistenza finanziaria con fondi dell'UE non si discosta in Italia da quanto riportato in precedenza nel capitolo 1 (paragrafo 1.5.1) del presente lavoro.

3.9.2 Gli interventi per il settore dell'apicoltura

All'interno del PSN, l'Italia ha previsto numerosi interventi nel settore dell'apicoltura, finalizzati a perseguire gli obiettivi previsti dal Regolamento(UE) 2115/2022. (Tab. 3.9)

Tabella 3.9 – Tipi di interventi per il settore dell'apicoltura e relativi importi annuali per il periodo 2023-27

Tipo di intervento	Importo annuo stanziato (€)
Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori	1.498.295,00
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: i) lotta contro gli aggressori alveare ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, ripopolamento, iv) razionalizzazione della transumanza	2.789.929,00
Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura	258.328,00
Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura	619.985,00

L'importo complessivo del sostegno UE al settore dell'apicoltura ammonta a circa 5,16 milioni di euro l'anno, per un totale di circa 25,83 milioni di euro per il periodo 2023-2027.

3.9.3 Gli interventi per il settore vitivinicolo

L'Italia, attraverso il PSN, conferma il sostegno (obbligatorio) al settore vitivinicolo tramite l'aiuto finanziario dell'UE. Tali interventi sono attivati da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le AdG regionali e le condizioni di attuazione e ammissibilità riportate nel PSN. I beneficiari dei diversi interventi sono: gli imprenditori agricoli singoli e associati; le organizzazioni di produttori vitivinicole e loro associazioni; le organizzazioni interprofessionali vitivinicole riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013; le organizzazioni professionali, le cooperative agricole che conducono propri vigneti; le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; i consorzi di tutela autorizzati e loro associazioni e federazioni; i soggetti pubblici; le associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa.

L'Italia prevede la ripartizione delle risorse tra diversi interventi riportata nella tabella 3.10.

Tabella 3.10– Tipi di intervento per il settore vitivinicolo: finalità e importi

Tipo di intervento	Importo annuo stanziato (Mio €)	Finalità
Ristrutturazione e riconversione vigneti	128,883	Favorire lo sviluppo di un rinnovamento degli impianti a vite da vino e l'introduzione di nuove tecniche di gestione potenzialmente in grado di coniugare crescita e performance economica con gli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale.
Investimenti	85,00	Migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività dal punto di vista della produzione e/o della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare il risparmio energetico, l'efficienza globale nonché incentivare i trattamenti sostenibili
Vendemmia verde	5,00	Mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, eliminando le eccedenze contingenti per evitare una depressione del mercato e tutelare i redditi degli agricoltori, lasciando al contempo inalterato il potenziale di produzione.
Distillazione di sottoprodotti	20,00	Consolidare il livello qualitativo della produzione. Ridurre il rischio di possibili sofisticazioni. Ridurre l'impatto ambientale derivante dai sottoprodotti della vinificazione.
Promozione nei paesi terzi	85,00	Promuovere i vini italiani sui mercati terzi che nel frattempo hanno subito, al pari di quelli comunitari, dei mutamenti importanti in termini di modalità di consumo, preferenze e canali di acquisto.

Nel complesso l'importo dell'aiuto finanziario UE per l'Italia è pari a circa 323,9 milioni di euro l'anno, per un totale di 1,62 miliardi di euro per il periodo 2023-2027.

3.9.4 Gli interventi per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

La dotazione finanziaria disponibile per l'Italia è di 34,59 milioni di euro l'anno, per un totale di 172,95 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Nello specifico i beneficiari degli aiuti sono le OP e AOP riconosciute che presentano un programma operativo di durata triennale, volto a rendere il settore più efficiente mediante azioni collettive finalizzate al raggiungimento di obiettivi di competitività, qualità e sostenibilità.

Le risorse disponibili finanziano interventi funzionali al raggiungimento di obiettivi settoriali, riportati nella tabella 3.11.

Tabella 3.11 – Obiettivi settoriali per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

Obiettivo
Pianificazione e organizzazione della produzione; adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità); ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti; stabilizzazione dei prezzi alla produzione
Concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
Miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
Ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato
Incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri
Promozione e commercializzazione dei prodotti
Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili nei limiti previsti, dal 50% al 75%, in funzione degli obiettivi. L'Italia, tramite il PSN, assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario

3.9.5 Gli interventi per il settore pataticolo (patate fresche o refrigerate)

L'Italia ha scelto, infine, di utilizzare una quota residuale della dotazione dei pagamenti diretti per un intervento facoltativo ad hoc per il settore pataticolo, che beneficia di un plafond annuale pari a 6 milioni di euro, per un totale di 30 milioni di euro nel periodo 2023-2027.

Tale intervento intende promuovere e sostenere il modello dei programmi operativi e pertanto i beneficiari dell'intervento sono le OP e le loro AOP, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 con un programma operativo approvato. Il PSN specifica gli obiettivi ai quali dovranno rispondere i programmi operativi nel settore pataticolo; a questi obiettivi verranno associati specifici tipi di intervento finanziabili.

L'aiuto finanziario sarà versato ai fondi di esercizio costituiti dalle OP/AOP riconosciute ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta, benché in casi particolari l'intensità dell'aiuto potrà raggiungere il 60% per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento. L'aiuto finanziario dell'UE è comunque limitato al 6% del valore della produzione commercializzata di ciascuna OP/AOP. Tali aiuti non si configurano come aiuti di stato.

CAPITOLO 4

IL SECONDO PILASTRO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INTERVENTI

4.1 Lo Sviluppo Rurale nel Piano Strategico Nazionale: un quadro d'insieme

Gli interventi dedicati allo SR finanziati dal FEASR rappresentano una parte del PSN 2023-2027. È chiaro, infatti, che l'ambizioso obiettivo di promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato, caratterizzato da una produzione di alta qualità, da un uso efficiente delle risorse, che riesca a garantire la sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente, dei diritti di lavoratori e dei cittadini, potrà essere realizzato solo attraverso una profonda integrazione fra tutti gli interventi previsti (Finco et al., 2020, De Castro et al., 2020).

Nelle pagine che seguono verranno descritte le politiche presenti nel documento e la loro articolazione. È necessario, però, sottolineare che nell'attuale versione del PSN italiano si fa riferimento a interventi con struttura omogenea a livello nazionale, mentre le specificità regionali, laddove necessarie, saranno affrontate nei prossimi mesi.

Sulla base di quanto indicato nell'Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2115, lo SR prevede otto aree in cui sono state implementate le diverse tipologie di interventi:

1. Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;
2. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
3. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
4. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
5. Insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori;
6. Strumenti per la gestione del rischio;
7. Cooperazione;
8. Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione.

In totale, gli interventi previsti sono ben 76. Le relative dotazioni finanziarie sono state indicate nel PSN sempre in chiave nazionale e non per singola regione (Tabella 4.1).

Tabella 4.1 – Dotazione complessiva per singolo intervento compreso nelle otto aree

Interventi	Dotazione complessiva (1000 euro)	Interventi	Dotazione complessiva (1000 euro)
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (cod. da SRA01 a SRA31)		Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (cod. da SRB01 a SRB03)	
ACA 1 - Produzione integrata	408.064	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	882.038
ACA 2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	26.338	Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	203.686
ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	133.038	Sostegno zone con vincoli specifici	9.136
ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli	125.133		
ACA5 - Inerbimento colture arboree	57.336	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (cod. da SRC01 a SRC03)	
ACA6 - Cover crops	21.870	Pagamento compensativo zone agricole natura 2000	32.522
ACA7 - Conversione seminativi a prati e pascoli	17.760	Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000	17.623
ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti	183.777	Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini	24.598
ACA9 - Impegni gestione habitat natura 2000	34.026		
ACA10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi	7.752	Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione (da SRD01 a SRD15)	
ACA11 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche	46.387	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	1.348.656
ACA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche	17.748	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	385.779
ACA13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	70.844	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	277.611
ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	78.205	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	93.313
ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	29.362	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	76.454
ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma	37.109	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	133.100
ACA17 - Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica	29.364	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle	331.340
ACA18 - Impegni per l'apicoltura	14.748	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	111.168
ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci	7.758	Investimenti non produttivi nelle aree rurali	90.759
ACA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti	96.044	Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli	32.968
ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui	5.848	Investimenti non produttivi forestali	119.485
ACA22 - Impegni specifici risaie	49.149	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	235.373
ACA23 - Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti	34.633	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	679.763
ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione	11.848	Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	37.209
ACA25 - Tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica	26.214	Investimenti produttivi forestali	68.008
ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione	23.928		
Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima	24.947	Innesadimento dei giovani agricoltori e l'avvio di imprese rurali, compreso	
Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali	73.647	Innesadimento giovani agricoltori	838.299
Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	2.164.937	Innesadimento nuovi agricoltori	14.594
Benessere animale	330.794	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	6.254
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestale	7.019	Start up non agricole	22.394


Interventi	Dotazione complessiva (1000 euro)	Interventi	Dotazione complessiva (1000 euro)
Strumenti di gestione del rischio (da SRF01 a SRF04)		Cooperazione (da SRG01 a SRG10)	
Assicurazioni agevolate	1.426.340	Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	164.526
Fondi mutualità danni	99.051	Costituzione organizzazioni di produttori	11.233
Fondi mutualità reddito	99.051	Partecipazione a regimi di qualità	24.602
Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali	1.251.628	Cooperazione per il ricambio generazionale	11.741
		Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale	34.173
Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione (da SRH01 a SRH06)		LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale	639.288
Erogazione servizi di consulenza	84.482	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	115.552
Formazione dei consulenti	6.959	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione	6.082
Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura	70.704	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo	79.240
Azioni di informazione	19.698	Promozione dei prodotti di qualità	4.171
Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	13.696		
Servizi di back office per l'AKIS	13.128		

4.2 Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

I 31 interventi dello SR inclusi in questa area di azione rappresentano elementi strategici e innovativi, coerenti non solo all'accresciuta ambizione ambientale della PAC ma anche a un nuovo approccio programmatico unitario che, almeno su questo fronte, ha abolito la separazione fra primo e secondo Pilastro. Infatti, tutte le azioni descritte di seguito fanno parte della "nuova architettura verde" della PAC 2023-2027 (Figura 4.1).

Le prime due componenti sono state approfondite nel capitolo 3. La terza, ossia i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (pagamenti ACA), rappresenta la parte dell'architettura verde che richiede agli agricoltori il più elevato livello di impegno, nonché comportamenti produttivi e gestionali molto specifici. I pagamenti ACA avranno un funzionamento molto simile a quello delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2020, e avranno l'obiettivo di compensare i maggiori costi e i mancati redditi connessi all'adozione volontaria degli impegni per il clima e per l'ambiente.

Per tale ragione, i pagamenti ACA dovranno necessariamente integrarsi con altri interventi dello SR, come quelli relativi alla formazione, ai servizi di consulenza e agli investimenti aziendali.

Figura 4.2 – Nuova architettura verde e crescente livello di impegno


Il PSN contiene 31 impegni agro-ambientali, dei quali 26 vengono identificati come pagamenti ACA (codici PSN da SRA01 a SRA26) e 5 sono altri sostegni specifici (codici PSN da SRA27 a SRA31). In generale, la maggior parte degli impegni ambientali e climatici (ACA) sono cumulabili con altri interventi e sono concessi ai beneficiari (agricoltori singoli o associati), in base alla superficie (SAU) o a UBA, per un periodo di 5 anni. Di seguito vengono descritti i diversi interventi, sottolineandone le eventuali peculiarità, così come appaiono nel PSN italiano inviato alla Commissione Europea.

ACA 1 - Produzione integrata

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al SQNPI.

ACA 2 - Impegni specifici per uso sostenibile dell'acqua

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro a favore di agricoltori singoli e associati e di Enti Pubblici che adottano gli impegni collegati alla definizione di un bilancio idrico colturale. L'obiettivo è di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all'andamento climatico stagionale. Sarà importante affidarsi a piattaforme territoriali dedicate e correlate con le informazioni e le dotazioni irrigue gestite dai Consorzi di Bonifica o da altri Enti competenti per ambito.

ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

L'intervento è volto a migliorare le performance ambientali, pertanto è possibile combinare gli impegni previsti dal pagamento ACA 3 con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali. L'ACA3 si articola in due azioni (impegni di base):

- adozione di tecniche di semina su sodo / *No tillage* (NT);
- adozione di tecniche di minima lavorazione / *Minimum tillage* (MT) e/o di tecniche di lavorazione a bande / *strip tillage*.

ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli

L'intervento prevede un aiuto per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica. Il beneficiario sarà tenuto ad apportare alle superfici interessate fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: letame e assimilati palabili (come definito dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046); ammendante compostato verde (ACV); ammendante compostato misto (ACM). L'intervento non è cumulabile con quello in favore dell'Agricoltura Biologica e può essere attuato a partire da una superficie minima 1 ettaro.

ACA5 - Inerbimento colture arboree

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. Le azioni previste sono due:

- Inerbimento totale;
- Inerbimento parziale (su una superficie complessiva massima del 30%).

L'intervento può essere attuato da agricoltori singoli o associati e aziende agricole di Enti Pubblici (Superficie Oggetto d'Impegno - SOI minima rispetto alla SAU totale, definita a livello regionale).

ACA6 - Cover crops

L'intervento prevede un pagamento per ettaro di SAU per l'incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo e per l'introduzione di tecniche quali la bulatura (trasemina di leguminose su cereali). Si compone di due azioni tra loro alternative:

- Colture di copertura;
- Bulatura: Bulatura.

L'intervento è destinato ad agricoltori singoli o associati, aziende agricole di Enti Pubblici, e a soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione.

ACA7 - Conversione seminativi a prati e pascoli

L'intervento è dedicato alla conversione dei seminativi avvicendati verso forme più estensive che non prevedono la lavorazione del terreno e l'uso prodotti fitosanitari e diserbanti. L'intervento può essere attuato da agricoltori singoli o associati, aziende agricole di Enti pubblici, soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole; potrebbe essere previsto un sostegno differenziato in base alle zone altimetriche (pianura, collina, montagna).

ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti

L'intervento è finalizzato alla gestione sostenibile dei prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN). La gestione sostenibile favorisce la biodiversità, limita i processi di erosione e degrado del suolo, elimina l'apporto di fertilizzanti chimici e minerali e di pesticidi, migliora, nell'ambito del settore *Land Use, Land Use Change, Forestry* (LULUCF), l'assorbimento di CO₂ e l'adattabilità a eventi meteorologici estremi. L'intervento si articola in tre tipologie di operazioni:

- Gestione sostenibile dei prati permanenti;
- Gestione sostenibile dei prati-pascoli;
- Gestione sostenibile dei pascoli permanenti.

L'intervento è rivolto ad agricoltori singoli o associati, aziende agricole di Enti pubblici, soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata e soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione.

ACA9 - Impegni gestione habitat Natura 2000

La finalità principale dell'intervento è favorire una gestione efficiente e sostenibile degli habitat di interesse comunitario (Dir. 92/43/CEE "Habitat"), degli habitat di specie di interesse comunitario (Dir. 147/09/CE "Uccelli" e dalla stessa direttiva Habitat, presenti all'interno e all'esterno della rete Natura 2000) e dei paesaggi tradizionali al fine di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e migliorare i servizi ecosistemici.

L'impegno di norma ha una durata tra 5 e 7 anni ed è cumulabile con i pagamenti concessi ai sensi dell'art. 72 "Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori" per gli svantaggi territoriali specifici (diret-

tive 92/43/CEE, 2009/147/CE). L'intervento può essere attuato da agricoltori singoli o associati, da soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione e da altri gestori del territorio pubblici o privati. È possibile corrispondere pagamenti basati sui risultati in caso di approcci collettivi.

ACA10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi

L'intervento sostiene il mantenimento di infrastrutture ecologiche (individuate dalle AdG regionali/provinciali) quali siepi e filari, fasce tampone inerbite o alberate, canali erbosi, laghetti e altre aree umide, impianti boschivi con finalità non produttive (incluse gli impianti finanziati con il Reg. CEE 2080/92), terrazzamenti e ciglionamenti, zone di sosta, rifugio e riproduzione di varie specie di interesse conservazionistico. L'intervento non è cumulabile con i pagamenti concessi ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 "Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori"; è cumulabile, invece, con i pagamenti concessi ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 "Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici".

ACA11 - Gestione attiva di infrastrutture ecologiche

L'intervento promuove la gestione attiva di infrastrutture ecologiche volte a migliorare la qualità delle acque mediante la riduzione di percolazione e dilavamento, il potenziamento delle connessioni ecologiche, il sostegno della biodiversità in aree agricole, la riqualificazione dei paesaggi agrari semplificati. L'intervento si compone di 5 azioni:

- Fasce tampone;
- Fasce inerbite;
- Boschetti naturalistici;
- Prati umidi e marcite, zone umide;
- Gestione attiva della rete idraulica minore e della vegetazione in alveo e ripariale.

L'intervento è rivolto ad agricoltori singoli o associati, aziende agricole di Enti pubblici, soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata.

ACA12 - Colture a perdere, corridoi ecologici e fasce ecologiche

L'intervento intende promuovere pratiche agricole con effetti benefici sulla biodiversità animale selvatica e vegetale locale, e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza della fauna selvatica, della entomofauna e avifauna, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali delle singole zone del territorio regionale. L'intervento è articolato nelle seguenti due azioni e prevede un impegno di durata pari a cinque anni:

1. *Colture a perdere*: destinazione di una quota della SAU aziendale seminativo all'impianto di colture annuali a perdere, con l'impiego di almeno due specie vegetali da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica;
2. *Corridoi e fasce ecologiche*: destinazione di una quota della SAU aziendale alla costituzione di aree con superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti, con l'obiettivo di favorire un habitat il più possibile naturale per l'avifauna e l'entomofauna.

ACA13 - Impegni specifici per la gestione di effluenti zootecnici

L'intervento prevede un pagamento per l'adozione di tecniche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica. L'intervento si compone di due azioni:

- Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;
- Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali su cui vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e

zootecnica e può essere attuato da agricoltori singoli o associati e aziende agricole di Enti pubblici.

ACA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento prevede un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare e agrario, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica: razze iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo (legge n. 194/2015) oppure presenti nei repertori o elenchi regionali. L'importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata.

ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

L'intervento è volto a sostenere il mantenimento o la reintroduzione di risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica. L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU (o numero di piante), può essere attuato da agricoltori singoli o associati, aziende agricole di Enti pubblici, soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata.

ACA16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

L'intervento sostiene operazioni volte a favorire la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura, attraverso tre tipologie di azioni:

- azioni mirate per la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, compresi gli inventari on line delle risorse genetiche attualmente conservate *in situ*, la conservazione nelle aziende agricole, le raccolte *ex situ* e le banche dati;
- azioni concertate, volte a promuovere lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione, tra le organizzazioni competenti degli Stati membri;
- azioni di accompagnamento ad attività di informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche, coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.

I criteri di ammissibilità vengono stabiliti nei dispositivi attuativi regionali secondo le specificità territoriali.

ACA17 - Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica

L'intervento aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, grazie all'utilizzo di strumenti di prevenzione degli attacchi di grandi carnivori (lupo, orso, sciacallo, ecc.), quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e il ricovero notturno degli animali, e l'impiego di cani da difesa del bestiame. Il pagamento annuale si riferisce alle UBA pascolate e può essere attuato da allevatori, singoli o associati, conduttori di allevamento con codice attivo in anagrafe zootecnica.

ACA18 - Impegni per l'apicoltura

L'intervento sostiene pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, quali il nomadismo verso aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico, per aumentare il numero di apiari in esse presenti. I beneficiari sono gli apicoltori iscritti al registro nazionale della Banca Dati Apistica del Ministero della Salute.

ACA19 - Riduzione impiego fitofarmaci

L'intervento intende ridurre la deriva di prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione e la eliminazione/riduzione dei fitofarmaci individuati come più pericolosi nel "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22 gennaio 2014).

L'intervento si rivolge a imprese agricole singole o associate e aziende agricole di Enti pubblici e si articola in due azioni:

- riduzione del 50% della deriva di prodotti fitosanitari con tecniche specifiche (Documento di orientamento "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento");
- limitazione dell'impiego di alcuni fitofarmaci candidati alla sostituzione, in applicazione della normativa comunitaria.

ACA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

L'intervento sostiene l'appropriato utilizzo dell'azoto con un piano di concimazione specifico per ogni coltura che stabilisca le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da applicare in base ad un bilancio di concimazione. Può essere attivato da imprese agricole singole o associate e da aziende agricole di Enti pubblici.

ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui vegetali a fini non produttivi

L'intervento si articola di due azioni non cumulabili:

- conferimento dei residui di potatura ai siti pubblici della compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)
- gestione dei residui delle potature al suolo.

Prevede un pagamento per ettaro di SAU vincolato ad appezzamenti fissi e può essere attivato da imprese agricole singole o associate e da aziende agricole di Enti pubblici.

ACA22 - Impegni specifici risaie

La coltivazione del riso riveste un'importanza notevole sul fronte ecologico (es. uccelli migratori) e paesaggistico. La diffusione della tecnica della semina interrata ha ampliato la "competizione" per l'uso dell'acqua con altre colture e la creazione di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici che, fra un'asciutta e l'altra, non riescono a completare le fasi del ciclo biologico che necessitano dell'ambiente sommerso. In questo quadro, l'intervento prevede due azioni cumulabili:

- semina in acqua del riso, per garantire un periodo di sommersione più lungo favorevole alla biodiversità e consentire un uso più razionale dell'acqua
- realizzazione di un fosso all'interno della camera di risaia di dimensioni sufficienti a mantenere, durante il ciclo culturale del riso, una riserva d'acqua che consenta la sopravvivenza degli organismi acquatici anche durante le asciutte e dell'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risai.

ACA23 - Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

L'intervento prevede pagamenti compensativi per uno o più impegni annuali di buone pratiche e corretta gestione degli allevamenti al fine di migliorare la sostenibilità ambientale oltre i requisiti obbligatori previsti dall'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 e dalle autorizzazioni ambientali per l'esercizio dell'attività di allevamento (Autorizzazione di carattere generale - AUA - AIA) - (*baseline*).

I beneficiari dell'intervento sono agricoltori singoli o associati titolari di allevamenti zootecnici e/o detentori di animali della specie bovina (latte e carne), bufalina, suina ed avicola (polli da carne/galline ovaiole), aziende agricole di enti pubblici; soggetti collettivi o di filiera nell'ambito dell'intervento di cooperazione.

ACA24 - Pratiche agricoltura di precisione

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per l'adozione di tecniche di agricoltura di precisione ("Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia", approvate con D.M. del 22 dicembre 2017). Queste prevedono la digitalizzazione dei dati mediante l'adesione a una piattaforma di servizi digitali e *decision support systems* (DSS) in agricoltura per l'esecuzione con apposite macchine di:

- fertilizzazioni di precisione;
- trattamenti fitosanitari di precisione;
- irrigazione di precisione.

La raccolta, la gestione e l'integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni e da sensori in campo con i dati relativi alle operazioni colturali, riduce il rischio di inquinamento e degrado ambientale connesso all'uso dei prodotti fitosanitari

e dei fertilizzanti e promuove l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione. L'intervento si applica a tutte le colture per le quali sono disponibili servizi digitali e DSS.

ACA25 - Tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica

L'intervento si articola in quattro azioni riferite al mantenimento e al recupero di oliveti, vigneti, castagneti da frutto, limoneti ed altre colture arboree individuate al livello Regionale. Queste devono essere ubicate in aree a valenza ambientale e paesaggistica, individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mipaaf n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4); ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; *Globally Important Agricultural Heritage Systems* (GIAHS); piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM 6899 del 30 giugno 2020); oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20 %. L'intervento si rivolge ad agricoltori singoli o associati, detentori o possessori di superfici eleggibili con fascicolo aziendale aggiornato.

ACA26 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000

L'intervento prevede un impegno ventennale al mantenimento e alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione, attraverso due azioni:

- Azione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, in riferimento a:
 - prati umidi: superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare;
 - complessi macchia-radura: superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive.
- Azione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

SRA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

L'intervento è volto a promuovere una gestione sostenibile, compensando i titolari di superfici forestali che assumono impegni aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di gestione forestale, con oneri gestionali supplementari (costi aggiuntivi e mancati guadagni). Il sostegno prevede un pagamento annuale ad ettaro, per un periodo minimo di 5 anni consecutivi (fino ad un massimo di 7 anni) o per l'annata in cui vengono effettuati gli interventi silvocolturali specifici. I beneficiari sono proprietari possessori e/o titolari, pubblici o privati di superfici forestali, e loro associazioni. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno è concesso solo se il loro gestore è un soggetto di diritto privato, la Regione, sue società partecipate, o un Ente locale⁴¹.

SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

L'intervento risponde agli obiettivi ambientali del *Green Deal*, della politica di SR dell'UE e delle Strategie Forestali e per la Biodiversità europea e nazionale. Prevede un premio annuale a ettaro, per realizzare le seguenti azioni:

- mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici agricole, con copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione;
- mantenimento degli impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole, con copertura dei costi di manutenzione e di eventuali maggiori costi di gestione;
- mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici non agricole, con copertura dei costi di manutenzione.

41 D. lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

L'intervento può essere adottato da proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro Associazioni, titolari della gestione di superfici agricole e non agricole che hanno ricevuto dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) Regionali un sostegno nelle precedenti programmazioni (Regolamento 2080/92; ex Misura H; ex Misura 221).

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

L'intervento prevede l'impegno a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi. Si applica a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli ad esclusione dei terreni a riposo. L'intervento si articola in due azioni:

- conversione all'agricoltura biologica, con l'obiettivo di raggiungere il 25% della SAU europea in biologico entro il 2030 come previsto nel documento della Commissione Europea *Farm to Fork*;
- mantenimento dell'agricoltura biologica, al fine di consolidarne i risultati ambientali nel contesto produttivo agricolo nazionale.

SRA30 - Benessere animale

L'intervento prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che sottoscrivono una serie di impegni oltre le norme obbligatorie vigenti, per la durata da 1 a 5 anni. L'intervento si articola in 6 aree di intervento:

- acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali;
- condizioni abitative (maggiore spazio, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllato, metodi alternativi come il parto libero) per mantenere gli animali in coerenza alle tendenze naturali delle specie interessate;
- condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;
- accesso all'aperto e pascolo;
- pratiche che aumentano la robustezza e la longevità degli animali, comprese le razze a crescita più lenta;
- pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione o per assicurare l'uso di anestetici, analgesici e antinfiammatori e promuovere la castrazione immunitaria.

L'intervento può essere realizzato da imprenditori agricoli in attività, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano unicamente attività di selvicoltura e acquacoltura, da enti e altri soggetti di diritto pubblico.

SRA31 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

L'intervento promuove la conservazione e la valorizzazione di risorse genetiche forestali *in situ* ed *ex situ*, nonché il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata tramite collaborazione tra attori pubblici e privati della filiera vivaistica italiana. L'intervento prevede due azioni:

- conservazione e moltiplicazione di risorse genetiche forestali arboree e arbustive *in situ* ed *ex situ*, compresa la redazione di piani o disciplinari di gestione dei materiali di base;
- accompagnamento, informazione, consulenza, formazione, diffusione e scambio delle conoscenze.

I beneficiari del sostegno sono proprietari o titolari, pubblici o privati, di superfici agricole e forestali, anche in forma associativa.

4.3 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

In questa tipologia, il PSN ha incluso 3 diversi interventi che hanno come obiettivo il mantenimento dell'attività agricola in aree con vincoli naturali e specifici (Tabella 4.2).

Tabella 4.2- Interventi compresi nella tipologia “Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici”

Intervento	Tipologia di pagamento	Tipologie aree di intervento
SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	Indennità annuale per ettaro di SAU	Zone montane
SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	Indennità annuale per ettaro	Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane secondo le specificità regionali. L'indennità interessa le altre zone soggette a vincoli specifici definite ai sensi del punto 1, lett. c del Reg. UE 1305/2013
SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici	Indennità annuale per ettaro	Altre zone soggette a vincoli specifici definite ai sensi del punto 1, lett. c del Reg. UE 1305/2013

L'obiettivo è promuovere la tutela ambientale e la mitigazione del processo di spopolamento di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi naturali.

4.4 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Questa parte del PSN dedicata allo SR comprende 3 tipologie di interventi (Tabella 4.3), volti a compensare gli agricoltori per gli svantaggi derivanti dall'operare in aree caratterizzate da requisiti obbligatori e fornire loro un sostegno aggiuntivo al reddito. Tale sostegno svolge contribuisce anche perseguimento di specifici obiettivi ambientali e climatici e nel contribuire alle strategie *Farm to Fork* e Biodiversità nell'ambito del *Green Deal* europeo.

Tabella 4.3 - Interventi compresi nella tipologia “Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori”

Intervento	Tipologia di pagamento	Tipologie aree di intervento	Beneficiari
SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000	Pagamento compensativo annuale per ettaro di SAU rinnovabile	Habitat di interesse comunitario di cui allegato I della Dir. 92/43/CEE “Habitat” e gli habitat delle specie di interesse comunitario Dir. 147/09/CE “Uccelli” e dalla stessa direttiva Habitat, sono tutelati mediante specifiche misure di conservazione volontarie e obbligatorie (contenute nei piani di gestione, nelle misure di conservazione sito-specifiche, riportate nel PAF di cui all’art 8 paragrafo 1 della Dir. Habitat, o in altri strumenti di gestione N2000).	Agricoltori singoli o associati; soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione; altri gestori del territorio pubblici o privati
SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000	Pagamento compensativo annuale per ettaro di SAU per 5 anni	Zone interessate dalle limitazioni e obblighi imposti alle pratiche silvicole e di uso del suolo dalle “Misure di tutela e Conservazione sito specifiche” definite dagli strumenti di pianificazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000 (92/43/CEE e 2009/147/CE), e per le altre zone naturali protette delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all’attività silvicola(art. 10 della direttiva 92/43/CEE), a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC	Proprietari, possessori e/o titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali e loro associazioni; altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici forestali, e loro associazioni.
SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici	Pagamento compensativo annuale per ettaro di SAU rinnovabile	Aree agricole incluse nei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE)	Agricoltori singoli o associati e altri gestori del territorio pubblici o privati

4.5 Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione

In questa tipologia sono previsti 15 interventi riguardanti investimenti produttivi e non produttivi, in agricoltura e nella forestazione. Gli investimenti hanno diverse finalità, fra cui quelle ambientali, di performance, di diversificazione dell’attività aziendale. Le tipologie di intervento sono state suddivise, nelle tabelle che seguono, a seconda dell’ambito specifico a cui si rivolgono.

In particolare, la tabella 4.4 riporta gli interventi relativi a investimenti produttivi e non dedicati alle aziende agricole. Riguardo a quelli produttivi, questi si differenziano per finalità, prevedendo anche la possibilità di combinarli con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (es. Progettazione Integrata di Filiera, pacchetto Giovani). I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile⁴². Nel caso degli Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali, i beneficiari sono agricoltori singoli o associati, soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione e altri gestori del territorio pubblici o privati.

⁴² Per alcune regioni l’imprenditore agricolo deve possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento

Tabella 4.4 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati ad aziende agricole

Intervento	Tipologia di investimenti
SRD01- Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Valorizzazione del capitale fondiario ed agrario delle aziende, incremento delle prestazioni climatico-ambientali, riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione, adeguamento qualitativo dei prodotti e differenziazione della produzione, introduzione di innovazione tecnica e gestionale (inclusa la digitalizzazione), lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e commercializzazione dei prodotti anche nell’ambito di filiere locali e/o corte. Cumulabile con l’attivazione degli interventi “Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale”, “Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, “Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo.
SRD02- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	<u>Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici</u> (riduzione emissione e/o aumento della capacità di sequestro di carbonio nel suolo, realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sottoprodotti); <u>Investimenti per la tutela delle risorse naturali</u> (uso efficiente, stoccaggio e riuso della acqua, gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari, investimenti per la tutela del suolo); <u>Investimenti per il benessere animale</u> (introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza)
SRD03- Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	Creazione, valorizzazione e sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile : agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche, trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, attività turistico-ricreative (enoturismo e oleoturismo), selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.
SRD04- Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	Azione 1 - Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale; Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera; Azione 3 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua.

Nel secondo gruppo di interventi, sono stati collocati quelli dedicati alla forestazione (Tabella 4.5). Anche in questo caso, gli investimenti perseguono un’ampia declinazione di obiettivi, dalla costituzione di impianti forestali e sistemi agroforestali al ripristino di danni o al miglioramento ambientale attraverso finalità non produttive. I beneficiari sono i proprietari, possessori e/o titolari, pubblici o privati di superfici non agricole, nonché alcuni gestori di foreste demaniali⁴³.

43 il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un soggetto di diritto privato o la Regione o soggetti da essa delegati, e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale.

Tabella 4.5 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla forestazione

Intervento	Tipologia di investimenti
SRD05- Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Copertura totale o parziale dei costi sostenuti per realizzare <u>impianti di imboschimento</u> su superfici agricole e <u>impianti di sistemi agroforestali</u> (consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche, per la produzione agricola e foraggera e di prodotti forestali) su SAU agricole.
SRD10- Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli	Contributo in conto capitale a copertura parziale o totale dei costi sostenuti per realizzare impianti di imboschimento (boschi permanenti naturaliformi o impianti di arboricoltura) su superfici non agricole, ovvero superfici di qualsiasi natura e destinazione diversa da quella agricola di cui all'art.4 comma 3, del Regolamento(UE) 2021/2115 , promuovendo una gestione selvicolturale finalizzata a incrementare le funzioni ambientali e paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive per legno, legname e tartufo coltivate.
SRD11- Investimenti non produttivi forestali	Investimenti non produttivi volti a: 1) Tutelare l'ambiente, favorire l'adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio; 2) Migliorare l'accessibilità e fruizione pubblica delle foreste, delle aree assimilate a bosco e delle loro pertinenze funzionali; 3) Elaborare di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti, 4) Sviluppare Sistemi Informativi Forestali
SRD12- Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	Contributo in conto capitale ai titolari della gestione di superfici forestali, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti azioni di: 1. Prevenzione dei danni alle foreste; 2. Ripristino del potenziale forestale danneggiato.
SRD15- Investimenti produttivi forestali	Investimenti materiali ed immateriali per il miglioramento dei popolamenti forestali, l'incremento sostenibile della produttività, l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Tali finalità saranno perseguite con due azioni: 1) Interventi selvicolturali; 2) Ammodernamenti e miglioramenti aziendali

Nella tabella 4.6 è stato incluso un solo intervento relativo a investimenti di prevenzione e tutela del potenziale produttivo agricolo ed è diviso in due linee di azione. I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Tabella 4.6 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla prevenzione ed al ripristino del potenziale produttivo agricolo

Intervento	Tipologia di investimenti
SRD06- Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico; Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie

Nella tabella 4.7 sono stati inclusi interventi per le infrastrutture e le aree rurali. Nel caso delle infrastrutture sono ammesse sia quelle aventi finalità di sviluppo socio-economico delle aree rurali che quelle con finalità più strettamente ambientali e non produttive come la tutela del paesaggio e della biodiversità. Tale impostazione è coerente all'attuale visione dell'agricoltura europea che ne ha amplificato il ruolo ambientale e sociale. Va, inoltre, sottolineata la possibilità di combinare questi interventi con altri previsti dal Piano, per offrire un sostegno più efficace ai percorsi di sviluppo locale. I beneficiari sono per lo più soggetti pubblici come regioni, province, enti ma anche privati in forma singola o associata.

Tabella 4.7 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati a infrastrutture e aree rurali

Intervento	Tipologia di investimenti	Modalità di attuazione
SRD07- Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Viabilità, reti idriche (con esclusione dell'irrigazione), reti di distribuzione dell'energia, reti telefoniche, infrastrutture turistiche, infrastrutture ricreative, infrastrutture informatiche	Combinabile con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (es. Leader) e di progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne)
SRD08- Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Investimento in infrastrutture con finalità ambientali: a) viabilità forestale e silvo-pastorale; b) infrastrutture irrigue e di bonifica; c) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo.	Combinabile con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (es. Leader) e di progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne)
SRD09- Investimenti non produttivi nelle aree rurali	Sostegno (per 5 anni) di iniziative volte alla riqualificazione paesaggistico-ambientale e alla tutela della biodiversità e ad un rafforzamento delle potenzialità delle aree rurali.	

Nella tabella 4.8 si riporta un unico intervento, relativo alle fasi della filiera a valle della produzione agricola. Le azioni previste vanno dal miglioramento tecnologico alla sicurezza sul lavoro o all'efficiamento energetico e idrico. I beneficiari sono imprese, singole o associate, nell'ambito della trasformazione, commercializzazione, condizionamento, stoccaggio dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del TFUE.

Tabella 4.8 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Intervento	Tipologia di investimenti
SRD13- Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Investimenti dedicati a: a) valorizzazione del capitale aziendale; b) miglioramento tecnologico; c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere; d) adeguamento/potenziamento degli impianti a sistemi di gestione della qualità e a sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; e) razionalizzazione del ciclo produttivo; f) sostenibilità ambientale; g) sicurezza sul lavoro; h) aumento del valore aggiunto delle produzioni; i) qualificazione delle produzioni; j) efficientamento energetico ed idrico e impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale

Ultimo intervento, compreso nella tipologia descritta, è relativo agli investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (tabella 4.9). Le attività sostenute vanno da quelle commerciali e di servizi per migliorare la fruibilità dei territori, a quelle artigianali. I beneficiari sono rappresentati da attori non agricoli quali microimprese e piccole imprese non agricole (Allegato I del Regolamento (UE) 702 del 25.06.2014 ABER e raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003).

Tabella 4.9 - “Investimenti, inclusi investimenti per irrigazione” dedicati a Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

Intervento	Tipologia di investimenti	Modalità di attuazione
SRD14- Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	Investimenti per attività extra agricole delle seguenti tipologie: commerciali e di servizi tesi al miglioramento della fruibilità e attrattività dei territori rurali, anche mediante l’ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l’ospitalità diffusa, la ristorazione e la vendita di prodotti locali; artigianali, finalizzati alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali e all’erogazione di servizi all’agricoltura indirizzati al miglioramento dell’efficienza tecnica e ambientale delle operazioni svolte a favore degli agricoltori; altri servizi alle imprese e alle persone, al fine del miglioramento delle condizioni di vita nei territori rurali.	L’ intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata.

4.6 Insediamento di giovani agricoltori e avvio di imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori

In tale capitolo del PSN sono presenti 4 interventi, caratterizzati tutti dall’obiettivo di supportare le nuove generazioni di imprenditori in agricoltura, declinato, però, con dimensioni diverse nelle varie azioni descritte (Tabella 4.10).

Il primo intervento è relativo ai giovani imprenditori⁴⁴, mentre

Il secondo intervento è dedicato al sostegno all’insediamento di nuovi agricoltori come definiti nel PSN al cap. 4 par. 4.1.6, con l’obiettivo di attrarre nuovi imprenditori anche da settori diversi da quello agricolo, in modo da favorire l’introduzione di soluzioni produttive innovative e maggiormente sostenibili.

La terza tipologia è dedicata alla silvicoltura e prevede un sostegno per l’avvio di nuove imprese che può essere attivato anche tramite un pacchetto di interventi. L’incremento del settore forestale in termini di superfici e di nuove imprese ha un elevato valore strategico per l’ambiente e per la vitalità di ampie aree di collina e montagna.

L’ultimo intervento riguarda il sostegno all’avvio di *start-up* extra agricole nelle zone rurali. Questa è una strategia, valorizzando la microimprenditoria in tutti i settori produttivi e di servizio in un’ottica di sviluppo partecipativo, è importante per il contrasto allo spopolamento e per lo sviluppo occupazionale. Le imprese potranno fornire servizi socioassistenziali, culturali o di *coworking*, così come attività artigianali, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti, prevalentemente non compresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

44 Per la definizione di giovane agricoltore, vedi tabella 3.7 al capitolo 3.

Tabella 4.10 - “Insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori”

Intervento	Tipologia di investimenti	Beneficiari
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	contributo massimo 100.000 euro per insediamento	Giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti; con adeguata qualifica professionale; contemporaneamente alla domanda di aiuto presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola
SRE02 - Insediamento nuovi agricoltori	Contributo massimo 100.000 euro per insediamento	Nuovi agricoltori come definiti nel presente piano strategico al cap. 4 par. 4.1.6; con adeguata qualifica professionale; contemporaneamente alla domanda di aiuto presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola
SRE03 - Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	Sostegno massimo è di 100.000€, di cui premio forfettario in conto capitale di 40.000,00 euro, e fino a 60.000 euro con strumenti finanziari.	Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI che opereranno nel settore forestale come attività prevalente; PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritte alla Camera di commercio e che operano nel settore forestale come attività prevalente da non più di 24 mesi
SRE04 - Start up non agricole	Sostegno massimo di 100.000 (importi forfettari, strumenti finanziari, una combinazione di entrambi).	Persone fisiche, micro imprese o piccole imprese, aggregazioni di persone fisiche e/o micro imprese o piccole imprese

4.7 Strumenti per la gestione del rischio

Tale ambito, come si vedrà nel capitolo 5 ad esso dedicato, è declinato con un approccio programmatico unitario tra primo e secondo pilastro. Nel seguito se ne richiamano, in estrema sintesi, gli interventi, in modo da fornire una descrizione completa degli interventi di SR del PSN.

SRF01 - Assicurazioni agevolate

L’intervento promuove polizze assicurative caratterizzate da un più ampio ventaglio di strumenti per proteggere le produzioni agricole e zootecniche dai rischi meteorologici, sanitari, fitosanitari e da infestazioni parassitarie.

SRF02 - Fondi mutualità danni

L’intervento mira al sostegno di fondi di mutualizzazione più adeguati alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i diversi rischi sanitari.

SRF03 - Fondi mutualità reddito

Il sostegno promuove l’introduzione di strumenti innovativi di gestione del rischio, quali l’IST (*Income Stabilization Tool*) o strumento di stabilizzazione del reddito, basato sulla mutualità tra agricoltori, con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che l’instabilità dei redditi in agricoltura.

SRF04 - Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali

L’intervento mira al sostegno di un fondo di mutualizzazione nazionale, contro gli eventi di natura catastrofale meteorologici (alluvione, gelo-brina, siccità).

4.8 Cooperazione

Il capitolo dedicato alla cooperazione si articola in 10 interventi diversificati. Questi prevedono, oltre a strategie e strumenti già consolidati nella programmazione 2014-2020 (sostegno ai gruppi operativi PEI AGRI, LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale, etc.), anche modelli nuovi di cooperazione come quelli previsti per lo SR, locale e *smart villages* e per le azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare. Di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche degli interventi previsti.

SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI

Il sostegno è rivolto ai Gruppi Operativi del PEI AGRI e ai soggetti che si impegneranno in azioni di preparazione del partenariato e definizione dell'idea progettuale (*setting up*). Tali soggetti, come approfondito nel capitolo 6, rappresentano attori fondamentale nel trasferimento della conoscenza. Il sostegno può coprire i costi della cooperazione e/o i costi delle operazioni attuate.

SRG02 - Costituzione organizzazioni di produttori

Il sostegno promuove la costituzione di nuove OP, AOP e OI, come strumenti per riequilibrare la filiera agroalimentare. I beneficiari della misura sono le organizzazioni di produttori, le associazioni di OP e le organizzazioni interprofessionali secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità.

SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto volta a incentivare la partecipazione di aziende singole, associazioni di aziende o di reti di impresa ai regimi di qualità istituiti dall'UE e a sistemi di qualità nazionali e regionali. Il contributo massimo complessivo annuale è di € 3.000,00 per soggetto per un massimo di 5 anni.

SRG04 - Cooperazione per il ricambio generazionale

L'intervento rientra nel quadro più ampio della politica per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso forme di affiancamento e cooperazione tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani. Il sostegno è concesso agli agricoltori che hanno raggiunto l'età pensionabile e che stipulano un contratto di affiancamento con un giovane (fino a 41 anni di età non compiuti) di durata non superiore ai 3 anni. Il giovane partecipa agli utili in una percentuale compresa tra il 30% e il 50% e alla gestione, anche manuale, dell'impresa.

SRG05 - Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

Il supporto preparatorio, previsto dall'art. 34 par. 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, è strettamente correlato a una efficace ed efficiente attuazione dell'intervento SRG06 descritto successivamente. Questo prevede l'elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) capaci di integrare il capitale produttivo, culturale, umano e territoriale delle aree coinvolte. I beneficiari sono partenariati pubblico-privati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022.

SRG06 - LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale

Il sostegno è finalizzato a rafforzare le funzioni di presidio del territorio mediante SSL efficaci e costruite sulle risorse endogene del territorio. Le azioni previste sono:

- sostegno alle SSL;
- animazione e gestione delle SSL.

SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e *smart villages*

L'intervento, caratterizzato da elementi di notevole originalità, sostiene l'attuazione di progetti integrati, con una intensità di aiuto fino al 100%, aventi come finalità quella di migliorare la resilienza, le condizioni economiche, sociali e/o ambientali, gli scambi con le zone urbane, la digitalizzazione delle comunità rurali. La novità dell'intervento risiede nella

sua integrazione non solo con altri programmi sostenuti dai fondi UE (es. SNAI), ma anche con nuove forme di aggregazione quali le Comunità e Distretti del cibo e i distretti turistici e produttivi nelle loro diverse declinazioni.

In particolare, le forme di cooperazione incentivate sono:

- cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali;
- cooperazione per il turismo rurale;
- cooperazione per l'inclusione sociale ed economica;
- cooperazione per la sostenibilità ambientale.

SRG08 - Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione

Il sostegno è dedicato a progetti di collaudo e adozione dell'innovazione che hanno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte per il loro utilizzo in campo. Il beneficiario del sostegno è un partenariato formato da diversi attori (imprese/operatori agricole/forestali, associazioni di produttori, cooperative, università ed enti di ricerca, proprietari e gestori di boschi e loro associazioni, Regioni e Province Enti).

SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare

Il sostegno è dedicato alla creazione di partenariati i cui servizi sono destinati alle aziende agricole. L'intervento rappresenta una novità in quanto conferisce alla cooperazione un ruolo importante nella più ampia politica della conoscenza. I partenariati saranno strutturati per territorio e per filiera così da poter offrire un supporto specifico, ritagliato sulle esigenze e sulle innovazioni prodotte o da produrre.

Il rafforzamento che tale strumento produrrà fra i diversi attori, si tradurrà anche in una struttura dell'AKIS più solida e coesa.

Le iniziative di cooperazione potranno implementare le seguenti attività:

1. realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far emergere e individuare le idee innovative;
2. organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e diretti alle imprese;
3. accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative in cui organizzare, su piccola scala, prove sperimentali e di collaudo dell'innovazione, e scambi di conoscenze *peer to peer*.

Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione (enti di formazione accreditati; organismi di consulenza; Università ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici e privati; istituti d'istruzione superiore ad indirizzo agrario; altri soggetti operanti nella diffusione della conoscenza, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro enti).

SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità

Il sostegno è a favore di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di agricoltori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali nei riguardi dei consumatori europei. I beneficiari sono le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità.

4.9 Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione

L'ultimo capitolo dello SR si concentra sull'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze, le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca nel settore agroforestale e nelle zone rurali. Tale ambito presenta 6 diversi interventi che disegnano una visione completamente diversa da quella della programmazione precedente dove tali linee avevano strumenti e strategie molto meno differenziati.

Come più ampiamente descritto nel capitolo 6, la consulenza come la formazione degli stessi consulenti e degli imprenditori rappresentano elementi fondamentali per la creazione di AKIS caratterizzati da connessioni stabili fra tutti gli attori coinvolti. Gli interventi previsti, in un'ottica di promozione di un moderno sistema della conoscenza, offrono formazione,

informazione e conoscenze cercando di rispondere alle esigenze specifiche dei diversi attori coinvolti. Di seguito, verranno illustrati in maniera sintetica, gli interventi previsti.

SRH01 - Erogazione servizi di consulenza

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dagli imprenditori su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere informazioni ed innovazioni aggiornate.

I servizi di consulenza sono integrati con molti altri interventi (es. Gruppi operativi del PEI-AGRI, pacchetti dei giovani, investimenti) per fare da ponte fra la ricerca e il mondo produttivo. I beneficiari del sostegno sono gli Organismi di Consulenza, selezionati dalle AdG regionali sulla base di specifici progetti tramite awisi pubblici, procedure ad evidenza pubblica o affidamento *in house*. L'intervento è attivabile anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione e può prevedere l'utilizzo del *voucher*.

SRH02 - Formazione dei consulenti

L'intervento ha l'obiettivo di ampliare e aggiornare le conoscenze e le competenze dei servizi di consulenza aziendale per offrire un supporto aggiornato alle imprese e di intensificare i rapporti tra gli attori dell'AKIS. Gli interventi formativi saranno erogati con metodologie classiche, innovative e con attività pratiche e sul campo, così da creare comunità di pratica e professionali a cui aderiscano consulenti, formatori, ricercatori e funzionari della PA. I beneficiari dell'intervento sono enti formativi accreditati, regioni e province autonome, loro agenzie ed enti strumentali.

SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

L'intervento, finalizzato alla crescita delle competenze, sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari attraverso attività formative classiche di aula, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze, *coaching*, tutoraggio, *stage*, etc. I beneficiari dell'intervento sono enti di formazione accreditati, organismi di consulenza, Università e enti di ricerca e sperimentazione pubblici e privati, istituti d'istruzione superiore a indirizzo agrario, altri soggetti operanti nella formazione e scambi di conoscenza per il settore agricolo e forestale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società *in house*.

SRH04 - Azioni di informazione

L'intervento è volto a promuovere progetti che prevedono azioni quali sportelli informativi, incontri, convegni e seminari, prodotti informativi (bollettini, *newsletter*, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) anche su supporto multimediale o tramite media e strumenti *social/web* e altri azioni e strumenti idonei alla diffusione delle informazioni. Tra gli obiettivi c'è anche quello di mantenere vitali i flussi informativi fra le diverse componenti dell'AKIS. I beneficiari dell'intervento – che può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione – sono quelli previsti per la misura SRH03.

SRH05 - Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

L'intervento sostiene attività dimostrative quali prove in campo e operative, attività di collaudo, esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, tecniche di processo, di prodotto, organizzative e le azioni connesse alla dimostrazione (visite, *open day*, seminari, webinar, ecc.). Nei progetti possono essere incluse le “*demo farm*” o aziende in condizioni produttive reali e presso centri sperimentali. L'intervento può essere attivato anche all'interno di progetti integrati o di cooperazione. I beneficiari dell'intervento sono quelli previsti per le misura SRH03 e SRH04.

SRH06 - Servizi di *back office* per l'AKIS

L'intervento rappresenta una soluzione innovativa nell'ambito della strumentazione dedicata alla diffusione della conoscenza e dell'informazione. I servizi di *back office* forniscono una risposta alla domanda di informazioni e di supporti specialistici espressa dai consulenti e dagli altri attori coinvolti negli AKIS. Gli ambiti in cui maggiore è la richiesta specifica e specialistica sono l'uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), la dinamica e la previsione degli eventi atmosferici, i cambiamenti climatici, problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali (inclusa la loro difesa), condizioni dei mercati, gestione dell'impresa. I servizi di *back office* potranno realizzare reti di monitoraggio e di

raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio), informazioni provenienti da azioni/progetti di sperimentazione, realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all'AKIS anche dati regionali/nazionali/internazionali, sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.). Il tutto darà vita a *network* e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell'AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale.

I beneficiari dell'intervento sono quelli previsti per la misura SRH03, SRH04 e SRH05. Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'operazione, compresi gli investimenti a essa correlati.

4.10 Qualche riflessione

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, il capitolo del PSN dedicato allo SR si presenta articolato in ben 76 interventi che evidenziano la forte ambizione ambientale della Politica europea e la necessità, da parte delle Regioni e dei beneficiari, di una nuova progettualità integrata fra diversi strumenti del Piano.

Si tratta di una sfida di non poco conto a cui sono legati numerosi interrogativi e possibili criticità.

Da un lato, infatti, realizzare quanto previsto dall'architettura verde della PAC 2023-2027, ossia un'integrazione fra ACA ed eco-schemi, non sarà un processo agevole. La strutturazione dei premi, un'indicazione quantitativa più chiara degli obiettivi ambientali da raggiungere e il supporto offerto alle aziende in termini di consulenza e informazione rappresentano elementi fondamentali per il successo dell'intervento.

Più in generale, il disegno complessivo, benché ancora incardinato nella struttura classica della PAC, dovrà essere coerente a una visione più moderna ed articolata del settore agricolo, volta a valorizzare la sua spiccata multifunzionalità, le sue valenze territoriali, i possibili nuovi percorsi di sviluppo del settore forestale e una maggiore connessione con gli altri comparti dell'economia rurale.

L'innovazione, il ricambio generazionale, le nuove forme di aggregazione (Distretti, reti,), le azioni volte ad una diffusione della conoscenza fra tutti gli attori coinvolti rappresentano i pilastri - in larga misura nuovi e inesplorati - su cui la nuova PAC cercherà di costruire un Sistema Agricolo resiliente, sostenibile e competitivo.

CAPITOLO 5

GESTIONE DEL RISCHIO

L'adesione delle aziende agricole agli strumenti della gestione del rischio è diventata un'esigenza imprescindibile in ragione sia della maggiore frequenza e intensità degli eventi climatici estremi, che della marcata volatilità dei prezzi e dei costi che caratterizza questo frangente storico.

L'inverno del 2021 è stato il più caldo degli ultimi 200 anni, così come lo era stato quello precedente; questo trend spinge la gestione del rischio nell'era dell'incertezza. Non tenere conto di questa distinzione, non solo semantica, tra rischio e incertezza, può rappresentare un problema serio per l'efficacia delle politiche d'intervento pubblico.

Ancora oggi il mercato assicurativo per il settore primario è abituato a gestire l'aleatorietà degli eventi meteorologici e, quindi, la previsione del futuro dal punto di vista del contratto assicurativo, osservando la manifestazione degli eventi del passato; per semplificare, sarebbe come avere un'urna con cento palline di cui si conosce la distribuzione tra due colori e ricavarne una probabilità di estrazione. Con l'incertezza derivante dal cambiamento climatico, la distribuzione tra due diversi colori non la conosciamo più e le cose diventano terribilmente più complicate.

La creazione e l'evoluzione di un nuovo paradigma di intervento pubblico a favore del settore primario, sempre più ancorato alla produzione di esternalità positive per l'ambiente e gli ecosistemi, e sempre più associato alla dimensione territoriale più che a quella settoriale, ha accompagnato negli ultimi venti anni l'attività d'impresa degli agricoltori europei. La riduzione progressiva del livello di protezione accordato all'imprenditore agricolo ha intensificato la pressione competitiva e incrementato l'esposizione dell'agricoltore al rischio di reddito di produzione.

In questo contesto, la natura dei rischi per le imprese agricole si è notevolmente ampliata, vedendo accentuata la potenziale pericolosità di ognuna delle diverse tipologie di rischio: di produzione, di mercato, finanziario, istituzionale.

5.1 La Gestione del rischio nella PAC

L'argomento della gestione dei rischi è entrato solo negli ultimi decenni nel dibattito europeo sulla PAC, ricevendo attenzione legislativa in ambito Comunitario con l'approvazione dell'*Health Check* (Reg. UE 73/2009) che, per la prima volta, offriva agli Stati membri la possibilità di utilizzare, in maniera generalizzata, una parte delle risorse finanziarie destinate ai pagamenti diretti per sostenere l'accesso degli agricoltori a due tipologie di copertura: polizze assicurative e fondi mutualistici per i danni alle produzioni causati da avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie ed emergenze ambientali. Con la programmazione 2014-2020, venne introdotto un sostegno diretto agli strumenti di gestione del rischio con risorse finanziarie dedicate; introducendo un "*risk management toolkit*", è stato creato un set di misure messe a disposizione degli Stati Membri nell'ambito dello SR per agevolare il ricorso degli agricoltori a tre strumenti di copertura. Il Regolamento (UE) 1305/2013 prevedeva, infatti, oltre alle agevolazioni per la stipula di polizze assicurative e ai fondi mutualistici, anche un nuovo strumento, l'Income Stabilization Tool (IST). L'IST risultava particolarmente innovativo non tanto per la formula (mutualistica come per i fondi per la copertura dei danni), quanto per l'oggetto della copertura: reddito aziendale. L'intervento pubblico, nel caso specifico, nei dettami del Regolamento (UE) 1305/2013 era confinato *ex-post* ovvero, nel caso di calo di reddito aziendale maggiore del 30% rispetto a un valore medio dei 5 anni precedenti, il fondo avrebbe beneficiato di una ricapitalizzazione pubblica pari al 65% della perdita. La previsione di un intervento *ex-post*, unitamente alla necessità di dati contabili che dimostrassero le perdite, hanno rappresentato un limite forte all'implementazione di questo nuovo strumento.

Il Regolamento (UE) 2393/2017 (pacchetto Omnibus), nel caso specifico dell'IST, ha superato questi due limiti prevedendo la capitalizzazione pubblica *ex-ante* e la possibilità di certificare i cali di reddito mediante l'utilizzo di indicatori. Più in generale, il pacchetto Omnibus ha consentito di ampliare il livello delle coperture accordate agli agricoltori, portando una parte del sostegno fuori dalla *green box* del OMC (artt. 6 e 7, allegato II dell'accordo sull'agricoltura), superando il limite del 30% per la soglia di danno (scesa al 20%) e quello del 65% per il contributo pubblico (salito al 70%).

Nel 2013 l'Italia aveva optato per una Misura nazionale per la gestione dei rischi, la cui dotazione complessiva era stata pari a circa 1,7 miliardi di euro (pari al 7,86% della spesa complessiva per lo SR). In questo quadro, la quasi totalità del budget nazionale è stato assorbito dal sostegno allo strumento assicurativo, con una spesa superiore a 300 milioni di euro annui, mentre ai fondi di mutualità e agli IST sono stati dedicati rispettivamente 100 milioni di euro e 125 milioni di euro.

Il mercato assicurativo agricolo agevolato esprime, per valori, il 19% della Produzione lorda vendibile (PLV) delle coltivazioni vegetali e, per superfici, il 9% del totale della SAU. Il mercato si caratterizza per un elevato grado di concentrazione, sia in termini di prodotti sia di territori.

Uva da vino, mele, mais, riso e pomodoro da industria rappresentano oltre due terzi dei valori assicurati; seguono pere, frumento tenero e nettarine. In termini di superfici il 53% delle aree assicurate è riconducibile invece a sole tre colture, rappresentate da mais, riso e uva da vino.

I dati ripartiti a livello regionale attribuiscono due terzi dei valori assicurati a Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte. Le prime regioni del Centro-Sud sono Toscana e Puglia con quote di poco superiori al 4% alla PLV nazionale assicurata.

Appare dunque evidente il forte sbilanciamento del mercato assicurativo agevolato verso le regioni settentrionali, che nel complesso concentrano più dell'80% dei valori e delle superfici assicurate, contro circa il 9% e 11% rispettivamente del Centro Italia e del Mezzogiorno, relativamente ai valori (intorno al 7% per le superfici). Questa marcata concentrazione territoriale si traduce nella crescente difficoltà delle compagnie assicurative di diversificare il rischio con premi che risultano crescenti rendendo il mercato progressivamente più asfittico.

5.3 La Gestione del rischio nella PAC post 2023

Il Regolamento (UE) 2021/2115, in deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2116, introduce, all'art. 19, la possibilità per uno Stato membro di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo a uno strumento di gestione del rischio. Questa è la novità sostanziale e rilevante in previsione della partenza della nuova Programmazione, fermo restando che, in tema di sostegno pubblico agli strumenti per la gestione del rischio, rimane confermato il sostegno e le modalità di intervento introdotte dal Regolamento (UE) 2393/2017; l'Art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115 disciplina l'ambito di intervento confermando quale soglia minima di danno il 20% e, quale soglia massima di contributo il 70%.

Quindi, ricapitolando, saranno disponibili:

- contributi finanziari per premi delle polizze assicurative per avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie, infestazioni parassitarie. Il contributo copre una parte del costo assicurativo (max. 70%) e la copertura interviene quando la perdita supera il 20% della produzione media annua dell'agricoltore;
- contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per le fitopatie, epizootie, emergenze ambientali. Il contributo è pari al 70% del premio di partecipazione al fondo e la possibilità di accesso all'indennizzo si ha quando la perdita supera il 20% della produzione media annua dell'agricoltore;
- contributi finanziari alla quota annua di partecipazione degli agricoltori all'IST per una quota pari al 70%. Il contributo copre una parte dei cali di reddito (65%) e la compensazione interviene quando la perdita supera il 30% del reddito medio annuo dell'agricoltore.



L'Italia ha scelto di utilizzare la possibilità prevista dall'art. 19 del Regolamento (UE) 2021/2115, istituendo il Fondo di Mutualità Nazionale (MeteoCat) finanziato con un prelievo pari al 3% dalla quota nazionale destinata ai pagamenti diretti e cofinanziata da risorse provenienti dallo SR.

Coerentemente con l'Obiettivo Specifico 1 (OS.1) della PAC 2023-2027 "sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché di garantire la sostenibilità economica della produzione agricola UE", lo scopo del Fondo è di tutelare le aziende agricole italiane percettrici di pagamenti diretti rispetto a eventi meteorologici definiti catastrofali (gelo e brina, siccità e alluvione).

Il Fondo MeteoCAT è stato istituito dall'art. 1 della Legge di Bilancio 234/2021 commi 515-519, in attuazione del Regolamento (UE) 2115/2021 (artt. 19 e 76). Tale scelta risponde a una duplice esigenza; la previsione di costi crescenti per fronteggiare danni da catastrofi naturali per il settore primario, ovvero, consentire all'intera platea dei beneficiari dei pagamenti diretti di accedere ad un primo livello di assicurazione, favorendo così un ampliamento consistente del numero di aziende con tutela assicurativa/mutualistica.

Rispetto agli eventi avversi che saranno oggetto di copertura mutualistica del Fondo, gli indicatori da utilizzare per la misurazione dei danni e per l'accesso all'indennizzo sono assimilati a quanto previsto per le polizze assicurative tradizionali.

Nello specifico, per il rischio "Gelo e Brina" si fornirà un indicatore che metterà in correlazione la temperatura minima (inferiore a 0°C), l'intensità dello scostamento dalla soglia di riferimento (0 °C) e la durata del periodo osservato. Per il rischio "Alluvione", verrà creato un elenco di comuni a elevata esposizione verso questa tipologia di rischio; elenco che sarà oggetto di continuo monitoraggio e aggiornamento. La lista terrà conto degli elementi idraulici e idrici che definiscono il territorio comunale sulla scorta di un modello idraulico-geologico combinato da rilevazioni satellitari di competenza della Protezione Civile. Per il rischio "Siccità", si terrà conto della precipitazione meno evotraspirazione in mm.

La copertura, per gli eventi siccità e alluvione, si attiva per perdite di produzione superiori al 20% (soglia) della produzione media annua riferita ad un'area omogenea (contigua) interessata dall'evento avverso; per il gelo la soglia (franchigia) sarà pari al 30%. Il Fondo copre fino al 50% (lordo della franchigia) delle perdite subite per uva da vino e frutticole; fino al 60% per le altre produzioni vegetali. Per la determinazione del danno e dell'indennizzo, ci si affiderà a perizie in campo e si creeranno degli indicatori per area/prodotto che deriveranno dagli esiti delle perizie.

Il budget complessivo messo a disposizione del Fondo per il periodo 2023-2027, al netto della quota privata derivante dal prelievo del 3% dei pagamenti diretti, è pari a 1,3 miliardi di euro, che si sommano a 1,6 miliardi di euro stanziati per lo stesso periodo per gli interventi previsti dalla ex Misura 17. Altri 200 milioni di euro sono stati previsti per gestire le funzioni imputate nella Programmazione 2014-2020 alle misure 4/5/8, per un ammontare complessivo di spesa pubblica prevista pari a 3,1 miliardi di euro per l'intero periodo.

Come previsto nel Piano di Gestione dei rischi in agricoltura 2022, all'allegato 11, nel 2022 sarà avviata una sperimentazione su dieci province distribuite sul territorio nazionale (Verona, Mantova, Ferrara, Ravenna, Latina, Chieti, Caserta, Foggia, Bari, Catania) considerando le colture a maggiore vocazione dei territori considerati.

Questa fase sarà propedeutica alla definizione di indici meteoroclimatici, modalità di copertura dei rischi catastrofali e modalità di combinazione tra l'intervento del Fondo e gli strumenti tradizionali, alla rilevazione dei danni e agli aspetti peritali. Tutto il sistema sarà supportato da un sistema informativo che dovrà accompagnare lo scambio informativo tra l'AdG del Fondo e le compagnie assicurative.

Evidentemente la novità di questo Fondo rappresenta una sfida importante per l'intero sistema assicurativo/mutualistico; a titolo puramente indicativo, rispetto all'attuale platea di 75.000 aziende assicurate con le polizze tradizionali

(gelo brina, siccità e alluvione) e una quota di PLV nazionale garantita da copertura inferiore al 20%, il Fondo interesserà un potenziale di 500.000 imprese, portando il valore complessivamente assicurabile a circa 30 miliardi di euro. Tale sfida dovrà tenere conto del fatto che i danni a vario titolo dichiarati negli ultimi anni ammontano a circa 1,2 miliardi di euro e che i premi delle polizze tradizionali hanno già registrato una crescita media pari al 33% nel periodo 2014-2020.

5.4 Prospettive di azione

Rispetto al passato si è compreso come l'imprenditore agricolo abbia bisogno di strumenti diversi che vadano a gestire esigenze diverse (mercato, produzione, qualità, ecc). La nascita del Fondo MeteoCat e l'impegno mantenuto in termini di budget sugli strumenti tradizionali creano per il periodo 2023-2027 le basi per un nuovo modello di sostegno e di intervento che prevede la sinergia tra strumenti e azioni (polizze tradizionali, polizze *index based*, IST, fondi mutualità, premialità accesso risorse altre misure, premialità rapporto banca impresa, velocità di accesso alla liquidità, Fondo MeteoCat/Cat Bond, ecc.).

Più in generale, ci si avvia alla definizione di un nuovo modello di intervento che tenga conto della diversità e varietà dei rischi che le aziende agricole devono gestire durante la loro normale attività di impresa.

Un ruolo importante trascurato nel passato, dovrà riguardare tutte le attività che in qualche maniera concorrono a un'efficace intervento, pubblico per la gestione del rischio in agricoltura. Nello specifico, in questo senso è utile partire dall'utilizzo delle risorse destinate e spese dalle Regioni per le misure concorrenti al raggiungimento degli obiettivi della Misura 17 "Gestione del rischio" ovvero, Misure 1 "Trasferimento conoscenza", 2 "Consulenza", 5 "Prevenzione e ripristino", 8 "Investimenti sviluppo aree forestali" e 16 "Promozione innovazione e ricerca".

Se il fallimento dell'azione pubblica in Italia in tale ambito è attribuibile ad aver perso di vista la grande complessità dell'interazione tra i diversi rischi che accompagnano l'attività agricola, con un intervento quasi univocamente teso al sostegno delle assicurazioni e dimenticando il ruolo possibile di altri strumenti e strategie aziendali, la realtà dei numeri indica che nulla è stato fatto dalle Regioni per cambiare rotta.

La spesa per la Misura 1 è stata pari a solo 3 milioni di euro (molte Regioni del sud non hanno speso nulla); la Misura 2 ha visto una spesa di soli 1,4 milioni di euro su scala nazionale. La Misura che ha visto una spesa maggiore (238,5 milioni) è stata la 5; le singole regioni, per quanto hanno potuto, hanno provato a ristorare i danni per le aziende del territorio a seguito di eventi catastrofici. Il 35,4% di tale importo (84,4 milioni) è stato speso da Emilia Romagna (38,4 milioni) e Puglia (46 milioni), che hanno dovuto fronteggiare i danni derivanti da cimice asiatica e Xylella. Su un totale di circa 280 milioni di euro di risorse, l'85,2% è stato speso per "provare" a fronteggiare gli effetti delle calamità naturali sul territorio; pochissimo è stato impegnato e speso per portare avanti la sussidiarietà con la Misura Nazionale.

Le Regioni saranno quindi chiamate a svolgere un ruolo strategico sotto due aspetti specifici:

1. aumentare la cultura per gli strumenti della gestione del rischio e potenziare la conoscenza;
2. garantire complementarietà tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio.

In merito al primo aspetto, la funzione verso cui le regioni vengono sollecitate è investire fondi per migliorare le condizioni di accesso alla gestione del rischio, diffondere efficacemente la cultura della gestione del rischio e far comprendere le potenzialità dei relativi strumenti messi a disposizione dalle politiche pubbliche. In tale direzione diventano pertanto strategiche operazioni di formazione/informazione capillare e trasferimento di conoscenze, specificamente disegnate a livello territoriale.

Per quanto concerne il secondo aspetto, le Regioni dovranno attrezzarsi per identificare i fabbisogni specifici delle singole realtà territoriali, in modo da fornire risposte adeguate e adattate alla loro specifica situazione di contesto.

CAPITOLO 6

L'AKIS: DAL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA ALLA COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE

Il tema della conoscenza e dell'innovazione è divenuto centrale nella programmazione delle politiche di SR, in un contesto dominato da cambiamenti radicali che caratterizzano i sistemi agroalimentari moderni e che Laurent Klerkx (2020) classifica secondo tre parole chiave:

1. *trasformazione*, che evidenzia come i sistemi agroalimentari siano soggetti a continui cambiamenti nel modo di produrre, commercializzare, consumare e sempre più indirizzati verso strategie di produzione sostenibile e agganciata a modelli di economia circolare;
2. *distruttivo*, in quanto le trasformazioni dei sistemi agroalimentari favoriscono spesso nuove tecnologie potenzialmente distruttivi, come la digitalizzazione;
3. *distruttivi*, ovvero coesistenza di molteplici mondi della produzione agricola, caratterizzati da complessi e articolati processi di transizione (o meglio transizione sociotecnica), e dalla presenza di diverse proposte di valore, cui sono associate differenti esigenze di conoscenza e di innovazione.

In quest'ambito, il concetto e la natura delle innovazioni si sono profondamente modificati. I cambiamenti sono riconducibili principalmente a due ambiti. Il primo è rappresentato da un'importanza strategica crescente assegnata alla rilevazione dei fabbisogni di imprese e territori per avere innovazioni capaci di rispondere ad esigenze reali. Il secondo, invece, è relativo all'ampliamento dei soggetti coinvolti nel processo innovativo. Non solo stakeholder del mondo della ricerca e della produzione, ma anche del mondo della consulenza, della formazione, della società civile, tutti coinvolti in un processo di co-creazione dell'innovazione (Vagnozzi, 2019). È stato un processo lento, ma graduale e progressivo, stimolato dalle sollecitazioni della *Standing Committee on Agricultural Research* (SCAR), che già dai primi anni 2000 aveva segnalato le distorsioni dei modelli lineari di trasferimento della conoscenza, evidenziando una sostanziale incapacità di fornire risposte ai principali cambiamenti strutturali e sistemici, a causa di modelli di conoscenza e innovazione ancorati a vecchi paradigmi (produttivismo) e legati a schemi di tipo "*path-dependence*".

Il rapporto SCAR 2012 costituisce un punto di svolta, in quanto pone in discussione il concetto stesso di innovazione⁴⁵, proponendone la rivisitazione e il relativo allargamento di prospettiva. Ciò impone nuove sfide ai sistemi della conoscenza, chiamati a confrontarsi con una complessità sempre maggiore, dinanzi alla quale le politiche agricole comunitarie hanno individuato nell'approccio sistemico alla conoscenza e all'innovazione un fattore chiave (Van Oost, Vagnozzi, 2020).

D'altra parte, i processi di adattamento non sono stati immediati, i rischi di *path-dependency* hanno spesso generato distorsioni che non hanno consentito ai diversi stili aziendali e alle molteplici agricolture di essere adeguatamente sostenuti. Impietoso è il quadro contenuto nel documento UE sul *Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*⁴⁶, dove si evidenzia sia il ridotto tasso di adozione delle innovazioni, sia, soprattutto, l'asimmetria territoriale e aziendale che penalizza le piccole aziende, confermando quel "paradosso del risultato" già paventato da Benvenuti (2000) più di 20 anni fa. In quest'ambito, il concetto di conoscenza pertinente, evocato nel documento UE è centrale, in quanto suggerisce di

45 "Innovation not only involves a technical or technological dimension. It also, and increasingly, involves strategy, marketing, organization, management and design. Farmers do not necessarily apply or develop 'new' technologies: their novelties emerge as the outcome of different ways of thinking and different ways of doing things and in recombining different pieces of knowledge in an innovative way. Innovation is both problem solving and opportunity taking as a response to internal and external drivers. Each innovation is characterized by a combination of technical, economic, organizational and social components" (EU SCAR, 2012, p.35).

46 Vedi nota 12.

contestualizzare i meccanismi di trasferimento della conoscenza e dell'innovazione. In sostanza, si sostiene che alcuni contesti socioculturali e territoriali sono maggiormente predisposti a favorire quei processi di ancoraggio territoriale della conoscenza, propedeutici all'adozione dell'innovazione, rimuovendo in maniera efficace quelle barriere non sempre fisiche, ma spesso soggettive, legate alla "complessità percepita" (Vecchio e al., 2017). Pertanto, dinanzi alle radicali trasformazioni dei sistemi agroalimentari e rurali e all'evoluzione del concetto stesso di innovazione, i sistemi della conoscenza e dell'innovazione sono chiamati a fornire risposte adeguate, evitando di supportare determinate configurazioni di sistemi agroalimentari escludendone altre.

6.1 L'AKIS nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale

La risposta politica, in particolare di PAC, non si è fatta attendere e, come accennato, ha individuato negli approcci sistemici quelli più idonei a rappresentare le diverse esigenze provenienti dai diversi contesti e dai diversi modelli organizzativi. Sotto la spinta del *Green Deal* e della strategia *Farm to Fork*, la PAC ha già da tempo rigettato le ipotesi semplicistiche dei modelli lineari della conoscenza, basate su approcci *one-size-fits-all*, per convergere verso soluzioni *best fit* (Birner et al., 2009), in grado di calibrare l'offerta di conoscenza e di innovazione alle esigenze dei molteplici mondi della produzione agricola. L'approccio sistemico, infatti, considera tutti gli attori, le istituzioni e le rispettive interazioni nel processo di produzione, trasferimento e utilizzo della conoscenza. Tale approccio trova conferma nella definizione di AKIS fornita dalla RRN nel Policy brief dedicato (che richiama la definizione OCSE): *"Il Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura è un insieme di organizzazioni e/o persone, compresi i collegamenti e le interazioni fra loro, che operano nella generazione, trasformazione, trasmissione, archiviazione, recupero, integrazione, diffusione e utilizzo di conoscenze e informazioni, con l'obiettivo di lavorare in modo sinergico per supportare il processo decisionale, la risoluzione dei problemi e l'innovazione in agricoltura"*. Come mostrato nella tabella 6.1, i tre elementi chiave dell'AKIS scaturiscono dalle 3W (What?, Who?, Why?).

Tabella 6.1 – I tre pilastri dell'AKIS

Cosa?	Definizione	Organizzazione di persone e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazione per l'agricoltura e per i settori correlati (paesaggio, ambiente, clima, biodiversità, cittadini e consumatori, sistemi agroalimentari e non, inclusi filiere di trasformazione e distribuzione)
Chi?	Principali attori	Agricoltori/forestali, consulenti, ricercatori, organizzazioni agricole, Ong, reti, istruzione, dettaglianti, media, fornitori di servizi, ecc., che producono e domandano conoscenza
Perché?	Obiettivi	Lo scopo principale è di creare ecosistemi di innovazione regionali e nazionali, stimolando flussi di conoscenza tra gli attori dell'AKIS e favorendo il rafforzamento dei legami tra la ricerca e la pratica.

Fonte: ns elaborazioni da Van Ooste, 2020

L'AKIS è costituito da una rete di attori provenienti da diversi contesti (scientifico, imprenditoriale, istituzionale, della società civile) con l'obiettivo di co-produrre innovazioni, non solo tecnologiche, ma anche sociali ed istituzionali che possono influenzare le traiettorie dei futuri sistemi agricoli e rurali (Klerkx, Begemann, 2020).

In base a questa definizione, si conferma l'approccio di tipo interattivo all'innovazione, i cui aspetti centrali risiedono nella collaborazione tra un ampio e diversificato numero di attori, con l'obiettivo di massimizzare i benefici di tipologie complementari di conoscenza (scientifica, organizzativa, contestuale, pratica, etc.) e di proporre soluzioni specifiche nei diversi contesti socio-istituzionali (EU SCAR, 2019). Il modello interattivo, dunque, pone al centro l'agricoltore e le sue esigenze di cambiamento, cui sono chiamati a dare risposta una molteplicità di attori (approccio multi-attore) che operano a differenti livelli istituzionali (approccio multilivello).

Il modello interattivo di innovazione è stato ampiamente utilizzato nella PAC 2014-2020, dove ha trovato applicazione all'interno degli approcci collettivi all'innovazione, in particolare nei PEI-AGRI, il cui successo a livello europeo ha rap-

presentato un punto di svolta per rendere strutturale tale modello nella nuova politica.

Nel nuovo Regolamento (UE) 2115/2021, l'AKIS diventa il perno di un'azione decisa, finalizzata a rafforzare il modello interattivo di innovazione quale strumento efficace per promuovere la condivisione delle conoscenze, la digitalizzazione e l'innovazione. Nelle definizioni presentate all'art. 3 del regolamento, l'AKIS è inteso come *“combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati”*.

Nel regolamento, i flussi di conoscenza e lo scambio di informazioni sono al centro di una serie di indicazioni volte a renderne più fluidi i meccanismi di trasmissione. Non è un caso che il tema ricorra frequentemente, richiamato sia tra gli obiettivi generali (art.5), che specifici (art.6). Più precisamente, la transizione da meccanismi di tipo lineare, a processi più interattivi deve essere veicolata dal ruolo sempre maggiore dei servizi di consulenza, ritenuti fondamentali e da rafforzare. La figura del consulente appare molto più ampia, responsabilizzata, un vero e proprio broker dell'innovazione. L'articolo 15 del regolamento cita: *i servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici*. Il ruolo della consulenza nella transizione verso il modello dell'agricoltura multifunzionale (aspetti economici, sociali, ambientali) è evidente e va accolto con favore, sebbene sia opportuno sottolineare come il rinnovato ruolo della consulenza ponga all'attenzione l'esigenza di rivedere e aggiornare le competenze che i consulenti sono chiamati a trasmettere. Come si può notare scorrendo il comma 4 dell'articolo 15, non sono poche le attività previste per i consulenti (pratiche agricole sostenibili, gestione del rischio, digitalizzazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, predisposizione progetti PEI-AGRI, etc.), il che pone un problema di aggiornamento delle competenze, in un contesto sempre più dominato dalla necessità di favorire un interscambio continuo di conoscenza. Lo scambio di conoscenze e la diffusione delle informazioni, chiaramente descritto nell'articolo 78, rappresenta un fattore fondamentale. Qui, non va trascurato il tema della pertinenza, ovvero la necessità di adeguare lo stock di conoscenze alle caratteristiche dei diversi sistemi agroalimentari e rurali. Pertanto, il ruolo della formazione, altro pilastro dell'AKIS, è essenziale, non soltanto per i beneficiari finali, le aziende agricole, ma anche per i consulenti, in modo da renderli sempre più idonei a garantire conoscenze pertinenti, ovvero coerenti con le vocazioni dei diversi sistemi agroalimentari e rurali.

La complessità intrinseca nella costruzione e nella gestione dell'AKIS è affrontata nell'articolo 114 del regolamento sulla modernizzazione della PAC, nel quale si sottolinea che il PSN dovrà specificare la struttura organizzativa degli AKIS. In particolare, il PSN dovrà evidenziare gli obiettivi trasversali legati alla promozione e alla condivisione di conoscenza, innovazione e digitalizzazione, descrivendo: a) la governance attuale degli AKIS e fornendo una analisi SWOT; b) le interdipendenze tra consulenti, ricercatori e gli altri attori della PAC all'interno della futura governance degli AKIS; c) le modalità di erogazione dei servizi di consulenza e innovazione; d) una descrizione della strategia per lo sviluppo delle tecnologie digitali in agricoltura e nelle aree rurali.

Il tema della governance dei sistemi della conoscenza è strategico ed è oggetto di ampio dibattito, in ragione della crescente privatizzazione dei servizi di sviluppo agricolo. Se, infatti, nei *considerata* del regolamento si sottolinea l'importanza del contributo di soggetti pubblici e privati nella costruzione di sistemi di conoscenza *in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione*, non si può negare come la crescente privatizzazione della consulenza possa creare distorsioni e ampliare i fenomeni *élite capture*, con esclusione di ampia parte di potenziali beneficiari dai circuiti della conoscenza e dell'innovazione. Il pagamento di un prezzo da parte dei beneficiari ha infatti spinto diversi studiosi a porre in discussione la capacità di accesso ai servizi da parte delle aziende potenzialmente interessate, con possibili distorsioni a svantaggio di quelle più piccole e strutturalmente deboli (Klerkx et al., 2017). Non si tratta di un problema nuovo, la letteratura ha più volte sollevato dubbi sull'effettiva capacità di una governance privatizzata dei servizi di garantire un capillare processo di trasferimento delle informazioni e di conoscenza pertinente. Su questo aspetto, il regolamento è inequivocabile nel sottolineare (nel considerato n.50) come l'obiettivo di garantire una migliore qualità di tali servizi può essere raggiunto soltanto attraverso un adeguato e

DOVE STA ANDANDO LA PAC

La nuova PAC 2023-2027



bilanciato contributo di soggetti sia pubblici che privati. Pertanto, è necessario integrare le funzioni offerte da privati con un presidio pubblico di erogazione di servizi, soprattutto a beneficio dei piccoli agricoltori, poco attivi nella ricerca di informazioni, oppure a supporto delle molteplici funzioni ambientali e di SR garantite da modelli di business non convenzionali, legati al paradigma della multifunzionalità. Esempio virtuoso del connubio vincente tra pubblico e privato sono i PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, modello di innovazione collettiva di grande successo nella passata programmazione, che viene confermato anche per quella futura. L'articolo 127 del regolamento ne conferma l'importanza anche per l'AKIS (*"Il PEI sostiene gli AKIS creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l'innovazione"*), nell'ambito dello scambio di conoscenze complementari tra attori diversi che, insieme, cooperano per agevolare la produzione e il trasferimento di conoscenze e di innovazione.

CAPITOLO 7

SINERGIE CON ALTRI FONDI E POLITICHE

7.1 Il ruolo delle sinergie

La ricerca di sinergie tra le diverse linee di finanziamento dell'Unione è la chiave attraverso cui leggere le scelte del QFP 2021-2027, che assorbe gli obiettivi del Green Deal e si arricchisce delle risorse aggiuntive messe a disposizione per fronteggiare la crisi associata alla pandemia da Covid-19, attraverso il NGEU⁴⁷.

I pivot deputati in via prioritaria a generare sinergie coincidono con i temi orizzontali delle strategie che l'UE adotta per i sette anni del QFP. Due esempi su tutti per il periodo 2021-2027 sono il tema della digitalizzazione e quello della sostenibilità, tra loro profondamente connessi. Sia l'uno che l'altro caratterizzano in modo significativo le ambizioni di tutti i fondi che concorrono all'attuazione della strategia europea per i prossimi anni, comprese le risorse straordinarie a sostegno della ripresa economica. A questi temi è riservata una quota significativa delle risorse della PAC, come degli altri fondi di bilancio.

7.2 I Fondi Strutturali

I Fondi strutturali e di Investimento europei (SIE) sono finalizzati ad attuare la politica di coesione che ha come obiettivo l'organicità economica, sociale e territoriale dell'intera Unione. Nella programmazione 2021-2027, la Politica di Coesione è volta a perseguire cinque obiettivi prioritari che puntano ad un'Europa più intelligente, più verde e a zero emissioni di carbonio, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini.

Il sostegno finanziario è garantito da 4 fondi SIE (tabella 7.1), organizzati in modo da privilegiare l'approccio dal basso. Si tratta, quindi, di fondi indiretti dato che il rapporto tra i beneficiari e la Commissione è mediato da autorità nazionali (ad esempio ministeri), locali o regionali (AdG). Queste hanno il compito di programmare gli interventi, emanare bandi, selezionare e gestire i progetti erogando le rispettive risorse. Nella programmazione precedente i fondi erano 5 ed includevano anche il FEASR che in questa programmazione è assorbito all'interno della PAC⁴⁸.

Tutti i fondi SIE possono collaborare per attuare gli obiettivi della Politica di Coesione; in particolare la PAC e il FSE potranno operare in sinergia per promuovere l'occupazione e la crescita, cercando di aumentare, allo stesso tempo, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali (Commissione europea⁴⁹, 2021).

47 Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 1.1.

48 Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

49 Per ulteriori approfondimenti consultare seguente sito (paragrafo occupazione nelle zone rurali): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-farmers_it

Tabella 7.1- Gli altri fondi strutturali e di Investimento europei

Acronimo	Fondo	Ruolo
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale	Mira a rafforzare la coesione economica sociale e territoriale nell'UE, correggendo gli squilibri tra regioni
FSE	Fondo Sociale Europeo	Strumento finanziario che consente di investire sulle persone, migliorando le opportunità di formazione e occupazione in tutta l'UE con attenzione alle persone di maggiore vulnerabilità e a rischio povertà
FC	Fondo di Coesione	Assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo(RNL) pro capite inferiore al 90% della media dell'UE. I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità economiche e sociali e la promozione dello sviluppo sostenibile
FEAMP	Fondo Europeo per gli affari marittimi	È lo strumento finanziario che mira a sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima e gli impegni internazionali dell'UE in materia di governance degli oceani.

Fonte: nostra elaborazione

7.2.1 Il Fondo Sociale Europeo

L'FSE opera fin dal Trattato di Roma per garantire occupazione e formazione in tutta Europa, con particolare riguardo alle persone più vulnerabili e a rischio di povertà. Tuttavia, con la nuova programmazione 2021-2027 l'UE ha deciso di potenziare ancor più gli obiettivi finora perseguiti istituendo il Fondo Sociale Europeo Plus⁵⁰ (FSE+) che dispone, per questa programmazione, di 99,3 miliardi di euro.

Il FSE+ include il precedente FSE, l'iniziativa per l'occupazione giovanile (*Youth Employment Initiative*, YEI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (*Fund for European Aid to the most Deprived*, FEAD), il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (*Employment and Social Innovation*, EaSI) ed è il nuovo principale strumento dell'UE dedicato agli investimenti nelle persone e alla costruzione di un'Europa più sociale e inclusiva (Commissione europea⁵¹, 2021).

Le azioni svolte da tale fondo, in ambito sociale, mirano a:

- sostenere i giovani nel trovare una qualifica e migliorare la loro istruzione e formazione;
- soccorrere i più vulnerabili che soffrono per la perdita del lavoro e la riduzione del reddito, fornendo anche cibo e assistenza materiale di base ai più indigenti;
- sviluppare le competenze delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile;
- cooperare per promuovere l'innovazione sociale in tutta l'UE.

Nello specifico, in ambito agricolo, esso può contribuire a riqualificare e aggiornare le persone per la transizione verso un'economia verde e digitale e sostenere l'innovazione sociale garantendo occupazione e innovazione (FSE⁵², 2021).

50 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.

51 Per ulteriori approfondimenti rispetto al fondo FSE, consultare il sito della European Commission sezione "Employment, Social Affairs & Inclusion European Social Fund" sotto sezione: "A new, stronger European Social Fund Plus" al link: <https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>

52 Per ulteriori approfondimenti rispetto al fondo FSE, consultare il sito della European Commission sezione "Employment, Social Affairs & Inclusion European Social Fund" sotto sezione: "A new, stronger European Social Fund Plus" al link: <https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en>

7.3 La PAC e i Programmi europei a gestione diretta

Il QFP finanzia anche diversi programmi a gestione diretta e cioè amministrati direttamente dalla Commissione europea attraverso le sue Direzioni Generali (DG) o Agenzie Esecutive, le quali si occupano internamente di tutto l'iter procedurale dei bandi, selezione e monitoraggio dei progetti, erogando i fondi ai beneficiari.

La programmazione 2021-2027, in linea con la precedente, continua a finanziare programmi come Orizzonte Europa, il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione, che mira a promuovere la competitività e la crescita unionale in modo *green*, abbinando, al contempo, anche il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di contrasto al cambiamento climatico.

Il QFP finanzia anche il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il Programma Erasmus+. Ad essi si aggiungono altri nuovi programmi quali, ad esempio, Europa digitale che favorisce la trasformazione digitale in tutti i settori economici, tra cui anche quello agricolo.

Il regolamento⁵³ recante le disposizioni sul sostegno ai piani strategici, riconoscendo l'importante azione sinergica per il conseguimento degli obiettivi che si potrebbero avere con il programma Erasmus + (vedi box 2), così come con il programma LIFE (box 3), stabilisce che gli Stati Membri possano utilizzare una quota del FEASR per finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone, a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello SR, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali. L'Italia, tuttavia, non ha adottato tale opzione nel proprio PSN.

Box 2- Erasmus + in pillole

Erasmus + è il programma dell'UE che finanzia l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e opera in sinergia con altri fondi e programmi⁵⁴. Esso sostiene la mobilità degli studenti, del personale, dei giovani, come occasione per ampliare conoscenze e competenze promuovendo il confronto, lo scambio di esperienze, informazioni, conoscenze e di innovazione, elementi essenziali soprattutto in ottica di transizione verde. In tale contesto, il programma aumenterà le opportunità di mobilità in ambito di sostenibilità, favorendo lo sviluppo delle competenze, migliorando le prospettive di carriera e impegnando i partecipanti su temi strategici per la crescita sostenibile del pianeta, con particolare attenzione a l'agricoltura sostenibile, la gestione delle risorse naturali, la difesa del suolo e la bioagricoltura.

Un altro elemento chiave di Erasmus+ è la digitalizzazione e in particolare lo sviluppo di competenze e abilità sia di base che avanzate che coinvolgano attivamente tutti i settori e quindi anche quello agricolo (Erasmus+⁵⁵, 2021).

53 Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. consultabile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2115>

54 Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

55 Per ulteriori approfondimenti in merito al Erasmus+, consultare l'omonimo sito al link: <http://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus/>

Box 3- Il Programma LIFE in pillole

Il programma LIFE è lo strumento dedicato alla tutela dell'ambiente e all'azione per il clima che sostiene l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in tali settori. È attivo dal 1992 e ad oggi rientra nell'insieme di misure del Green Deal. Per il ciclo di programmazione politica 2021-2027 sono previsti 5,4 miliardi di euro da destinarsi al settore ambiente e al settore azione per il clima (tabella 7.2).

Al programma LIFE, in sinergia con la PAC 2023-2027 e con altre politiche europee, è affidato l'importante compito di potenziare il ruolo del settore agricolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovendo ad esempio nuovi metodi di coltivazioni innovativi come la *carbon farming*⁵⁶, al fine di garantire il sequestro di CO₂ da parte di pozzi di assorbimento naturali quali ad esempio suoli e foreste.⁵⁷

Tabella 7.2- Struttura del programma LIFE e ripartizione delle risorse

Settore e sottoprogrammi	% risorse
Settore ambiente	64%
· sottoprogramma natura e biodiversità	39%
· sottoprogramma economia circolare e qualità della vita	25%
Settore azione per il clima	36%
· sottoprogramma mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	17%
· sottoprogramma transizione all'energia pulita	18%

Fonte: Commissione europea

7.4 La PAC e il NextGenerationEU

La pandemia da Covid-19 ha avuto gravi ripercussioni a livello economico e sociale, che hanno reso necessaria un'azione urgente da parte delle Istituzioni europee. A tal fine, è stato messo a disposizione il NGEU che ha l'obiettivo di stimolare la ripresa dell'Europa in un'ottica più moderna e sostenibile. Tale strumento andrà ad integrare il QFP con una dotazione pari a 750 miliardi di euro, di cui il 90% sarà destinato al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF) mentre il restante 10% delle risorse sarà ripartito tra altri fondi e programmi (Orizzonte Europa, InvestEU ecc.) Una parte dei finanziamenti è stata destinata anche al FEASR (7,5 miliardi di €) e messa immediatamente a disposizione per gli anni 2021 e 2022 come "Misure di sostegno per riparare l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'agricoltura e lo sviluppo rurale e preparare la ripresa dell'economia". Va, inoltre, sottolineato come i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) possono contenere, come nel caso italiano, risorse specifiche destinate ai sistemi agricoli e agroalimentari.

⁵⁶ La carbon farming si riferisce alla gestione di tutti i pool di carbonio nei suoli, nei materiali e nella vegetazione, e dei flussi di anidride carbonica, metano e protossido di azoto (Cowi et al., 2021). Ci sono molti approcci per ottenere questo risultato: dai piccoli accorgimenti, come l'applicazione di fertilizzanti ricchi di carbonio, la riduzione o l'assenza di lavorazione del terreno, o l'introduzione di cover crops, ai cambiamenti nell'intero sistema agricolo come rotazioni colturali più ampie o sistemi di agroforestazione.

⁵⁷ Commissione Europea (2021). "Cicli sostenibili del carbonio", COM (2021), 800 final, Bruxelles, 15.12.2021.

7.4.1 Il comparto agricolo nel PNRR

Il PNRR, intitolato Italia Domani⁵⁸, è stato presentato dal Governo Draghi e approvato dalla Commissione europea⁵⁹. Il Piano avrà a disposizione 222,1 miliardi di euro tra il Dispositivo per la ripresa e resilienza (191,5) e il Fondo Complementare⁶⁰ (30,6) per sostenere riforme e investimenti. A questi si vanno ad aggiungere 26 miliardi di euro per la realizzazione di opere specifiche e per il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per un totale di 248 miliardi di euro.

Il PNRR riconosce all'agricoltura un ruolo strategico per lo sviluppo del paese e ha stanziato in suo favore un budget, gestito dal Mipaaf, di 6,8 miliardi di euro, a cui si devono sommare anche fondi provenienti da altri **progetti definiti "trasversali"**, che sono in condivisione con altri Ministeri. Ad esempio quello sul fotovoltaico del Ministero dello sviluppo economico (MISE⁶¹), quello del Ministero della Cultura (MIC⁶²) incentrato sugli aiuti all'agroturismo o quello del Ministero della Transizione Ecologica (MITE⁶³) che supporta la connessione in banda larga nelle zone rurali.

Il settore agricolo e agroalimentare è principalmente coinvolto nella seconda missione del Piano "Rivoluzione verde e transizione ecologica", tuttavia sono presenti opportunità anche nell'ambito della prima missione (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) che ha come obiettivo la digitalizzazione e l'innovazione dei settori produttivi attraverso anche il rafforzamento della connettività e l'infrastruttura telematica.

Nella tabella 7.3 è riportata la struttura della seconda missione che interessa direttamente il settore agricolo, divisa in tre linee di intervento, che possono essere individuate come i pilastri della missione. L'obiettivo è quello di realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana, in conformità con il Green Deal europeo, stabilendo interventi per sviluppare l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, come, ad esempio, il potenziamento del riciclo dei rifiuti, i programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno nell'industria e nella mobilità, accrescendone la sostenibilità.

Nella tabella sono riportati gli stanziamenti dei progetti gestiti dal Mipaaf e di quelli condivisi con altri ministeri che operano in sinergia con il PSN e sono tesi a sostenere la competitività del sistema agroalimentare con interventi a favore della logistica, dell'innovazione e meccanizzazione, per sostenere l'agricoltura di precisione, della tutela della risorsa idrica ma anche interventi per le energie da fonti alternative come il fotovoltaico (Parco agrisolare) e lo sviluppo del biogas e il biometano. Sono previsti anche interventi per lo sviluppo delle imprese agroalimentari, con contratti di filiera e di distretto del Fondo complementare al PNRR, che contribuiscono anche al miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore.

58 Per maggior informazioni, si rimanda la sito istituzionale di Italia Domani.

59 Il Governo Draghi ha presentato il 25 aprile 2021 il PNRR che poi è stato consegnato il 30 aprile 2021 alla Commissione Europea e al Parlamento italiano. Il Piano fornito ha ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione che ha pubblicato la proposta di esecuzione del Consiglio il 22 giugno 2021. Il 13 luglio 2021 con la decisione di Esecuzione del Consiglio è stato definitivamente approvato il PNRR italiano e a settembre 2021 sono state definite le assegnazioni delle risorse finanziarie.

60 Il Fondo Complementare è istituito con il Decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 a valere sullo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021.

61 Per ulteriori approfondimenti al progetto sul fotovoltaico del Ministero dello sviluppo economico, consultare il sito al link: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNRR-aggiornamento-dicembre_-2021.pdf

62 Per ulteriori approfondimenti su progetti relativi all'agro-turismo del Ministero della Cultura (MIC), consultare il sito al link: <https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/Avvisi/Borghi/Linee%20di%20indirizzo%20Investimento%202.1-Attrattiva%20Borghi.pdf>

63 Per ulteriori approfondimenti ai progetti che supportano la connessione in banda larga nelle zone rurali del Ministero della Transizione ecologica, consultare il sito al link: <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap>

Il fine ultimo è quello di rafforzare il settore agricolo e renderlo competitivo, resiliente e sostenibile, sia nella produzione energetica che nei processi produttivi, consentendo così di raggiungere gli obiettivi della PAC 2023-2027: reddito e competitività, clima e ambiente, sviluppo socioeconomico delle aree rurali e conoscenza e innovazione.

Tabella 7.3- Il PNRR e la missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

Intervento	Progetto	Risorse (miliardi di euro)	
		Specifico	Cumulato
Componente “Agricoltura sostenibile ed Economia circolare”			
Economia circolare e agricoltura sostenibile	Sviluppo della logistica	0,8	2,8
	Parco Agrisolare	1,5	
	Innovazione meccanizzazione nel settore agricolo	0,5	
Componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica”			
Tutela del territorio e della risorsa idrica	Resilienza dell’agrosistema irriguo	0,88	0,88
Finanziamenti complementari			
Finanziamenti su programmazione complementare al PNRR	Contratti di filiera	1,2	3,12
	Sviluppo del biogas e del biometano	1,92	
TOTALE budget per agricoltura			6,8
PROGETTI TRASVERSALI con benefici anche l’agricoltura			
Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo			1,1
Turismo e cultura 4.0			0,6
Agro-voltaico			1,1

Fonte: nostra elaborazione su PNRR

CAPITOLO 8

LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

8.1 Il sostegno ai giovani agricoltori

Il tema del ricambio generazionale è parte integrante della svolta multifunzionale della PAC, iniziata con la prima grande riforma del 1992. In particolare, in questi ultimi anni il bisogno di innovazione tecnica e organizzativa del settore ha spinto la PAC a promuovere con decisione sempre maggiore la presenza dei giovani in agricoltura, considerati più ricettivi rispetto alle innovazioni e maggiormente fiduciosi nelle tecnologie digitali.

In Italia tra il 2014 e il 2020 si è avuto un incremento del 10%⁶⁴ del numero di imprese partecipate e controllate da giovani al di sotto dei 35 anni. Anche nel corso della crisi pandemica, il percorso dei giovani nel comparto agricolo si è confermato più resiliente rispetto al contesto generale. Il primo rapporto sui giovani in agricoltura curato dal Centro Studi Divulga evidenzia come l'indice 'Aziende nate su Aziende Cessate' è del 55% più alto rispetto a tutti gli altri settori (Centro Studi Divulga, 2022).

Nonostante questi numeri, solo l'11% delle aziende agricole europee è gestito da agricoltori con meno di 40 anni e in Italia solo l'8%.

Tra i punti individuati nell'analisi SWOT effettuata dall'Italia in preparazione del PSN, con riferimento ai giovani agricoltori si sono evidenziate debolezze riconducibili a varie cause, tra le quali il difficile accesso al credito, alla terra e l'instabilità dei redditi.

8.2 Gli interventi per i giovani nel PSP

L'Italia ha scelto di destinare ad entrambi i pilastri l'importo del 3% previsto dall'UE per i giovani imprenditori agricoli. Il 2% del massimale dei pagamenti diretti viene destinato al primo pilastro, attraverso il sostegno complementare al reddito dei giovani agricoltori, mentre al secondo pilastro è trasferito l'1%, ad integrazione dello stanziamento già previsto dal Regolamento (UE) 2115/2021 (540 milioni di euro)⁶⁵: si tratta di 360 milioni di euro tra quota trasferita e cofinanziamento nazionale, per un totale di 900 milioni di euro da destinarsi all'intervento di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

In continuità con la programmazione precedente, quindi, la strategia per i giovani in agricoltura e il ricambio generazionale sarà realizzata attraverso una quota di pagamenti diretti e nell'ambito dello SR, in particolare nell'ambito di alcune misure, di seguito descritte.

64 Ismea, <https://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatori-competitivita/giovani-e-donne/imprenditoria-giovanile>.

65 Allegato XII del regolamento (UE) 2021/2115 per ciascun anno civile dal 2023 al 2027.

8.2.1 Primo insediamento

L'intervento di sostegno al primo insediamento è volto ad attrarre giovani in agricoltura e fornirgli strumenti per agevolare il loro insediamento (l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze); si concretizza in un aiuto fino a 100.000 euro in forma di premio in conto capitale, con strumenti finanziari o con entrambe le modalità. Potranno accedervi giovani che possiedono i requisiti elencati nella tabella 8.1.

Come riportato nella tabella 8.1, si tratta di un intervento nazionale con elementi stabiliti dalle AdG regionale. Il fine è quello di selezionare giovani imprenditori motivati, indirizzando l'aiuto ad aziende con un chiaro potenziale di crescita. L'intervento potrà anche essere combinato, attraverso l'approccio a pacchetto⁶⁶, con altri interventi volti alla consulenza, alla formazione e agli investimenti in attività agricole, di trasformazione dei prodotti agricoli o di diversificazione.

Tabella 8.1- Insediamento giovani agricoltori

Governance	Requisiti	Scelte
Livello nazionale	Importo massimo concesso	100.000 euro
	Beneficiari	Giovani agricoltori ⁶⁷ (definizione comune al primo e secondo pilastro)
	Impegni	Realizzazione di un Piano Aziendale che inquadra la situazione di partenza e fornisce i dettagli di attuazione dell'impegno oltre che rendere esplicite le modalità con le quali verranno raggiunti gli obiettivi di sostenibilità
Livello regionale	Importo concesso	Definizione specifica per ogni regione
	Criteri di selezione	
	Criteri di ammissibilità	
	Soglie massime di Produzione Standard o potenziale	
	Soglie minime di Produzione Standard o potenziale	

8.2.2 Cooperazione per il ricambio generazionale

La strategia per il ricambio generazionale prevede un nuovo intervento inserito all'interno dello SR: cooperazione per il ricambio generazionale. L'obiettivo di questo strumento è di favorire il graduale passaggio dell'attività di impresa agricola ai giovani attraverso lo scambio di competenze. La natura dell'intervento è quindi quella di offrire opportunità e strumenti che possano incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore agricolo, apportando idee imprenditoriali innovative che affianchino le conoscenze strutturate e facilitino l'uscita dal settore di imprenditori anziani o pensionati.

I beneficiari sono sia agricoltori anziani che giovani (tabella 8.2) i quali stipulano un contratto di affiancamento per la durata massima di 3 anni, in cui l'imprenditore agricolo anziano si impegna a trasferire le proprie conoscenze al giovane che potrà contribuire direttamente alla gestione dell'impresa e partecipare agli utili di impresa per una quota compresa tra il 30% e il 50%. Il contratto può stabilire il subentro del giovane nella gestione aziendale e in caso di vendita,

⁶⁶ L'approccio a pacchetto consente di ricorrere, attraverso uno sportello unico, all'uso combinato di più interventi. I pacchetti di misure per i giovani sono già stati attivati da alcune regioni nella precedente programmazione per favorire l'acquisizione di competenze ai giovani che si insediano in azienda e garantirgli la possibilità di effettuare piani di investimento aziendale completi. L'obiettivo di questo approccio è quello di generare nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali e contribuire alla realizzazione di investimenti anche negli ambiti della trasformazione, diversificazione e multifunzionalità.

⁶⁷ Definito come colui che non ha più di 40 anni e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari, sono stati definiti i requisiti minimi di formazione o competenze (titoli di studio e corsi di formazione).

per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il giovane avrà diritto di prelazione; qualora si verificasse la conclusione anticipata del contratto il giovane avrà diritto a forme di compensazione. L'intervento garantisce vantaggi per entrambi le parti: l'anziano potrà beneficiare del contributo e delle energie lavorative del giovane, il quale, a sua volta, potrà conseguire una formazione professionale "sul campo", iniziando sin da subito a percepire un compenso sotto forma di utili aziendali.

All'intervento sono destinati circa 11 milioni di euro volti a fornire un supporto finanziario per i costi professionali (pareri legali, fiscali e di consulenza) sostenuti per la definizione del contratto di affiancamento e per agevolare l'accesso al regime pensionistico dell'anziano e la cessione dell'azienda attraverso la copertura dei costi legali e di consulenza.

Tabella 8.2 - Cooperazione per il ricambio generazionale

Governance	Requisiti	Scelte
Livello nazionale	Beneficiari	Agricoltori anziani con più di 65 anni di età Agricoltori giovani con età compresa tra 18 e 41, anche in forma associata, che non siano titolari di terreni e aziende agricole (con diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento) e che non abbiano beneficiato di tale premio prima.
	Impegni	1. Piano aziendale; 2. Contratto di affiancamento della durata massima di 3 anni
Livello regionale	Massimale (con possibilità di inserire differenziazioni territoriali sulla base di esigenze territoriali specifiche).	

8.3 Gli interventi nazionali

Alla PAC si affiancano una serie di strumenti e iniziative nazionali indirizzate a favorire la creazione e sviluppo di imprese dei giovani agricoltori, il loro accesso al capitale fondiario, al credito e alla formazione (tabella 8.3).

Tra questi il PSN fa riferimento a strumenti nazionali tesi a favorire l'avvio e lo sviluppo di aziende condotte da giovani, come "Più Impresa" di ISMEA, dedicata ai giovani e donne, senza limiti di età, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa, attraverso la concessione di mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto⁶⁸. ISMEA gestisce anche la misura "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura" e la "Banca nazionale delle terre agricole" che favorisce la compravendita di terreni agricoli.

Infine, per i giovani sono disponibili per favorire l'accesso al credito aiuti nazionali come i fondi di garanzia a copertura di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine e il Fondo per l'abbattimento delle commissioni di garanzia (rilascio garanzie dirette ISMEA), concesso a titolo gratuito nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti in materia, per tutte le aziende.

68 Decreto Mipaaf 20 aprile 2021, Misure in favore dell'auto imprenditorialità giovanile in agricoltura - GU n.135 del 8-6-2021

Tabella 8.3 - Strumenti nazionali per facilitare l'avvio e lo sviluppo di aziende e per l'accesso alla terra e al credito

Esigenze	Strumenti	Beneficiari	Obiettivo	Tipologia di aiuto
<i>Avvio e sviluppo di aziende condotte da giovani agricoltori.</i>	Più Impresa (ISMEA)	Giovani agricoltori e donne che subentrano nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni	<i>Favorire la realizzazione di aziende e migliorare la competitività dell'impresa</i>	Concessione di mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto
<i>Accesso alla terra</i>	Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura (ISMEA)	Giovani agricoltori	<i>L'acquisto di terreni a condizioni favorevoli, attraverso la realizzazione di un piano aziendale</i>	Erogazione di un mutuo a tasso agevolato
	Regimi fiscali specifici	Coltivatori diretti e IAP ⁶⁹ di età inferiore ai trentacinque anni	<i>Agevolare il ricorso all'affitto dei terreni</i>	Detrazioni dalla dichiarazione dei redditi del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto e per un massimo di 1.200 euro all'anno.
	Banca nazionale delle terre agricole (ISMEA)	Tutti	<i>Facilitazione nel individuare i terreni che possono essere ceduti o affittati nel territorio</i>	Detrazioni dalla dichiarazione dei redditi del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. L'aiuto è erogato nel rispetto della regola "de minimis".
<i>Accesso al credito</i>	Fondi di garanzia (ISMEA)	Caso di giovani agricoltori ⁷⁰	<i>Copertura di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine finalizzati a incrementare la competitività del comparto agricolo⁷¹</i>	Garanzie che possono coprire fino all'80% del finanziamento richiesto ⁷²

69 Imprenditori agricoli professionali

70 Possono rientrare anche le altre aziende non gestite da giovani.

71 Con il decreto Sostegni Bis la garanzia di ISMEA può essere concessa a titolo gratuito nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti in materia del de minimis, per tutte le aziende anche a conduzione giovanile.

72 Per le aziende non gestite da giovani garanzie fino al 70%.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA.VV. (2020). "L'evoluzione della PAC tra il Green Deal e l'emergenza Covid-1", collana Dove sta andando la PAC, Coldiretti

Benvenuti, B. (2000). "Assistenza tecnica e divulgazione agricola tra tradizione e rinnovamento", in *Caldarini C., Satta M. Formazione e divulgazione*. Roma, Inea

Birner, R., Davis, K., Pender, J., Nkonya, E., Anandajayasekeram, P., Ekboir, J., Mbabu, A., Spielman, D.J., Horna, D., Benin, S., Cohen, M., (2010). "From best practice to best fit: A framework for designing and analyzing pluralistic agricultural advisory services worldwide," *Journal of agricultural education and extension*, 15(4), 341-355. DOI: 10.1080/13892240903309595

Bolli M., Varia F., Amato A., Cagliero R., Camaioni B., V. Carta V., Licciardo F., Cristiano S., (2021). "La valutazione dei Piani PAC 2023-2027", *Rete Rurale Nazionale 2014- 2020*, Mipaaf, Roma <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23349>

Cagliero R., Camaioni B., D'Alicandro N., (2021a). "Il quadro degli indicatori della PAC post-2020 e il ruolo nella programmazione", *Rete Rurale Nazionale 2014-2020*, Mipaaf, Roma [<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22691>]

Cagliero R., Legnini M., Licciardo F., (2021b). "Evaluating the New Common Agricultural Policy: Improving the Rules", *Agricultural Economics Society and European Association of Agricultural Economists*, 20(3):27-33, DOI: 10.1111/1746-692X.12315

Cagliero, R.; Bellini, F.; Marcatto, F.; Novelli, S.; Monteleone, A.; Mazzocchi, G. (2021). "Prioritising CAP Intervention Needs: An Improved Cumulative Voting Approach.", *Sustainability*, 13(7), DOI: 10.3390/su13073997

COWI, Ecologic Institute and IEEP, (2021), "Technical Guidance Handbook - setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU" *Report to the European Commission*, DG Climate Action, under Contract No. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby

De Castro P., Miglietta P.P., Vecchio Y., (2020). "The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture", *Italian Review of Agricultural Economics* 75(3): 5-12., DOI: 10.13128/rea-12703

Dumitru M., (2021). "Performance at the heart of the new Common Agricultural Policy", *ECA Journal - The new CAP creating new horizons*, n. 2: 39-43. [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL21_02/JOURNAL21_02.pdf]

EU SCAR AKIS (2019). *Preparing for Future AKIS in Europe*, Brussels, European Commission

EU SCAR (2012). *Agricultural knowledge and innovation systems in transition - a reflection paper*, Brussels, European Commission

Finco A., D'Amico M., Del Giudice T., Povellato A., Sardone R. (2020). "The European Agricultural policy for the period 2021-2027 (Editorial)", *Italian Review of Agricultural Economics* 75(3): 1-3.

Giacardi A., P. Manzoni c, F. Pierangeli c, Mazzocchi G., R. Cagliero., (2021). “Il percorso di definizione dei Piani Strategici Nazionali PAC 2023-2027 negli Stati Membri regionalizzati: un confronto fra Italia, Francia e Spagna”, *Agriregionieuropa Numero Speciale - Agricalabriaeuropa* n. 1

Giuri, (2021). *Sinergie tra Fondi Strutturali e altri programmi di finanziamento dell’UE*, Gruppo di Lavoro Sinergie tra fondi europei, Febbraio 2021

Klerkx L. (2020). “Advisory services and transformation, plurality and disruption of agriculture and food systems: towards a new research agenda for agricultural education and extension studies”, *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 26(2): 131-140. DOI: 10.1080/1389224X.2020.1738046

Klerkx L., Begemann, S. (2020). “Supporting food systems transformation: The what, why, who, where and how of mission-oriented agricultural innovation systems”, *Agricultural System*, 184: 102901. DOI: 10.1016/j.agsy.2020.102901

Klerkx L., Stræte E.P., Kvam G.T., Eystein Y., Butli Hårstad R.M. (2017). “Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway”, *The Journal of Agricultural Education and Extension* 23(3): 213-229. DOI:10.1080/1389224X.2017.1320640

Mazzocchi G., Cagliero R., Monteleone A., Angeli S., Monteleone A., Tarangioli S. (2021), “La prioritizzazione delle esigenze nel Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027”. *Rete Rurale Nazionale 2014- 2020*, Mipaaf, Roma. [[https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale.](https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale)]

Metta, M. (2020), “How transparent and inclusive is the design process of the National CAP Strategic Plans”, *ARC 2020*.

MIPAAF (2021), Audizione Commissioni agricoltura Senato. Riforma PAC post 2020, Roma, 12 gennaio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (2021), “Italia domani”, 13.07.21.

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2115>]

Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2116&from=IT>]

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2117&from=IT>]

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2289 Della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del

contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni. [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2289>]

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305>]


Vagnozzi A. (2012). “Il sistema della conoscenza in agricoltura in Italia: è in corso una fase regressiva?”, *Agriregionieuropa* 28

Vagnozzi A. (2019). “Quali prospettive per il sistema della conoscenza e dell’innovazione nelle politiche 2014-2020?”, *Agriregionieuropa*, 56

Van Oost I. (2020); “Elements of a well-functioning AKIS, including EIP-AGRI and advisors integrated within AKIS”, *EIP-AGRI Seminar: CAP Strategic Plans: the key role of AKIS in Member States*, 16 September.

Van Oost I., Vagnozzi A. (2020). “Knowledge and innovation, privileged tools of the agro-food system transition towards full sustainability”, *Italian Review of Agricultural Economics*, 75(3): 33-37. DOI: 10.13128/rea-12707

Vecchio Y., De Rosa M., Adinolfi F., Bartoli L., Masi M. (2020). “Adoption of precision farming tools: A context-related analysis”, *Land use policy*, 94: 104481. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104481





Finanziato dal programma IMCAP dell'Unione europea.

Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute